SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IX LEGISLATURA ----

157° SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 3 AGOSTO 1984

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI, indi del presidente COSSIGA e del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO DEL NORD	Discussione e approvazione:	
Componenti della delegazione italiana Pag. 43	«Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con proto- collo addizionale, firmato a Roma il 18 feb-	
CONGEDI E MISSIONI	braio 1984, che apporta modificazioni al Con- cordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra	
CORTE COSTITUZIONALE	la Repubblica italiana e la Santa Sede» (848):	
Trasmissione di sentenze	Presidente Pag. 9	
	* Bufalini (<i>PCI</i>)	
CORTE DEI CONTI	CRAXI, presidente del Consiglio dei ministri 7-	
Trasmissione di documentazione	Enriques Agnoletti (Sin. Ind.)	
	* Ferrara Salute (PRI)	
Trasmissione di relazioni sulla gestione finan-	FILETTI (MSI-DN)	
ziaria di enti	Franza (<i>PSDI</i>)	
	Gozzini (Sin. Ind.)	
DISEGNI DI LEGGE	La Valle (Sin. Ind.)	
Annunzio di presentazione 44, 98	Mancino (DC)	
Approvazione da parte di Commissioni perma-	* Marchio (MSI-DN)	
nenti	PALUMBO (PLI) 8	
	* Salvi (DC), relatore	
Apposizione di nuove firme	Scevarolli (PSI) 5	
Assegnazione 44, 99	SCOPPOLA (DC)	
Presentazione di relazioni	SIGNORINO (Misto-P. Rad.)4	
Trasmissione dalla Camera dei deputati 43, 98	TAVIANI (DC)	

15/" SEDUTA A	ASSEMBLEA - KESOCONTO STENOGRAFICO	3 AGOSTO 1984
Ulianich (Sin. Ind.) Valitutti (PLI) Vassalli (PSI)	46 MERCOLEDÌ 19 SETT	EMBRE 1984 Pag. 105
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI DERE IN GIUDIZIO	PRESIDENTE PETIZIONI	98
Trasmissione	44 Annunzio	99
GOVERNO Trasmissione di documenti	SUI LAVORI DEL SENA PRESIDENTE	ATO 43
Variazioni nella composizione	98 UNIONE DELL'EUROPA	OCCIDENTALE enti
INTERPELLANZE E INTERROGA	ZIONI	
Annunzio`	II. D. — L'asterisco	indica che il testo del di- stituito corretto dall'oratore.

3 Agosto 1984

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Anderlini, Berlinguer, Crollalanza, Della Briotta, Fontanari, Garibaldi, Genovese, Giugni, Leone, Melandri, Meoli, Mondo, Papalia, Parrino, Ricci, Riva Massimo, Rubbi, Spano Ottavio, Tanga, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ossicini.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede» (848)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede».

LA VALLE. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA VALLE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la questione sospensiva in ordine alla discussione di oggi sul disegno di legge di ratifica degli accordi del 18 febbraio 1984 è una questione che pongo su mandato del Gruppo della Sinistra indipendente, così come abbiamo già fatto l'altro ieri alla Commissione esteri di questo ramo del Parlamento.

Vorrei precisare che la questione sospensiva che pongo non ha alcun significato dilatorio, nè si muove a partire da una pregiudiziale anticoncordataria: la questione che poniamo mira a posporre la discussione e perciò il voto di autorizzazione del Senato alla ratifica degli accordi del 18 febbraio ad un momento successivo, del resto molto prossimo, e cioè alla conclusione dei lavori della commissione paritetica italo-vaticana incaricata, ex articolo 7, n. 6, dell'Accordo del 18 febbraio, di elaborare la normativa su una parte rilevante della materia oggetto di revisione concordataria qual è la materia degli enti ecclesiastici e dell'intervento finanziario dello Stato per sostenere le attività della Chiesa cattolica.

Le ragioni che a nostro avviso rendono opportuno ed anzi necessario questo rinvio sono ragioni formali e sostanziali e sono tali ragioni che proverò ad illustrare in questo mio intervento.

La ragione fondamentale è che la ratifica che ci viene richiesta oggi è, per così dire, «in corso d'opera»: è la ratifica di un nuovo Concordato con la Santa Sede, sostitutivo di quello del 1929, che però modifica o abroga

3 Agosto 1984

solo 40 dei 45 articoli del vecchio Concordato, lasciandone sussistere 5, non certo dei più irrilevanti, precisamente l'articolo comma terzo, e gli articoli 18, 27, 29 e 30. Questi cinque articoli del vecchio Concordato rimarrebbero comunque in vigore anche dopo la ratifica degli accordi del 18 febbraio, a norma dell'articolo 13 di tale Accordo, fino a quando non sarà introdotta nell'ordinamento italiano la nuova normativa che li deve sostituire. Fino a quel momento è perciò da intendersi che questi cinque articoli sopravviventi alla ratifica resterebbero tutelati dalla garanzia costituzionale dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione. Quindi, un pezzo del vecchio Concordato resterebbe pienamente operante nel nostro ordinamento fino a quando non venisse sostituito dalla nuova normativa che viene proposta in questi giorni dalla commissione paritetica e che le parti non hanno, a questo momento, ancora approvato.

Dunque, noi oggi ci troviamo di fronte alla ratifica non della revisione dell'intera materia concordataria, ma solo dei due terzi di essa; mentre la modifica di questa terza parte dell'edificio concordatario ci viene preannunciata — come ha detto ieri il sottosegretario Amato — attraverso una procedura che non contempla una ulteriore ratifica, ma solo l'approvazione di una o più leggi ordinarie, procedura che appare costituzionalmente assai dubbia, come ieri abbiamo cercato di dire.

In questa situazione, signor Presidente, la ratifica del Senato finirebbe per assumere, non certo formalmente, ma di fatto, il significato di una ratifica *ex post* della revisione già intervenuta e di una ratifica preventiva di una revisione ancora da fare. Nè si può ritenere adempiuta almeno quella condizione, accettata ed affermata dal Presidente del Consiglio Craxi nella replica del 25 gennaio scorso al dibattito sulla fase finale della revisione concordataria, secondo cui il Parlamento sarebbe stato informato dei risultati cui sarebbe pervenuta questa Commissione, contestualmente alla discussione del testo in sede di ratifica.

Tale contestualità, che dovrebbe intervenire oggi, in realtà non esiste, perchè ieri siamo stati informati dal sottosegretario Amato non dei risultati — come abbiamo avuto modo di rilevare — cioè della normativa proposta dalla Commissione, ma solo dei principi su cui tale normativa si articolerà.

Procedendo oggi, nonostante ciò, all'approvazione del disegno di legge di ratifica, ci troveremmo d'altronde in una situazione che mi sembra abbastanza incresciosa, vale a dire in una situazione diversa e di palese inferiorità, rispetto a quella in cui si troverà l'altro ramo del Parlamento quando sarà chiamato a sua volta ad approvare questo disegno di legge di ratifica. La Camera, ratificando questi accordi dopo il 18 agosto, si troverà infatti a conoscere nella lettera e non solo nello spirito (ma noi siamo in un regime di diritto scritto) le nuove norme e potrà dunque procedere con maggiore conoscenza di causa di quanto noi oggi non possiamo. D'altra parte la Camera dei deputati avrà anche ulteriori elementi per comprendere a quel punto se la procedura non concordataria con cui queste nuove norme dovrebbero entrare nell'ordinamento sia conforme alla natura e alla qualificazione giuridica di tali norme.

La condizione di disparità in cui noi oggi ci troviamo rispetto alla Camera ci mette perciò in gravi difficoltà e toglie gran parte del suo valore al dibattito che stiamo per fare. Un puntuale approfondimento della nuova materia che va ad aggiungersi all'Accordo del 18 febbraio è infatti possibile solo di fronte al testo della vera e propria normativa.

Ora, tutto questo concorre a formare poi la vera ragione di sostanza per cui noi proponiamo questo rinvio, e tale ragione di sostanza è che solo da una valutazione complessiva della doppia operazione di revisione concordataria, quella del 18 febbraio e quella che avrà un suo momento significativo il 18 agosto, si potrà evincere un giudizio fondato sul nuovo regime dei rapporti Stato-Chiesa, qual è destinato ad instaurarsi in Italia. Solamente a quel punto si potrebbe apprezzare veramente il significato e il contenuto della ratifica che ci viene richiesta.

Oggi infatti non sappiamo bene e fino in fondo che cosa votiamo con questa ratifica, mentre ciò che è stato reso noto o preannun-

3 Agosto 1984

ciato ieri sulla nuova parte in itinere è tale da indurre alla più grande prudenza.

Entrando almeno per qualche tratto nel merito del problema, se dovessimo azzardare un giudizio di sintesi sull'intera operazione di revisione concordataria quale si va delineando, sia nella prima parte già definita che nella seconda parte in corso d'opera, diremmo che qui in realtà ci troviamo di fronte non a una riforma del Concordato o non semplicemente a una riforma del Concordato, ma di fronte a una riforma istituzionale e ancora più francamente, mi si lasci dire, ci troviamo di fronte ad una dissimulata riforma costituzionale, una riforma costituzionale che investe e in qualche modo travolge quell'articolo 7 della Costituzione che è gloria di molte parti di questa Assemblea, della maggioranza e dell'opposizione, avere allora elaborato, formulato e approvato, quell'articolo, 7 che, tanto per richiamare una suggestiva memoria storica, fu proposto con un tecnicismo un po' barbaro dall'onorevole Dossetti, fu limpidamente e con linguaggio semplice e trasparente scritto dall'onorevole Togliatti, fu approvato dal Costituente e poi passò quasi letteralmente nella Costituzione conciliare Gaudium et spes, per definire in senso generale un modello di relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Ricordiamo quel primo comma dell'articolo 7 della nostra Costituzione nel momento in cui esso ci sembra entrare in sofferenza: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani».

Nel Concilio Vaticano II la formula passò in un linguaggio meno giuridico e tssativo: invece di Chiesa e Stato si disse: «la Chiesa e la comunità politica», invece di sovranità si parlò di autonomia, ma la sostanza era quella. Ciò vuol dire che l'intuito del Costituente italiano era stato tale da travalicare anche i confini nazionali e da disegnare un modello corretto di rapporti tra Chiesa e Stati, non solamente tra la Chiesa e lo Stato italiano. Bisogna anche affermare, per non dare tutto il merito al Costituente del 1947, che quella formula non fu improvvisata nel 1947, ma veniva da lontano ispirandosi alle lezioni di diritto ecclesiastico di quel grande giurista che era stato Francesco Ruffini, in particolare alle lezioni di diritto ecclesiastico da lui tenute all'Università di Torino nel 1911-1912 che Dossetti citò nel suo discorso alla Costituente del 21 marzo 1947 per suffragare la tesi della originarietà sia dell'ordinamento statuale sia dell'ordinamento alla Chiesa, e che Togliatti disse di aver seguito a Torino in quel corso universitario del 1911 insieme ad Antonio Gramsci. Come riferì lo stesso Togliatti nel discorso alla Costituente, proprio dalle conversazioni con Gramsci intorno a quelle lezioni di diritto ecclesiastico tenute dal Ruffini, doveva trarre origine quella concezione, che divenne poi di tutto il Partito comunista italiano e parte importante della sua tradizione, sulla necessità della pace religiosa e di una piena garantita libertà alla Chiesa cattolica. Alla formulazione dell'articolo 7, primo comma, fu poi contestualmente aggiunto - come è noto - dal Costituente quel secondo comma che recepiva dalla storia del nostro paese i Patti lateranensi come regola dei rapporti tra le due istituzioni e dettava norme e procedure per la loro modifica. Ho dichiarato che questa revisione concordataria, così come ci viene proposta, signor Presidente del Consiglio dei ministri, appare rimettere in gioco l'articolo 7, anzitutto perchè nella procedura di riforma dell'ultima terza parte della normativa concordataria (come ha spiegato ieri il Sottosegretario, onorevole Amato) la revisione predisposta ignora e salta il secondo comma dell'articolo 7, ispirandosi piuttosto e magari per analogia alla procedura prevista dall'articolo 8 della Costituzione che, a meno di una esplicita modificazione costituzionale, è inapplicabile ai rapporti con la Chiesa cattolica. Si deve anche affermare che la Chiesa, forse confusa dalle interpretazioni e assicurazioni dei giuristi di parte governativa, viene a perdere in realtà gran parte della tutela costituzionale prevista dal secondo comma dell'articolo 7 in virtù della procedura che viene preventivata per l'ultima parte del processo di revisione concordataria. Ma anche al di là di questo accantonamento del secondo comma dell'articolo 7, si deve sottolineare che nella sostanza viene investito lo stesso primo comma dell'articolo 7, in quanto il complessivo sistema di rapporti che si va profilando, soprattutto nella parte nuova

3 Agosto 1984

Assemblea - Resoconto stenografico

relativa agli enti, al patrimonio e al sostegno finanziario statale, sembra destinato a produrre un groviglio inestricabile di reciproche obbligazioni e dipendenze tali da provocare una crescente confusione fra i due ordini anche se non proprio una perdita di indipendenza e di sovranità. Come cercherò di illustrare brevemente, il complesso delle norme di revisione, quelle già definite e quelle in itinere, non soltanto non vanno nella direzione di un graduale, pacifico e consensuale superamento dello strumento concordatario. come da molti - laici e cattolici - viene auspicato, ma percorrendo una direzione inversa sembrano superare lo stesso bilateralismo andando verso un ibridismo politicoreligioso che avrebbe fatto inorridire non dico il conte di Cavour, ma Luigi Sturzo, che della battaglia contro l'ibridismo politico-religioso aveva fatto la sostanza della sua lunga milizia politica e religiosa.

Del resto, signor Presidente, la stessa trasformazione ad un certo momento della trattativa del tavolo dei negoziatori delle due parti in una commissione mista appare oggi, vedendo i risultati, come un simbolo premonitore del passaggio che era destinato ad avvenire. Si va cioè non più verso un rapporto tra due entità che restano ben distinte e diverse, ma verso una miscelazione, verso un collateralismo Stato-Chiesa, un consociazionismo paritario senza precedenti che da un lato fa della Chiesa il partner dello Stato in tutto ciò che attiene al vero e proprio bonum politico della società (non solo quindi per ciò che riguarda i fini di religione e di culto, sia pure estensivamente intesi, ma in tutto ciò che attiene ai fini generali della società, dalla promozione dell'uomo ai beni culturali, alla fame nel mondo) e che d'altro lato fa dello Stato il dante causa del lavoro del clero e lo introduce pesantemente in quel negozio di cristalleria che sono i rapporti economici interni al clero, le sue retribuzioni, il suo mansionario, le sue rappresentanze, i suoi eventuali conflitti salariali e persino dentro la questione delicata dei rapporti interni tra Santa Sede, Conferenza episcopale, singoli vescovi, alto e basso clero.

Perchè dico questo? Basti pensare, in primo luogo, a quella estensione della mate-

ria concordataria realizzata dall'articolo 11, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio, laddove si prevede l'immissione in massa nello stato giuridico del pubblico impiego e dunque nei relativi diritti e doveri verso lo Stato di tutti i preti incaricati di assistenza religiosa nelle forze armate, nella polizia, nei vigili del fuoco, negli ospedali, nelle case di cura e di assistenza pubblica, nelle carceri.

Basti pensare, in secondo luogo, alla normativa predisposta dalla commissione paritetica che postula un regime di penetranti controlli incrociati dello Stato sul regime interno della Chiesa e della Chiesa sul gettito fiscale e sulle scelte politiche dello Stato.

Mi domando, ad esempio, come farà lo Stato, dopo aver accettato un vincolo esterno alla destinazione delle sue entrate fiscali non solo per il finanziamento alle Chiese, ma anche per il finanziamento di interventi che in via di principio appartengono alla sua esclusiva competenza, come le calamità naturali o la fame nel mondo, come farà uno Stato che non riesce neanche a leggere tutte le dichiarazioni dei redditi per colpire gli evasori, a prendere atto - contribuente per contribuente — e a rispondere all'altra parte, di quale quota dello 0,8 per cento delle imposte di ciascuno vada destinato all'un fine, od all'altro. Per non parlare poi dei problemi di riservatezza e di libertà di coscienza.

Infine, questo nuovo regime di interdipendenza e di integrazione appare da quella vera e propria norma sulla produzione giuridica che risulta dal combinato disposto dell'articolo 1 del nuovo Accordo del 18 febbraio e dell'articolo 13, secondo comma, dello stesso Accordo. E questa è una cosa nuova, è una cosa che non appariva in nessuna delle sei bozze sinora discusse o conosciute dal Parlamento. Questa norma dell'articolo 1, connessa con l'articolo 13, secondo comma, e la nuova disciplina degli enti, sono le due grandi novità della revisione concordataria, così come ci viene oggi prospettata, anche rispetto al dibattito del gennaio scorso che facemmo in questa Aula.

Dunque non è vero, signor Presidente, che tutto è stato già discusso e approvato in

3 Agosto 1984

quest'Aula. Conviene perciò soffermarsi un momento su queste due novità che ci vengono prospettate, perchè in realtà è la prima volta che ne parliamo; è questa una delle ragioni per cui crediamo che convenga avere dinanzi a noi l'intero quadro della innovazione per poter procedere alla ratifica; è una delle ragioni fondamentali che motiva la nostra richiesta di sospensiva.

Cosa dice l'articolo 1, connesso con l'articolo 13, dei nuovi Accordi? Dice: «la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», e con ciò si riprende correttamente e testualmente il primo comma dell'articolo 7 della Costituzione; e si aggiunge «impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese».

Quindi si riprende, si estende e si prolunga il principio dell'articolo 7 della Costituzione, introducendo però una indicazione dei fini. Ma, mentre nulla si dice (credo in modo abbastanza ovvio) dei fini propri della Chiesa, si indicano dei fini comuni che, se sono certamente anche della Chiesa, benchè in una maniera forse non specificatamente sua, sono certamente fini propri e specifici dello Stato. Infatti non si vede cosa altro dovrebbe fare lo Stato se non operare per la promozione dell'uomo e per il bene del paese, anche se forse nel linguaggio politico e statuale si usano altre parole per indicare le stesse cose che qui sono piuttosto indicate nella terminologia e nel linguaggio della dottrina sociale cristiana. Ma la sostanza è questa: il compito dello Stato è il perseguimento del bene politico dei cittadini, del bene comune, ed è questo fine che viene indicato come obiettivo della collaborazione.

Ora però questa dichiarazione di intenti, questa collaborazione nei fini, a cui mi pare non ci sia niente da obiettare sul piano di principio, assume una sua concretezza politica e giuridica con l'articolo 13, secondo comma, dell'Accordo, che recita: «Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi

accordi tra le due parti, sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana». Quindi è chiaro che qui si va molto oltre la ricezione storica dei Patti lateranensi. Nell'articolo 7 si esprime una latitudine, una vastità di possibili materie pattizie di cooperazione e ho detto prima che questa allora è una novità, forse la sostanziale e caratterizzante novità dell'Accordo del 18 febbraio.

Siccome questa è una novità, anche riguardo a tutte le precedenti bozze che il Parlamento ha conosciuto, allora si deve dire che essa si è concretata nelle ultimissime fasi del negoziato, quando, pur nella continuità, si è verificata qualche mutazione nel campo dei negoziatori. Diciamo dunque che da parte italiana è una novità della Presidenza del Consiglio socialista e che da parte vaticana è una novità riconducibile all'entrata in campo, in modo più influente in quest'ultima fase, della Conferenza episcopale italiana la quale fino a quel momento era rimasta per riprendere una definizione della rivista cattolica «Il Regno» — in un atteggiamento di dissonanza rispetto alla revisione concordataria in corso, dissonanza che nell'ultima fase, intervenendo la Conferenza episcopale più attivamente con i suoi suggerimenti nella stesura dell'articolato, si è trasformata in «dissonanza creativa» (espressione anche questa de «Il Regno», 15 marzo 1984).

Quindi si può ritenere che l'articolo 13, n. 2, degli accordi sia il frutto, almeno *ex parte* vaticana, *ex parte* ecclesiastica, di questa creatività che l'episcopato italiano ha aggiunto, con la quale ha corretto la precedente dissonanza con la quale assisteva, piuttosto dall'esterno, all'opera di revisione concordataria.

Ma se questa novità deve essere attribuita almeno in parte ad un mutamento intervenuto nell'atteggiamento dei negoziatori, credo che sia corretto,per capire bene di che cosa si tratta, dare la parola agli stessi innovatori. E cosa dicono questi due nuovi protagonisti a proposito della novità rappresentata da questa norma di produzione di nuove fattispecie ed ipotesi pattizie, concordatarie?

Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, egli disse nel suo discorso alla Camera

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Agosto 1984

dei deputati del 26 gennaio, che «i rinvii ad ulteriori intese fra le competenti autorità dello Stato e della Chiesa» portano ad assumere nel principio o nella regola della bilateralità «l'intera regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa», pertanto non solo i rapporti sulle materie incluse nei Patti lateranensi, ma tutte le materie sono suscettibili di ulteriori intese. I Patti non sono più determinati, come deroga al diritto comune, dalla consueta, tradizionale ragione di evitare conflitti e di garantire, sul piano di un garantismo efficace giuridicamente, la libertà della Chiesa, ma diventano, come ha detto il Presidente del Consiglio, «Patti di libertà e di cooperazione»: non solo dunque, come nota Nicola Colajanni, uno studioso di questa materia, in un saggio pubblicato sulla rivista cattolica «Il Tetto» (marzo-aprile 1984), legislatio libertatis, ma legislatio libertatis et cooperationis.

C'è dunque un'estensione, almeno in via di principio, illimitata del regime pattizio che è altra cosa dall'accordo, dalla consensualità, dall'armonia, dalla pacificazione profonda tra Stato e Chiesa. Il principio pattizio è una cosa giuridicamente e storicamente ben definita e di questo stiamo parlando. Non stiamo dicendo che ci può dispiacere estendere l'area dell'intesa profonda tra Chiesa e Stato, tra comunità religiosa e comunità civile: stiamo parlando dello strumento giuridico pattizio e perciò derogatorio del diritto comune rispetto ai fini ed alle competenze dello Stato.

Ma c'è almeno un criterio per circoscrivere la materia che può essere sottoposta a questa pattuizione illimitata? Sentiamo l'altra parte novatrice, sentiamo i vescovi. Nella dichiarazione contemporanea alla firma del nuovo Concordato, la Conferenza episcopale italiana fa una prima elencazione di materie. Dicono i vescovi, dice la CEI che «restano fuori dall'esplicita normativa dell'Accordo oggi siglato aree significative di problemi nuovi ed urgenti quali la promozione della vita e della famiglia, l'educazione sanitaria ed i servizi socio-sanitari e assistenziali, la lotta contro le nuove forme di emarginazione, le iniziative per la gioventù, la qualificazione dei mezzi della comunicazione sociale, la promozione del volontariato interno ed internazionale, l'impegno per il Terzo mondo e per la pace, la valorizzazione del territorio e della sua cultura». Naturalmente mi rallegro che i vescovi italiani dimostrino una tale sensibilità per queste cose, ma qui stiamo parlando di materie potenzialmente pattizie, ed è evidente che queste non hanno una specifica qualificazione religiosa, bensì una qualificazione sul piano di quelli che potremmo chiamare i valori profondi e più alti della convivenza.

A questo proposito, l'autore che ho già citato, Colajanni, nello studio su «Il Tetto»,nota che su questi «temi così generali e di amplissima portata che toccano inevitabilmente le diverse concezioni dell'uomo e della società, lo Stato finora è intervenuto con la sua legislazione unilaterale non certamente rifuggendo in Parlamento dalla collaborazione e dalla mediazione tra le varie parti politiche (anche di quelle, quindi, le cui posizioni direttamente o indirettamente risentivano dei contenuti del magistero ecclesiastico) ma decidendo alla fine con il principio della maggioranza. Ora con il principio opposto, perchè richiede l'unanimità con l'altra parte — della collaborazione posto dall'articolo 1 e con il conseguente procedimento bilaterale stabilito dall'articolo 13. n. 2, dell'Accordo, lo Stato accetta l'eventualità di abbandonare in futuro la legislazione unilaterale e di «concordatizzare», ove sia riconosciuta l'esigenza di collaborazione, pressochè ogni aspetto della vita sociale siccome rilevante per la promozione dell'uomo ed il bene del paese». Ciò può avvenire, secondo le norme che sono in via di definizione, sia a livello legislativo nazionale, sia a livello regionale, sia anche a livello amministrativo, con decisioni quindi che in quest'ultimo caso — come nota un altro giurista, Francesco Zanchini — sarebbero sottratte sia al sindacato di costituzionalità della Corte, sia, per quanto riguarda i diritti o gli interessi che fossero toccati da queste pattuizioni di carattere amministrativo, alla stessa giustizia ordinaria e forse anche a quella amministrativa, ove mai l'avvocato dello Stato sostenesse che in realtà queste materie di carattere formalmente amministrativo siano Assemblea - Resoconto stenografico

3 Agosto 1984

in realtà di carattere politico perchè risultanti da una pattuizione con un'altra parte.

Allora mi pare che occorra quanto meno riflettere se non ci troviamo veramente di fronte ad un nuovo intero sistema di rapporti tra lo Stato e la Chiesa, un sistema che non modifica solamente il Concordato del 1929. che non investe solamente l'articolo 7 della Costituzione, ma che in realtà predispone una mutazione profonda e significativa, a livello istituzionale, di tutto il regime degli accordi tra le due realtà. Se questo è vero, se siamo alle soglie di questo passaggio vorrei dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, almeno a quelli che sono interessati a questi problemi, che quello che così scompare, quello che finisce, in realtà, non è il Concordato del 1929, ma un sistema di rapporti molto più raffinato, molto più articolato e molto più complesso che si è venuto formando nella realtà viva di questo paese, non solamente nel momento puntuale in cui la Costituente ha accettato i Patti lateranensi, ma in tutto il processo storico, politico, culturale, etico che si è andato sviluppando in Italia a partire dalla Costituente e a partire dall'articolo 7. Per cui oggi non siamo nella situazione in cui eravamo nel momento della cosiddetta ricezione dei Patti da parte dei costituenti: oggi siamo in una situazione nuova che, a partire da quell'evento, ha profondamente modificato e arricchito i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, tra la comunità religiosa e la comunità politica. E da che cosa risulta questo complesso sistema di rapporti reali che si sono andati instaurando in questi decenni di vita democratica tra lo Stato e la Chiesa? Non dalle fredde norme, perchè non ci appelliamo alle norme per il gusto astratto del giuridicista: le norme ci servono per lavorare sulla realtà, per rispecchiare la realtà, per influire sulla realtà. Ma allora, accanto a queste norme, cosa è successo in questo paese negli ultimi decenni, qual è la situazione di oggi? Un profondo rivolgimento, una grande crescita, grande trasformazione sono derivate da una molteplicità di fattori: anzitutto dalla ricezione dell'articolo 7, ma poi dalle sentenze della Corte costituzionale, dalle pronunzie popolari sul divorzio e sull'aborto, dalla fine dell'anticlericalismo dei laici e dalla fine dell'ateismo dei comunisti (almeno come ideologia di partito), ma è stato anche il risultato della sconfitta subìta nei primi anni '50 dal tentativo geddiano di trasformare la Democrazia cristiana in un partito integralista che fosse espressione non di una società politica di cui naturalmente fanno parte anche i cristiani, ma che fosse invece espressione di un mondo cattolico inteso come una forza d'urto e come un blocco militante. Certo, i rapporti tra Stato e Chiesa sono stati anche modificati dalla sconfitta di questo tentativo integralista.

In questo sistema che si è andato manifestando e creando nei fatti della realtà profonda di questo paese c'era allora spazio naturalmente bisognava saperlo cogliere e non voglio dire in che misura sia stato colto o meno - per quella che si è definita l'ispirazione cristiana della politica, dove era compito della politica, come ricerca dell'interesse di tutti i cittadini, farsi carico essa dei valori profondi non solo cristiani, ma umani della società: compito della politica e non di istituzioni specializzate o di addetti ai lavori, perchè è compito della politica scoprire e farsi portatrice di valori profondi nella gestione della vita collettiva. Allora questa ispirazione cristiana, nonostante il tentativo che pure c'è stato di riservarla esclusivamente alla Democrazia cristiana, ha in realtà agito anche fuori di questo partito: questa ispirazione profonda, questa ispirazione di valori che in senso lato si potrebbero chiamare cristiani, ha agito nella ricerca di valori umanistici, di laicità da parte dei laici, ha agito nella rivoluzione personalista avvenuta nel comunismo italiano, la si è vista nei valori - fatemelo dire - autenticamente cristiani che si sono rivelati a tutti in occasione della morte di Enrico Berlinguer, si è manifestata nella grande assunzione come prioritario del tema della pace da una parte così rilevante del movimento democratico e popolare italiano.

Vorrei dire anche che questa ispirazione profonda si è manifestata — certo nella lacerazione, nel dolore, ma si è manifestata — in occasione delle due spaccature — divorzio ed aborto — che hanno travagliato la nostra

3 Agosto 1984

società, perchè anche in quel momento, anche nel momento di quella lacerazione, di quella spaccatura, non si può dire che i valori cristiani fossero da una parte sola, che non ci fosse anche dall'altra parte la ricerca — certo anche lì discutibile ed opinabile di rendere onore a quei valori morali, a quei valori cristiani. Diciamo dunque che si è andato costituendo e creando in questo paese un sistema — certo altri lo definerebbero in modo diverso, ma lasciatemelo definire in questo modo — un sistema che si potrebbe dire «a cristianesimo diffuso», emergente nella dinamica sociale, anche oltre le identificazioni confessionali. E credo che proprio questo alla fine, almeno per quanto riguarda il nostro paese, sia confluito nella grande riflessione e nel rinnovamento del Concilio relativamente alla vita della Chiesa cattolica.

Questo equilibrio che si era stabilito nella realtà del paese, al di là della lettera delle leggi, era così delicato e prezioso da far dire a papa Paolo VI, in occasione dell'incontro col presidente Leone nel settembre 1972, che la revisione del Concordato era sì importante, ma che «ancora più che su strumenti giuridici la Santa Sede vuole fondare la sua fiducia di sempre migliori, più cordiali e più positivi rapporti con l'Italia sui sentimenti cattolici del suo popolo, sull'impegno dei suoi governanti nel rispondere alle legittime attese dei cittadini, sul rispetto delle libertà e dei diritti che la Costituzione dello Stato solennemente e ampiamente assicura». Su questo faceva assegnamento Paolo VI, più che sul Concordato e sulle sue revisioni: sulla capacità dello Stato italiano, dei suoi cittadini, dei suoi governanti e delle sue forze politiche di garantire libertà, diritti, ispirazione profonda e riconoscimento dei valori.

Allora a me pare che sia questo il sistema che oggi finisce e a cui se ne sostituisce un altro. La senatrice Giglia Tedesco, che con molta acutezza e finezza ha raccolto nella discussione che abbiamo avuto nella Commissione affari esteri questa mia osservazione, ha detto che a suo parere non si tratta tanto della fine di quella che lei ha definito, e si può definire, la «Costituzione materiale», quanto semmai si tratterebbe (e in ciò risiederebbe la sua positività) della traduzione

della Costituzione materiale in Costituzione formale. Vale a dire che i nuovi Accordi realizzerebbero la presa di coscienza di questa trasformazione profonda e la trasforme-rebbero in norme definite.

Dico con tutto il cuore che vorrei poter anch'io concludere così, ma non sono sicuro che di questo si tratti, perchè ritengo che le norme e l'impianto generale del discorso di revisione sarebbero stati assai diversi se veramente si fossero fatti espressione nella sostanza di questa modifica, di questa evoluzione, di questa crescita intervenute nella vita reale del paese.

Credo che, se davvero quella Costituzione materiale si fosse tradotta in una normativa giuridica o magari anche in una rinunzia alla normativa giuridica, gli strumenti di revisione concordataria che oggi abbiamo di fronte sarebbero assai diversi. A me sembra invece che il nuovo sistema sia veramente un'altra cosa, forse anche al di là di ciò che sta scritto, in quello che potrà risultare nella sua proiezione futura, nella sua evoluzione naturale, a partire da certe premesse.

Posso anche capire che moltissimi oggi non si rendano conto di questo rischio e può anche darsi che io accentui questo pericolo. Ma a me pare che, anche se non è del tutto esplicito in ciò che è scritto e manifestato, nello spirito e nelle modalità di questa revisione si possa intravedere un tipo di sistema profondamente diverso, cioè quello per cui non si chiede più una ispirazione cristiana della politica ma si chiede invece una concertazione a tutti i livelli tra lo Stato, da una parte, considerato come eterogeneo ai valori, come uno Stato che di valori non se ne intende, uno Stato quindi che viene ridotto ad una macchina per la raccolta e la «canalizzazione» del denaro, e dall'altra parte una Chiesa interpretata come portatrice esclusiva di valori e di valori - si badi bene - non solo religiosi, ma umani.

Le forze politiche e le persone che dirigono le attività pubbliche, che dirigono lo Stato e persino quelle che dirigono gli enti locali sono nella logica di queste norme, dispensate dall'onere di farsi interpreti dei valori e delle esigenze profonde del popolo. Unica titolare è l'autorità ecclesiastica.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

Dico la verità: la cosa che più mi ha impressionato — è una piccola cosa — di tutto questo armamentario neoconcordatario è che perfino per costruire una chiesa non è l'autorità pubblica che si accorge delle esigenze religiose del popolo e che perciò edifica la chiesa, come edifica un ospedale o la casa del comune, ma è l'autorità ecclesiastica competente a dover dire se la chiesa corrisponde o no alle esigenze religiose della popolazione. Leggete l'articolo 5, n. 3: anche per costruire le chiese l'autorità pubblica non può accorgersi da sè che quella è una esigenza reale della gente; se lo deve far dire dall'autorità ecclesiastica. Ma questo estende a tutti gli ambiti con quella norma che ho richiamato prima sulla produzione giuridica che è l'articolo 13, n. 2. Allora l'ispirazione cristiana diffusa non serve più, il supplemento di anima - se di questo si può parlare - lo fornisce in sede di concertazione (accordi e intese) la Chiesa. Il partito cattolico non serve più, perde la sua specificità. Chiunque, poichè si tratta di un negoziato istituzionalizzato e permanente, può essere un partner per la Chiesa. Nasce una situazione polacca; mi pare infatti che questo sia in sostanza il paradigma storico, anche se in un'esperienza diversa, di quello che sto dicendo.

I valori, non solo di fede, intendiamoci bene, ma i valori profondi di convivenza, tutti i grandi valori dell'umanità non vengono più riconosciuti o raccolti o cercati nel profondo della società, ma sono presenti nel dibattito pubblico solo perchè la Chiesa cattolica, come potere collaterale e concorrente dello Stato se ne fa portatrice: una grande corporazione che, come le corporazioni dei mestieri o di interessi, tratta con lo Stato, fa valere la propria volontà in proporzione della propria forza e gestisce insieme al potere politico la società nazionale, «malinconica riduzione - nota Francesco Zanchini - della società perfetta a corporazione assistita».

Si estende alla concertazione e alla cogestione con la Chiesa in tal modo il modello, già così avanzato nella sua costruzione, dello Stato neocorporativo. Ma allora, se questo è vero o se può diventare vero nella logica di

questa strada che oggi si intraprende, il vero compromesso storico, quello di cui dolersi, è questo. Questa è la vera democrazia consociativa, onorevole Amato, questa è la vera democrazia concordata e come tale istituzionalizzata, una democrazia che si realizza nella generale concertazione: paritarietà e umanità. Ma vi è una differenza rispetto al compromesso storico tanto discusso e spesso ingiustamente, secondo me, vituperato quale almeno era stato pensato nell'impostazione ideale di Berlinguer (non dico poi delle forme politiche in cui ha cercato in qualche modo di realizzarsi). Quel compromesso storico così come era stato pensato nella formulazione berlingueriana era sì forse un compromesso, parola che non a tutti piaceva, ma era un compromesso, un'intesa, un accordo nel seno del popolo, che si realizzava in sede di formazione della volontà generale. Si doveva realizzare nel processo di produzione e formazione della rappresentanza politica, a cominciare dalla base popolare del paese, e non doveva essere un compromesso che si realizzasse ai vertici delle istituzioni, nella glaciale freddezza delle chiese e dei palazzi. Vorrei fare un esempio per spiegare quello che intendo dire, prendendo due momenti altamente religiosi della vita recente del nostro popolo. La differenza tra i due compromessi, tra quel tipo di rapporto che si intendeva realizzare nel popolo e questo tipo di compromesso e di accordo che si realizza ai vertici, è la medesima differenza, manifestatasi per di più nello stesso luogo, tra la pietas popolare, collettiva, traboccante, che si è espressa ai funerali di Berlinguer, e la pietas palatina, tetra, solitaria, espressa dai supremi vertici del potere in occasione dei funerali di Moro.

Ritengo quindi che questa non sia una riforma del Concordato ma una riforma istituzionale; si va verso una cogestione tra Stato e Chiesa ma, poichè questo vale anche per i sindacati, per le corporazioni e per i gruppi di potere, questo diventa un modello generale dello Stato: non più una rappresentanza politica fondata su un principio maggioritario, ma una rappresentanza neocorporativa fondata sul principio paritario. A questo proposito vorrei citare una frase di un

3 Agosto 1984

neo senatore della Repubblica - e mi scuso se lo faccio quando non è presente - il senatore a vita Norberto Bobbio. In un articolo intitolato «Concordie pericolose» apparso su «La Stampa» l'8 aprile 1984, Norberto Bobbio faceva la seguente considerazione: «La decisione per accordo tra grandi organizzazioni in naturale conflitto tra loro. la cosiddetta «concertazione» sarebbe, se diventasse la procedura maestra per la presa di decisioni collettive, la fine della rappresentanza politica e segnerebbe la sconfitta di una delle battaglie secolari di ogni governo democratico». La rappresentanza politica è infatti ciò che esprime gli interessi generali, mentre la rappresentanza corporativa realizza i rapporti di forza degli interessi particolari. Su questo problema bisogna allora riflettere e non solo in ordine al rapporto tra lo Stato e la Chiesa ma anche in ordine al tipo di Stato che stiamo costruendo, proprio per le analogie, per i riferimenti, per le connessioni e per le spie sul futuro che certi fatti, i quali diventano poi istituzionali, rappresentano.

Per quanto riguarda più strettamente il rapporto tra lo Stato e la Chiesa cattolica si deve notare che questa inversione drastica di indirizzo nel rapporto tra le due istituzioni avviene proprio nel momento in cui l'altra parte contraente, per proprio conto, ha compiuto anch'essa una svolta rilevante. La Santa Sede sembra oggi avere scelto, o almeno privilegiare, una Chiesa dei movimenti invece che una Chiesa di chiese. Tutto ciò non è irrilevante rispetto al quadro generale di cui stiamo parlando. Sarà infatti la Santa Sede, per esempio, a decidere, secondo quanto è stato preannunciato dalla commissione paritetica, quali movimenti nazionali dovranno essere riconosciuti come enti ecclesiastici; e certo c'è questo privilegio dato ai grandi movimenti, che sia quello di Comunione e liberazione, o altri simili, rispetto a quella che sarebbe la natura propria, o per lo meno più tradizionalmente radicata, della Chiesa come una comunione di chiese.

Ma allora, in questo puntare, fosse anche per una scelta ecclesiasticamente contingente, sui movimenti verticali piuttosto che sulle chiese locali, la Santa Sede potrà far valere, nei confronti dello Stato, una forza forse più ristretta, meno diffusa, meno radicata nella realtà popolare, ma certamente più compatta, più forte, più agguerrita, più interventista, più potente sul piano politico.

Ma anche a questo proposito bisogna stare attenti alle illusioni perchè questa può essere una forza molto più apparente che reale. Le istituzioni, le organizzazioni, persino i vescovi, se sono lasciati soli nel rapporto con lo Stato, sono in realtà deboli, fragili, ricattabili e neutralizzabili sul piano politico; le chiese, viceversa, nella loro entità complessiva lo sono molto di meno e con molta più forza possono difendere la loro alterità e la loro autonomia.

Ho visto nel corso degli anni, con grande preoccupazione, in che modo il potere politico degli Stati Uniti è riuscito a condizionare e in gran parte a sminuire la forza di annunzio e di testimonianza dell'episcopato degli Stati Uniti, quando, ad esempio, riuscì ad ottenere che in una lettera pastorale che adesso non cito perchè non voglio rubare altro tempo - del 26 novembre 1971, ai tempi della guerra del Vietnam, venissero cancellate le frasi in cui si chiedeva un immediato ritiro delle truppe americane in Vietnam, o quando è riuscito a far cambiare profondamente e forse radicalmente recente lettera dell'episcopato americano sugli armamenti e sulla deterrenza, facendo cancellare quel punto determinante in cui si metteva in causa, come moralmente illegittima, la deterrenza, non solo l'uso delle armi atomiche, ma anche l'intenzione di usarle e perciò tutto il sistema internazionale fondato sul terrore.

Lasciato solo di fronte al potere politico anche un grande episcopato come quello americano in realtà è debole e può essere limitato nelle sue prerogative. È chiaro, invece, che, se tutta la Chiesa con la sua ispirazione profonda continua ad animare il complesso della vita sociale, allora le cose sono evidentemente più radicate, più solide, più forti.

Questo discorso mi pare si inserisca però in un altro sviluppo a livello mondiale che è quello che si potrebbe definire — e non mi dilungo — uno sviluppo di tipo neocostanti-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

niano. L'altro giorno, il presidente Reagan ha chiamato a Santa Barbara in California il nunzio apostolico monsignor Laghi per chiedere cosa avrebbe pensato il Papa se gli Stati Uniti, la più grande potenza mondiale, avessero deciso, nella loro autonomia, di togliere le sanzioni alla Polonia. Una concertazione ufficiale quindi su cosa deve fare nella sua politica estera una grande potenza nei confronti di un altro paese.

Poco prima, inoltre, in un discorso in Alabama, il presidente Reagan ha parlato dell'America come di un popolo benedetto da Dio, blessed, eletto, privilegiato a vivere in quel luogo e proprio in questo tempo, senza accorgersi della massa sterminata di uomini che in altri luoghi e nello stesso tempo, anche per causa sua, soffrono la morte, la dipendenza, la fame e la paura. Vi è questo neocostantinismo, questo abuso di linguaggi e di figure religiose per giustificare una politica, o magari anche semplicemente un potere.

In questo risorgente neocostantinismo o cesaropapismo si cela in realtà un processo per cui nella progressiva scomparsa delle fede e nel corrispondente riemergere del bisogno di rassicurazione religiosa, che è un'altra cosa, i poteri politici, gli Stati, sempre più privi di credibilità o sempre meno ricchi di credibilità, hanno bisogno di accreditamento da parte delle istituzioni religiose ufficiali mentre la Chiesa, da parte sua, incoraggiata dalla presente crisi di civiltà, a sentirsi come l'unica portatrice della verità sull'uomo e perciò sulla società e sullo Stato, richiama in vita le vecchie ipotesi temporaliste di potestas indiretta, potendo ben associarsi ad uno Stato che non teme, perchè non stima, considerandolo un guscio vuoto che essa saprà riempire dei propri contenuti.

Ma in questo patto con lo Stato essa stessa perde in realtà la sua vera libertà e la sua autonomia perchè perde sempre di più la sua capacità di essere veramente non conformata alla misura, alla figura di questo mondo. Credo che questa via, che così comincia in Italia, possa porsi poi come modello in Occidente e magari anche in Oriente: credo però che sia una via non solo involutiva, ma deleteria per lo Stato e anche per la Chiesa.

Soprattutto penso che lo sarebbe per la gente che è popolo, sia nello Stato che nella Chiesa, e che rischia di veder spezzata la propria unità naturale alla base, dalle innaturali simbiosi stabilite dai vertici.

Questo è il complesso dei motivi, signor Presidente, per cui noi chiediamo in questo momento non di rifiutare la ratifica del Concordato, ma chiediamo questa possibilità di una maggiore riflessione e approfondimento, questa possibilità di avere sotto occhio il complesso della materia concordataria prima di decidere. Chiediamo una dilazione al momento in cui, congiuntamente all'altro ramo del Parlamento, potremo dare un giudizio più meditato e complessivo sull'intera proposta di revisione. (Applausi dall'estrema sinistra).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tento di tenere distinte le questioni affrontate dal collega La Valle, quelle strettamente di merito, che avrebbero bisogno di una seduta del Senato a tempi prossimi, e quelle relative a una motivazione non convincente dalla richiesta di sospensiva della trattazione dell'argomento che è all'esame del Senato.

Peraltro, pur avendo il collega La Valle ammesso nella premessa che il suo intervento non avrebbe avuto nè significato dilatorio, nè anticoncordatario, credo di potergli far rilevare che tutta la trattazione di merito da lui svolta, raggiungerebbe il risultato di una dilazione rispetto alla maturazione che le parti hanno realizzato per una parte pur notevole del testo concordatario: la proposta di affrontare la ratifica dopo la conclusione dei lavori della commissione paritetica pone una questione di rilievo giuridico, che certo non è sfuggita agli studiosi e alle forze politiche.

In effetti, il collega La Valle sostiene che il Parlamento, accingendosi, con il voto di questa sera, a ratificare solo una parte degli accordi, escludendo tutta quella relativa ai beni, si porrebbe in una situazione dissimu-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

lata di riforma costituzionale, perchè le parti non si avvarrebbero più dell'articolo 7 della Costituzione, ma ricorrerebbero, in una fase successiva, quanto alla normativa sui beni, all'articolo 8.

Non mi sento di condividere la posizione assunta dal senatore La Valle perchè, a parte tutti i rilievi che sono stati mossi, non mi pare che ci troviamo in presenza nè di una riforma istituzionale nè di una dissimulata riforma costituzionale: siamo ancora all'interno della logica dell'articolo 7 della Costituzione. Non mi pare, peraltro, giusto ritenere, come ha fatto il collega La Valle, che ci troveremmo in presenza di un superamento del bilateralismo per andare verso un sistema politico religioso ibrido, una forma di consociazionismo paritario senza precedenti, che fa della Chiesa un partner dello Stato in tutto ciò che attiene al bene comune e dello Stato il dante causa del lavoro del clero.

I colleghi Taviani e Scoppola interverranno nel corso della discussione e, quindi, nel merito dei rilievi che sono stati avanzati dal collega La Valle. A me preme soltanto limitare l'osservazione al punto del superamento o meno dell'articolo 7 della Costituzione. Intanto, occorre prendere atto che le parti — e questo è rilevante — concordano di venire dinnanzi al Parlamento in due fasi distinte, e ciò è rilevante perchè in un accordo pattizio non si può non tener conto delle volontà convergenti delle due parti: lo Stato, da una parte, e la Chiesa, dall'altra, concordano, intanto, punti che sono all'esame del Parlamento — il quale ieri, sia pure discutendo interrogazioni ed interpellanze, non ha mosso alcun rilievo sui principi relativi alla futura normativa sui beni.

Ora, tutte le questioni che sono state sollevate dal collega La Valle avrebbero meritato, a mio avviso, una discussione riferita più specificamente alla parte relativa ai princìpi, mentre oggi che discutiamo della parte concordata le osservazioni apparirebbero — me lo consentirà il collega La Valle — aride ed anemiche in una esposizione di questioni che vanno al di là della stessa trattazione dell'argomento che è all'ordine del giorno.

Il senatore La Valle afferma che c'è la rinuncia da parte dei contraenti ad avvalersi dell'articolo 7 della Costituzione. È probabile che la normativa relativa ai beni venga accompagnata da un disegno di legge ordinario, che potrebbe, però, sempre avere il rango concordatario, se riferito, nell'articolato, all'applicazione dell'articolo 7 della Costituzione; è anche probabile che il protocollo aggiuntivo possa essere proposto nelle stesse forme e negli stessi modi in cui è stata proposta questa prima parte dell'Accordo fra lo Stato italiano e la Chiesa. Discuteremo all'epoca la forma di cui si serviranno le parti contraenti, non possiamo discuterne in anticipo. Se sarà un semplice disegno di legge, non trovo motivo di preoccuparsi per una degradazione di quella parte rispetto al rilievo costituzionale che viene data agli accordi pattizi: il rango concordatario potrebbe anche permanere. Ma se verrà all'esame del Parlamento un protocollo aggiuntivo, con la forma del trattato internazionale, La Valle ammetterà che avremo anticipato una discussione, che, invece, dovremmo rinviare a migliore epoca. Anche alla luce del dibattito odierno, senza alcuna sospensiva, possiamo tranquillamente raccomandare che si tenga conto nel protocollo aggiuntivo del rilievo costituzionale che l'articolo 7 prevede.

Se la preoccupazione è questa — e non si intende anticipare i tempi per critiche, magari anche aspre, nei confronti della normativa relativa ai beni — non vedo la ragione per una sospensiva. Pertanto, allo stato delle valutazioni che sono state avanzate dal collega La Valle, ritengo tale questione, certo, di pregio giuridico, ma senza fondamento complessivo, perchè si tratta di anticipare argomenti su atti che ancora non conosciamo nella veste giuridica e che esamineremo nel momento in cui sarà possibile, quando, cioè, il Governo sottoporrà al nostro esame questo problema.

A mio avviso, e concludo, la questione sospensiva è infondata, perchè le preoccupazioni esposte, pur avendo un rilievo esterno da una parte della dottrina, tuttavia non mi pare facciano intravvedere miniriforme di carattere costituzionale. Infatti queste preoc-

3 Agosto 1984

cupazioni non vi sarebbero, sia nell'ipotesi del protocollo aggiuntivo con il rilievo del trattato internazionale, sia nell'ipotesi di un disegno di legge di accettazione all'interno del proprio ordinamento — quindi dell'ordinamento italiano — dell'intesa aggiuntiva, che il Governo stabilirà con l'altra parte contraente. (Applausi dal centro, dal centrosinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal senatore La Valle.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Bufalini. Ne ha facoltà.

* BUFALINI. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, non intendo indugiare in preamboli e ripetere cose già dette più volte in quest'Aula. Siamo consapevoli della portata storica del voto che siamo oggi chiamati ad esprimere per la ratifica del Concordato. Infatti, pur con il grave ritardo che noi comunisti abbiamo segnalato da lungo tempo, la Repubblica cancella oggi finalmente pagina concordataria del 1929 e riscrive daccapo — in un momento che per molti aspetti appare un crocevia della propria storia — il contenuto della sua legislazione ecclesiastica. Inoltre, le riforme in questa materia stanno avvenendo fuori dai recinti di una determinata maggioranza politica e sono il frutto di una scelta comune che attua, nella loro interezza, i dettati dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della Costituzione.

Mi sarà consentito di esprimere, a nome del Gruppo comunista, soddisfazione per un traguardo unitario per il cui raggiungimento possiamo rivendicare legittimamente più di un merito.

Entro nel vivo della questione e lo faccio dando atto, signor Presidente del Consiglio, che il testo concordatario conclusivo è sostanzialmente rispondente alle richieste fondamentali che abbiamo avanzato qui in Senato nel gennaio scorso ed è rispondente agli impegni che il Governo ha assunto allora verso il Parlamento. Sono conosciute, e perciò non le ripeterò in quest'Aula, le critiche che abbiamo rivolto all'indomani della firma di Villa Madama. Qualche segno impresso da forze e gruppi legati al passato è rimasto: mi riferisco, per esempio, alla norma che salvaguarda, in materia di insegnamento religioso, l'eventuale particolare regime esistente in cosiddette regioni di confine. Una ben strana e vaga espressione, una norma brutta che va contro il principio dell'uguaglianza dei cittadini e di cui chiediamo che il Governo chiarisca la portata. Stando ai lavori preparatori tale norma si riferisce unicamente all'Alto Adige, ma deve essere in ogni caso ben chiaro che essa non può essere applicata in senso sfavorevole a questo o a quel gruppo etnico e deve essere chiaro che essa riguarda uno specifico regime giuridico esistente che, in base alle leggi o norme certamente vigenti, non è genericamente estensibile a tradizioni o usi ed è modificabile in virtù di principi costituzionali pattizi. Su questo punto perciò invitiamo il Governo a dare assicurazioni, a fare i dovuti approfondimenti e a riferire al più presto al Parlamento.

Altre nostre critiche riguardano, come è noto, la norma del protocollo addizionale che afferma che non c'è novazione rispetto al Concordato del 1929 in materia di nomine dei docenti dell'Università cattolica e che ci si atterrà al principio della sentenza della Corte costituzionale, n. 195, del 1972. Mi permetta, signor Presidente del Consiglio, ma siamo di fronte ad un pasticcio giuridico. Anzitutto non è vero che non si innova rispetto al 1929: mentre allora si subordinava il gradimento dei docenti al profilo religioso e morale, oggi si parla soltanto del profilo religioso e quindi si cambia e per me si cambia in meglio.

In secondo luogo, la Corte costituzionale potrà, se lo riterrà, modificare i suoi orientamenti come meglio crederà, anche in base al principio di evoluzione ermeneutica. In ogni caso, signor Presidente del Consiglio, dà fastidio che, mentre si modifica l'intero orizzonte concordatario, si dica, sia pure su un punto — che però è delicato — che non si

3 Agosto 1984

cambia ciò che era stato pattuito nel 1929. Come ho già detto non riporterò tutte le nostre critiche, ma preferisco fare un'osservazione più generale.

Pensiamo che attraverso un dibattito sereno, seguendo la strada pattizia, si dovrà fare il possibile per superare nel prossimo futuro gli aspetti negativi del Concordato.

Fatti questi rilievi critici, voglio dire, altrettanto chiaramente, che non c'è dubbio che i principi essenziali e i contenuti più qualificanti del nuovo Concordato sono in armonia con i valori e i principi della Costituzione democratica e con quegli indirizzi di politica ecclesiastica ai quali noi comunisti ci ispiriamo da molto tempo. Anche su questi principi non mi soffermerò analiticamente perchè più volte ne abbiamo discusso in Senato, ma qualche richiamo è necessario. Cade la vecchia, odiosa formula della religione di Stato e la Repubblica si qualifica definitivamente come la casa comune di tutti i cittadini, credenti e non credenti. Rileviamo perciò, con soddisfazione, che nel Concordato si è sancito, in primo luogo, nel preambolo, l'esplicito e netto richiamo sia ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, sia alla dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano II sopra le libertà religiose e i rapporti tra la Chiesa e l'attività politica. In secondo luogo, nell'articolo 1 l'affermazione del principio dell'articolo 7 della Costituzione italiana, che in tal modo ha acquisito forza di principio pattizio bilaterale: lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, «indipendenti e sovrani». In terzo luogo, nel punto 1 del protocollo addizionale, che è parte integrante organica del Concordato, l'esplicita ed dichiarazione bilaterale che non si considera più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

Ad un tale punto di approdo, cioè la limpida e netta definizione della impostazione che sorregge ed inquadra tutto il Concordato, rinnovandolo, si è arrivati attraverso lunghe battaglie e discussioni e un intenso lavoro, cui noi comunisti — vogliamo dirlo — abbiamo dato un contributo di primo piano. Così come abbiamo voluto darlo, con equili-

brio, ma al tempo stesso con rigorosa coerenza, sugli altri punti fondamentali.

Viene meno il confessionalismo della scuola pubblica. Ai cittadini è finalmente riconosciuto il diritto di optare tra giurisdizione civile e giurisdizione canonica, in relazione al delicato problema delle nullità matrimoniali. Infine, l'intera questione della proprietà ecclesiastica e degli impegni finanziari dello Stato è ormai avviata ad una riforma profonda, che non ha precedenti nella storia della Stato unitario.

Sta qui la ragione del voto favorevole del Gruppo comunista sulla riforma concordataria. Si opera una svolta storica nei rapporti tra Repubblica e confessioni religiose. Lo Stato italiano riacquisisce di fronte a tutti (di fronte ai cittadini, agli altri Stati, al Vaticano), quel volto laico e pluralistico che già la Costituzione aveva tratteggiato nel 1947.

Abbiamo tutti il ricordo di quando Arturo Carlo Jemolo teorizzava che molte foglie secche erano cadute e sarebbero ancora cadute. Eppure oggi si può dire qualcosa di più: cadute quelle foglie secche, il Concordato del 1929 è stato messo a nudo e, in un orizzonte storico, appare come già lo vide Togliatti proprio in quell'anno scrivendone su «Lo Stato operaio», cioè come un patto di interessi contrario alle esigenze più profonde del popolo italiano: un patto che aveva in sè i germi della propria dissoluzione.

Ma il nuovo Concordato non chiude solo un'epoca: è l'inizio di un lavoro legislativo civile ed ideale. Voi perdonerete lo schematismo cui sono portato da esigenze di brevità. Credo che gli accordi che stiamo per ratificare esigeranno essenzialmente tre impegni: una leale, rigorosa osservanza dei loro principi e delle loro norme; buone leggi di attuazione e l'instaurazione ed il rispetto di un clima di collaborazione aderente a quanto le parti hanno solennemente sottoscritto.

Il rispetto delle norme e dei principi del nuovo Concordato può sembrare e dovrebbe essere cosa ovvia, eppure il Gruppo comunista vuole sin da ora manifestare preoccupazioni e contrarietà di fronte ai tentativi già emersi di attenuare, alterare o stravolgere il significato del contenuto di alcune acquisizioni. L'esempio più eclatante cui mi riferi-

3 Agosto 1984

sco è quello dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, a proposito del quale è nota la proposta avanzata da alcuni settori democristiani di introdurre un insegnamento parallelo di cultura religiosa. Non intendo esporre qui in tutte le sue articolazioni la nostra posizione sull'argomento; voglio però subito ribadire che ci siamo fermamente opposti e ci opporremo a qualsiasi nuova forma di reinserimento surrettizio dell'insegnamento religioso come non pienamente facoltativo, e, come tale, in violazione del Concordato. Siamo invece favorevoli a che nei programmi scolastici, nello svolgimento delle discipline più appropriate o pertinenti, si solleciti e si richieda un'approfondita conoscenza storico-critica delle realtà religiose e degli orientamenti e filoni di pensiero religioso che comprendono evidentemente anche quelli ateistici, ma siamo nettamente contrari a qualsiasi forma di estrazione o astrazione o isolamento didattico delle realtà religiose dallo studio dei concreti processi storici generali.

L'approfondimento della realtà e dei filoni di pensiero religioso deve effettuarsi nel contesto e nel vivo dell'insegnamento della storia, della storia della filosofia, della storia della letteratura e dell'arte, dell'evoluzione della società e dell'economia e, in ultima analisi, della storia tout court, nella quale la dialettica pluralistica non è mai frattura ma differenziazione, opposizione e dialogo sul comune terreno del concreto divenire dell'umanità.

Mi incombe però ancora l'obbligo di tornare ad aspetti più direttamente politici e concordatari. Innanzitutto noi ci preoccupiamo che non si aprano le porte della scuola italiana al disseminarsi di centri di dottrina religiosa di diversa ispirazione metafisica, teologica e ideologica. Nessuno può chiedere allo Stato laico di promuovere e sostenere, di prendere parte a propositi di riforma e a riforme della Chiesa. Non si deve dare spazio nella scuola italiana a lotte ideologiche o teologali di centri di irradiazione diversa.

Presidenza del presidente COSSIGA

(Segue BUFALINI). Ma soprattutto voglio concludere, a questo punto, con una rinnovata affermazione e cioè che il Concordato deve essere rispettato e applicato nella lettera e nello spirito e non per una parte accettato, per altra aggirato e violato con pretesti e furbesche trovate e con leggi ordinarie dello Stato o attraverso leggi di approvazione di intese con altre confessioni. Questa garanzia deve essere data da tutti indipendentemente e al di là delle diverse maggioranze di Governo.

Noi ribadiamo che ci opporremo a qualsiasi proposta che intacchi o attenui il principio della piena facoltatività dei ragazzi in merito all'insegnamento religioso ed è proprio il diritto e la prassi della libera scelta che mette sullo stesso piano chi dichiara di volersi avvalere dell'insegnamento religioso organizzato nella scuola pubblica e chi dichiara di non volersene avvalere. È proprio questo sistema, alla cui elaborazione — posso testimoniarlo personalmente — il compianto senatore Guido Gonella diede un contributo importante, che nella scuola conferisce alla scelta un significato meramente tecnico-organizzativo, spogliandolo di ogni significato ideologico.

Signor Presidente, segnaliamo il fatto che il nuovo Concordato e le intese con altre confessioni richiedono nell'immediato futuro buone leggi di attuazione e iniziative parlamentari per modificare le norme inique disseminate nel nostro ordinamento dal legislatore fascista. Chiediamo che il Governo si impegni, per quanto gli compete, a definire

3 Agosto 1984

quelle norme di attuazione che si rendono necessarie per dare effettiva operatività ai nuovi accordi nella materia matrimoniale, scolastica, dell'assistenza spirituale alle forze armate e via di seguito.

Sull'argomento però vorrei dire anch'io qualcosa, sia pur brevemente, collegandomi a quanto già esposto ieri dal compagno Chiarante in sede di dibattito sull'Intesa con i valdesi. Infatti, in quella occasione, insieme alla generale e giusta soddisfazione per l'opera di giustizia che si compiva, è emerso qualche problema relativamente al raccordo tra alcune formulazioni della legge ed altre formulazioni del Concordato. Sono problemi che avremo dinanzi a noi nel prossimo futuro, onorevoli colleghi, perchè il varo dell'Intesa alla quale altre ne seguiranno inaugura un'esperienza legislativa inedita per l'ordinamento italiano. Ieri è stato osservato, ad esempio, che l'articolo dell'Intesa sull'insegnamento religioso garantisce il diritto di non avvalersi dell'insegnamento cattolico, mentre il testo concordatario è ben più ampio e garantisce la libertà di scelta. Teniamo conto, però, in proposito, di quanto il Governo ha dichiarato tramite il sottosegretario, onorevole Amato, nel motivare quella differenza di formulazione che deriva dal fatto che siamo di fronte a due patti che rispondono ad esigenze diverse e che la garanzia prevista dall'Intesa deve ritenersi compresa in quella ben più ampia e generale prevista dal testo concordatario.

Per questo noi riteniamo che lo Stato debba premunirsi contro il ripetersi o il proliferare di simili differenze normative nella prospettiva di altre intese con confessioni religiose; sarà necessario in seguito andare più in là prevedendo norme generali di coordinamento.

Nel sollecitare questo impegno, signor Presidente, le do atto di aver agito sin qui, in materia concordataria, in stretto rapporto con i Gruppi parlamentari, con il nostro e con gli altri Gruppi, così come le do atto di aver tenuto conto di giusti criteri di rappresentatività nella nomina della delegazione italiana, incaricata di trattare per la riforma della materia degli enti e dei beni ecclesiastici. Le chiediamo di impegnarsi a proseguire

con questo metodo non solo perchè lo riteniamo corretto, ma perchè esso si è rivelato, alla prova dei fatti, il più utile per portare a compimento riforme così complesse.

Infine voglio richiamare l'importanza della norma sui beni culturali che salvaguarda la piena sovranità (articolo 12 del Concordato) della Repubblica e l'autonomia legislativa del Parlamento, secondo il dettato dell'articolo 9 della Costituzione, sancendo nel tempo stesso, su questa base, il principio della collaborazione tra Stato e Chiesa in una materia decisiva per l'Italia come quella del patrimonio storico e artistico. Non voglio ricordare le polemiche che hanno preceduto su questo punto la firma del Concordato, le quali si riferivano alle bozze susseguitesi dal 1976 al 1979, dalla prima alla quarta (oggi credo che siamo alla settima), ma debbo richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che tali polemiche non hanno più ragion d'essere, oggi, su precisa richiesta di noi comunisti oltre che di altre forze democratiche, di personalità della cultura e dell'arte e di un'organizzazione come «Italia nostra». È stata cancellata l'ipotesi del 1979 che imponeva allo Stato l'onere di trattare con la Chiesa, attraverso commissioni paritetiche a tutti i livelli, la definizione delle leggi civili sui beni culturali di carattere sacro. Tale ipotesi è caduta e quindi è giusto che si smetta di far dire al Concordato cose che esso non dice. Il testo concordatario va inteso nei suoi giusti termini: esso sancisce l'autonomia piena del potere legislativo e insieme l'autonomia degli organi tecnici pubblici di tutela di tutti i beni artistici presenti nel territorio italiano, compresi quelli appartenenti ad enti od istituzioni ecclesiastiche e che siano di interesse religioso, dove «interesse religioso» io credo non possa essere inteso nel senso più generale di opera d'arte di origine e di oggetto religioso, ma in quello di uno specifico collegamento con attività di culto e di religione.

Il principio di collaborazione, quale scaturisce dal Concordato, può sollecitare, invece, energie e competenze di parte statuale e di parte ecclesiastica nel difficile compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e artistico del paese e non ho bisogno di ricordare episodi, anche recenti, per

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

segnalare che atti arbitrari o colpevoli negligenze di autorità vaticane e di poteri pubblici, lungi dal trovare avallo nel Concordato, sono in aperta opposizione al suo spirito ed alla sua lettera.

E vengo ora al problema della proprietà ecclesiastica e degli impegni finanziari dello Stato su cui sta lavorando la commissione paritetica prima citata. Il Governo ci ha fatto conoscere la relazione sui principi della riforma elaborata dalla commissione e tale riforma sarà, nella sostanza, parte integrante dei nuovi accordi pattizi, anche se si è già ieri chiarita la diversa efficacia formale derivante dalla diversità della fonte.

Al riguardo, devo esprimere anzitutto soddisfazione per il fatto che la commissione ha rispettato l'impegno di comunicare preventivamente al Governo i contenuti della riforma e che, a quanto ci ha detto lo stesso Governo, essa sembra in grado di concludere i suoi lavori nel termine previsto dall'atto che l'ha istituita e cioè il 18 agosto. Se così sarà, ci troveremo di fronte ad un raro esempio di puntualità e di rispetto degli impegni presi.

Ciò premesso, signor Presidente, devo dire che dalla relazione ho tratto l'impressione che emergano le linee di una riforma profonda, che riguarda l'assetto proprietario della Chiesa, la condizione retributiva e fiscale del clero, la revisione degli impegni finanziari dello Stato.

Sappiamo tutti, onorevoli colleghi, come su questi temi si siano avuti, in diverse parti d'Europa, dall'epoca della Rivoluzione francese, confronti e scontri anche duri tra Stato e Chiesa e come in Italia, sin dal periodo risorgimentale, si siano consumate polemiche aspre. Certo però non possiamo ignorare che, per porre le basi dell'economia di mercato e per avviare il processo di industrializzazione, le borghesie di tutti gli Stati nazionali di nuova indipendenza hanno inciso fortemente, soprattutto nel secolo scorso, in quell'assetto proprietario della Chiesa che si basava sul grande latifondo e sulla cosiddetta manomorta, accumulata nel corso dei secoli.

Non possiamo neanche ignorare che la legislazione concordataria del 1929, per limitarci all'Italia, riprodusse un clima di privilegio per tutte le strutture materiali della Chiesa e provocò la sostanziale abdicazione dello Stato che finì per riconoscere alla Chiesa una condizione giuridica tutta speciale e al riparo da ogni controllo democratico, ed anche per questo si riprodusse uno steccato tra laici e cattolici.

Da tutto ciò deriva che il compito della Repubblica, nel ridefinire la difficile materia della proprietà ecclesiastica, è un compito arduo in quanto deve evitare gli opposti scogli del giurisdizionalismo e del privilegio confessionale. Nè l'epoca liberale, nè tanto meno la legislazione concordataria riuscirono infatti a dare un assetto definitivo all'intera questione, nonostante gli impegni enunciati prima nel 1871 con la legge delle guarentigie, indi nel 1925 ed ancora nel 1929.

Discende da queste succinte premesse il nostro giudizio positivo sui contenuti della relazione della commissione paritetica, perchè crediamo di intravvedere in essi le linee di una sistemazione organica dell'intera materia. Riteniamo decisivo, in primo luogo, che per tutti gli enti ecclesiastici si instauri quel regime di pubblicità indicatoci dal Governo che consenta di dare trasparenza e limpidità alla costituzione e alla gestione di tutte le realtà patrimoniali della Chiesa, così come riteniamo decisivo che si indichino con chiarezza quali siano le attività di religione e di culto e quali le altre attività per cui restano integre le competenze legislative e amministrative dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali. Così facendo, tutti gli enti riconosciuti potranno agire in condizioni di piena libertà, ma anche in un rapporto corretto e chiaro con la legge dello Stato e con l'opinione pubblica.

Non ci sfuggono poi le dimensioni delle novità introdotte negli impegni finanziari dello Stato e nel riassetto della proprietà ecclesiastica. La scomparsa del sistema beneficiale, da un lato, e, dall'altro lato la abolizione di ogni forma di finanziamento diretto della Chiesa con denaro pubblico fanno voltare pagina rispetto ad una tradizione ecclesiastica secolare e rispetto a quanto le nostre leggi prevedevano (il sistema delle congrue) sin dal periodo liberale.

Vogliamo esprimere apprezzamento per i meccanismi di autofinanziamento agevolati,

3 Agosto 1984

proposti dalla Commissione, i quali prevedono innanzitutto che lo Stato consenta un parziale sgravio fiscale per le offerte fatte dai cittadini alla Conferenza episcopale italiana e in secondo luogo che destini una quota del gettito fiscale complessivo a precise finalità sociali, sia laiche che religiose, chiedendo ai cittadini di scegliere liberamente tra l'una e l'altra destinazione. Ma proprio per questi motivi il Gruppo comunista ritiene che i cambiamenti proposti intanto sono positivi anche nella loro novità in quanto saranno accompagnati da altre forme e garanzie che pure la relazione indica.

È necessario in primo luogo che i contributi finanziari, che alla Chiesa derivano direttamente o indirettamente dallo Stato, vengano utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nella relazione della commissione e anzitutto per il sostentamento del clero. Al tempo stesso il Gruppo comunista chiede che siano disciplinati con chiarezza il diritto civile di tutto il clero alla remunerazione e i relativi obblighi fiscali.

Un'osservazione particolare poi voglio fare per una importante innovazione preannunciata dalla relazione della commissione paritetica, cioè quella secondo cui, in caso di alienazione di immobili da parte degli istituti diocesani per il sostentamento del clero, lo Stato, i comuni, le università degli studi, le regioni e le province abbiano un diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile rispetto a qualsiasi soggetto privato.

La nostra approvazione delle linee generali della relazione è subordinata al fatto che i suoi contenuti trovino piena rispondenza nelle norme che la commissione ha elaborato nella fase conclusiva dei suoi lavori. Chiediamo cioè che l'articolato legislativo, che verrà presentato al Parlamento, sia coerente e fedele in ogni sua parte al disegno complessivo di riforma comunicato preventivamente al Parlamento stesso e che non si verifichino, nell'ultima fase di trattative in commissione, tentativi di alterazione o appannamento delle riforma complessiva.

Non ho bisogno di sottolineare che cosa vorrà dire in Italia — se a ciò si vorrà arrivare — consolidare un clima di fiducia e di collaborazione tra lo Stato laico e pluralistico e la Chiesa cattolica e tutte le chiese. Vorrà dire anzitutto porre una pietra miliare per l'unità del paese e del suo popolo contro eventuali risorgenti contrapposizioni confessionali.

Noi non siamo fra coloro che cercano vantaggi immediati sacrificando princìpi e valori nei quali crediamo. «Non noi» — ebbe a dire nella sua dichiarazione di voto nell'ultimo dibattito in Senato il compagno Perna al senatore Malagodi — «vogliamo arrivare a Parigi e non siamo disposti per questo ad andare a messa». È un principio, è un valore invece della nostra identità politica ideale quello di costruire la laicità dello Stato con il contributo di tutti quanti, cattolici e laici, credenti e non credenti, siano disponibili a garantire lo sviluppo democratico e a rinnovare il paese.

È un principio e un valore di fondo della nostra politica quello di garantire, nella vita istituzionale e civile, la più ampia libertà e dialettica religiosa e non religiosa per tutti i cittadini e tutti i movimenti. Per tutte queste ragioni noi comunisti ci siamo impegnati, nel solco dell'insegnamento di Togliatti, in una riforma che risponda agli interessi più profondi del movimento operaio e della prospettiva democratica e di rinnovamento del paese. Voglio in quest'Aula ricordare che Enrico Berlinguer, seguendo personalmente l'ultima fase dei lavori per la riforma del Concordato, ha costantemente confermato l'ispirazione storica e culturale della nostra posizione sulla questione religiosa. In questa ispirazione, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono le radici e le motivazioni del nostro contributo specifico alla soluzione di un problema come questo, così importante per la Repubblica.

Con l'atto che stiamo compiendo si raggiunge un traguardo nella storia del nostro paese. Conclusa per sempre la questione romana, come Togliatti affermò già nel 1945 al quinto congresso del nostro Partito, è stata oggi finalmente cancellata dai Patti lateranensi la firma del fascismo, sono stati cancellati i principi confessionali, i residui giurisdizionalistici, è stato rotto il nefasto patto di potere intessuto di concessioni reciproche senza principi, di bassi compromessi ed arbi-

3 Agosto 1984

tri e privilegi fra la Santa Sede e il regime reazionario di Mussolini. Il rapporto corretto e positivo tra la Chiesa cattolica e la Repubblica italiana, proclamato e testimoniato anche ai massimi livelli, trova oggi un saldo fondamento giuridico e politico nell'ordine internazionale, costituzionale, interno ed ecclesiastico.

L'importanza di un tale Accordo va oltre i confini del nostro paese. L'Italia e le sue forze politiche, il Parlamento, il Governo e preparato dall'attento ed elevato contributo del precedente Governo presieduto dal senatore Spadolini — in particolare il suo Governo, onorevole Craxi, hanno un gran merito. Non ho alcuna esitazione a riconoscerglielo, perchè quando la devo criticare nella sua linea o per la sua strategia politica lo faccio apertamente. Ebbene il Parlamento ed il Governo hanno il gran merito di aver portato a compimento questa lunga vicenda e anche questo — io credo — in un periodo drammatico per le sorti dell'umanità, per la corsa agli armamenti, è un contributo alla causa suprema della pace la quale richiede, esige il superamento di spiriti di parte, di impostazioni unilateralistiche, di ostilità preconcette, di steccati.

Come vedeva chiaro Togliatti quando, nel 1954, invocava l'incontro fra movimento comunista e mondo cattolico allo scopo di salvare l'umanità dall'olocausto atomico, quando, in nome di ciò, faceva appello, a Bergamo, nel 1963, non a ristretti e parziali punti di riferimento, di classe e politici, ma alla coscienza della comune natura umana. Per decenni il pensiero e la politica di Togliatti furono in parte fraintesi ed osteggiati, anche da sinistra. Oggi a portare a compimento la revisione del Concordato è un Presidente del Consiglio socialista. Questo è importante: un antico malinteso è superato, un'antica ferita è sanata. Vi è qui, dunque, anche un progresso nel difficile cammino dell'unità del movimento operaio e socialista italiano.

Ma vi è anche — e concludo — un insegnamento che va oltre. Su tutte le grandi, difficili, annose e oggi più gravi questioni nazionali — e non solo quelle istituzionali, non solo quelle internazionali, ma anche quelle

economico-sociali di fondo — che è obbligatorio risolvere presto per salvare l'Italia da confusione e declino e per far fruttificare le sue ricche energie, si farebbe bene a riflettere anche su come si è portata a felice conclusione la questione del Concordato e con quali metodi, ricercando e conseguendo tra le forze democratiche, popolari e progressiste nazionali, nella chiarezza, la necessaria unità. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taviani. Ne ha facoltà.

TAVIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia della complessa vicenda che ha portato il 18 febbraio alla firma dell'Accordo sulle «modificazioni consensuali» al Concordato lateranense copre una parte cospicua dei quasi quattro decenni di vita della nostra Repubblica. Se a tale storia non si fa riferimento, non si comprende il significato di ciò a cui ci troviamo oggi dinanzi: una situazione completamente nuova, non più interpretabile secondo i modelli del passato.

L'idea della revisione del Concordato matura all'Assemblea Costituente; allora cominciammo a scorgere, e poi a toccare con mano, i segni di un mutamento che è stato — e in fondo continua a esserlo — più radicale di quanto non lascerebbe supporre il trascorrere di un lasso di tempo — cinquantacinque anni — lungo per un verso, ma per altro verso più breve della media della vita umana.

Alla Costituente tanti fattori, non soltanto storici, ma anche passionali, sembravano congiurare per rendere accesa e al limite drammatica la discussione sul tema tanto delicato delle relazioni fra Stato e Chiesa in Italia. Il Presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini, nel suo intervento introduttivo del 12 marzo del 1947, aveva esordito nei seguenti termini: «Vengo al roveto ardente, ai rapporti con la Chiesa cattolica». Le fiamme del roveto, allora, si spensero presto e l'articolo 7 della Costituzione fu approvato con 350 voti a favore e 149 contrari. Quel voto fu il risultato di un dibattito

3 Agosto 1984

che seppe mantenere, anche nei momenti di maggiore tensione, un tono elevato, pervaso dalla consapevolezza che lo Stato repubblicano — proprio in forza dei principi ai quali doveva richiamarsi — non poteva mettere in discussione, ieri come del resto oggi, valori fondamentali di equilibrio civile.

Si delineò, anche nel 1947, la vecchia contrapposizione tra coloro che ritenevano i concordati strumenti anacronistici e quindi non più necessari, e coloro invece che erano convinti dell'opportunità di regolare per via bilaterale i rapporti tra società civile e società religiosa, mediante uno strumento concordatario al passo con i tempi. Prevalse quest'ultima opinione.

Perchè infatti rifiutare uno strumento che superando i vecchi schemi sancisse l'esistenza fra Stato e Chiesa di un'ampia sfera di corresponsabilità? Perchè rifiutare uno strumento che riconoscesse solennemente le rispettive libertà, il pluralismo e le sfere in cui Stato e Chiesa possano, debbano e vogliano collaborare non per un disegno di potere, ma «per la promozione dell'uomo e il bene del paese», per provvedere meglio a esigenze organizzative, spirituali, morali, assistenziali, educative fortemente sentite nella società religiosa e civile? Perchè non fornire una garanzia anche formale e giuridica a quello spazio di libertà riconosciuto necessario affinchè la Chiesa, ogni Chiesa, possa svolgere la sua opera e la sua missione tra i suoi seguaci cittadini della Repubblica?

E questo tanto più nel caso nostro in cui il centro della cristianità cattolica si colloca all'interno del nostro paese ed emerge l'esigenza di un espresso e specifico riconoscimento di garanzie.

Si convenne all'Assemblea costituente che non si poteva — come affermò De Gasperi — «inchiodare i rapporti con la Santa Sede alla definizione del '29». Restava, peraltro, il punto fermo della necessità di un'intesa, che non poteva essere respinta in nome di una concezione distorta della laicità dello Stato.

La laicità dello Stato è qualcosa di fondamentale nella dottrina democratico-cristiana. Soltanto la grande rivoluzione del cristianesimo riuscì a distinguere il potere religioso dal potere civile. Fu l'insegnamento impegnativo del «date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio» a distinguere rigorosamente, senza possibilità di equivoci, lo Stato dalla Chiesa, trattandosi di due entità che hanno natura diversa, come diversi sono i fini che perseguono.

Siamo, dunque, per la distinzione fra Stato e Chiesa; ma la distinzione non significa che l'una società possa ignorare l'altra, proprio perchè sia l'una che l'altra hanno come punto di riferimento comune la persona umana con la sua volontà, la sua intelligenza, le sue passioni e i suoi bisogni.

Questo è vero ancora più oggi, alle soglie degli anni duemila, in cui la nostra comunità nazionale è diventata sempre più una società pluralista, nella quale emergono accanto alle antiche, nuove e varie forme associazionistiche che dominano il panorama politico e sociale, esercitando antiche e nuove forme di potere. Come negare, allora, attraverso l'affermazione di un malinteso concetto di separazione, la complessa organizzazione e la multiforme attività della Chiesa cattolica?

Rispondo a questo quesito con le parole d'un eminente compianto studioso, Orio Giacchi: «A un certo punto» — egli scrive — «questa enorme realtà, se fosse negata fittiziamente, romperebbe gli argini e allora ricomincerebbero le grida contro l'eccessiva presenza della Chiesa. E di qui il ricorrere fatalmente da parte dello Stato (che non possiamo sempre supporre guidato da uomini saggi e responsabili e comprensivi delle realtà spirituali) a privilegia odiosa, a limitazioni per le quali si troverebbe sul piano politico una giustificazione legale».

Lo Stato, dunque, non può essere insensibile di fronte ai valori morali e religiosi. Anzitutto perchè come diceva Guido Gonella (e mi è piaciuto sentirlo citare, con doveroso apprezzamento, dal senatore Bufalini), lo Stato non è una realtà astratta, è una realtà umana e, come tale, implica una disciplina morale e giuridica, oltre che delle azioni individuali, delle azioni sociali. Non vogliamo, certamente, uno Stato nel quale i diritti civili, politici ed economici discendano da una certa professione di fede. Essere laici significa avere il senso dello Stato, ma rientra proprio nel senso dello Stato di porsi di

3 Agosto 1984

fronte al sentimento religioso con comprensione e adeguare la struttura giuridica e la struttura sociale al rispetto di tale sentimento.

I princìpi di libertà e di democrazia consacrati nella Costituzione repubblicana hanno rappresentato il riferimento primo ed essenziale dell'atto di revisione.

Qualcuno potrà osservare che troppa acqua è passata sotto i ponti dal momento in cui è stata solennemente riconosciuta la necessità dell'aggiornamento. Non tutto va visto in chiave critica. Con il progresso dei tempi e, quindi, in armonia con una evoluzione profonda e, sotto molti aspetti, positiva della società italiana, i principi della Costituzione sono calati nella coscienza popolare, arricchendosi di un significato più incisivo.

La stessa maturazione, in termini non soltanto di benessere economico, della nostra società ha finito con il provocare e rendere pressante un'attenta valutazione delle articolazioni nelle quali si esprimevano i Patti lateranensi; e, pertanto, con l'evidenziare la necessità oltre che l'opportunità, di rivedere talune clausole del Concordato.

Proprio il processo evolutivo della nostra società ha contribuito a rendere ancora più consistente l'antinomia fra norme costituzionali e norme concordatarie, tanto in favore quanto in danno, a seconda dei casi, dello Stato o della Chiesa.

Del resto, non può dimenticarsi che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha determinato nella vita della Chiesa l'affermazione di uno spirito nuovo, teso a far prevalere sull'anatema la comprensione verso il prossimo, a ricercare i canali di comunicazione con tutti, anche con chi sia in errore, rispetto ai suoi principi; quindi a impostare più correttamente le relazioni fra Stato e Chiesa, attraverso una definizione concreta e articolata dei diritti e dei doveri delle due società, la civile e la religiosa.

I lavori e l'insegnamento del Concilio contribuirono a far evolvere la società italiana in tutti i suoi elementi, anche in quelli più tradizionali, verso posizioni di maggiore consapevolezza, consapevolezza dei doveri che esistono in una società pluralista ove, accanto ad una realtà di così grande rilievo come quella dei cattolici, ve ne sono altre

rappresentate da cittadini di diversa convinzione ideologica e di diversa fede religiosa.

Per queste motivazioni il partito a cui appartengo ha mantenuto sul tema dell'aggiornamento o della revisione una posizione costante, chiara e conseguente.

Noi, infatti, abbiamo considerato i Patti lateranensi come patti estremamente importanti, che riguardano valori essenziali della nostra coscienza cristiana; non ne abbiamo, d'altra parte, trascurato il carattere di accordi internazionali, e, quindi, suscettibili, come tutti gli accordi, di essere modificati, rivisti o aggiornati.

Abbiamo sempre ritenuto che il sistema di revisione previsto dall'articolo 7 della Costituzione deve essere considerato nella sua integralità e, quindi, tenendo anche ben presente la procedura consensuale che esso contempla, l'unica procedura ammissibile in un ordinamento basato sul principio pattizio.

Il nostro obiettivo, dunque, è stato quello di rendere il Concordato, attraverso le necessarie modificazioni (consensuali, vaste e profonde), rispondente, da un lato, alle trasformazioni intervenute e, in primo luogo, come ho detto, ai principi sanciti dalla nuova Costituzione italiana; e, dall'altro lato, in linea con gli sviluppi promossi dalla Chiesa con il Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti tra Chiesa e comunità politica.

Si è trattato di trasformare, senatore La Valle, i cosiddetti «patti di unione» del passato in nuovi «patti di libertà e di cooperazione», secondo quanto suggerito dall'evoluzione del pensiero politico, dalla maturazione civile e in particolare dalla stessa costituzione pastorale *Gaudium et spes* del Concilio, nella quale si afferma, tra l'altro, che «la Chiesa non pone la sua speranza nei privilegi offertile dall'autorità civile. Anzi essa rinuncerà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti ove constatasse che il loro uso possa far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni».

Un compito così vasto, così impegnativo richiedeva un lungo lavoro. La lunga gestazione ha permesso di affinare e perfezionare il nuovo strumento concordatario e di farne un modello — uno «strumento di concordia,

3 Agosto 1984

non di privilegio», come lo ha definito lo stesso cardinale Casaroli, che ha già destato attenzione e interesse anche in vari paesi stranieri.

Nel lungo iter che doveva portare alla revisione del Concordato si possono distinguere due fasi: una prima — che potremmo chiamare prenegoziale — apertasi nel 1965, allorchè gli onorevoli Mauro Ferri e Lelio Basso posero alla Camera il problema della revisione bilaterale dei Patti lateranensi; una seconda — propriamente negoziale — che si apre nell'ottobre del 1976, con la nomina da parte dell'allora Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, di una delegazione, presieduta dall'onorevole Gonella, incaricata di negoziare con la Santa Sede.

Non mi dilungherò su queste vicende. Del resto ne hanno parlato dettagliatamente il presidente Craxi nel gennaio scorso e il relatore senatore Salvi nella sua puntuale e intelligente relazione; ne riferisce ampiamente il bel volume che ci è stato distribuito e rimane in proposito fondamentale il testo pregevole, edito da Le Monnier nel 1976, ad opera del senatore Spadolini.

Desidero solo ricordare l'importanza delle iniziative del primo Governo Rumor e del Governo Colombo e sottolineare che fu Aldo Moro — con le sue qualità di paziente negoziatore e le sue doti di sano equilibrio — a tenere aperta la via del dialogo nel momento delicato che seguì l'approvazione della legge 1º dicembre 1970 sul divorzio. E intendo soprattutto rilevare come il Parlamento abbia svolto un ruolo essenziale nel contribuire a definire, nel rispetto delle competenze dell'Esecutivo, i diversi aspetti oggetto del negoziato. Ma è necessario chiarire il senso delle nostre discussioni parlamentari.

Non si trattava, attraverso la revisione del Concordato e il contrasto con le tesi degli abrogazionisti, di conseguire la difesa della libertà religiosa in Italia. Quest'ultima, infatti — e anche qui mi pare che il senatore Bufalini sia stato preciso — è garantita innanzitutto dalla Costituzione indipendentemente dal Concordato. Ciò che volevamo, invece, era la conferma della nostra convinzione che gli adattamenti ai Patti lateranensi

suggeriti dal mutato clima politico del paese e l'implicita riaffermazione della validità della formula concordataria miravano, come mirano, in primo luogo a togliere ogni equivoco alla pace religiosa in Italia.

La conclusione a cui si giunse a larghissima maggioranza è che non si trattava tanto di discutere sul sì o sul no al Concordato, quanto sul suo contenuto. Si ritenne, cioè, opportuna la revisione del Concordato del 1929, aggiornandolo secondo la procedura dell'intesa reciproca. Da parte sua il Governo prese davanti al Parlamento l'impegno di riferire sui risultati delle trattative con la Santa Sede prima di ogni conclusione delle trattative stesse.

Si pose così termine, per usare ancora l'acuta espressione dell'onorevole Andreotti, «alla troppo lunga stagione degli studi e degli impegni» per entrare in una fase dinamica caratterizzata dalla elaborazione di schemi o bozze successive di modificazioni del Concordato.

Il ruolo del Parlamento venne ulteriormente riconosciuto nelle dichiarazioni programmatiche sia del primo che del secondo Governo Cossiga (agosto 1979, aprile 1980), nelle quali veniva ribadita l'intenzione dell'Esecutivo di sviluppre i lavori per la revisione del Concordato, tenendo conto di tutti i dibattiti svoltisi nel Parlamento.

Nel periodo dei suoi due Governi il Presidente Spadolini fece predisporre da un gruppo di esperti, presieduti dal professor Caianiello, un approfondito parere sulla questione. Seguì così nell'aprile 1983 una ulteriore bozza, cosiddetta «sesta», che fu presentata al presidente Fanfani.

Al momento di assumere la guida dell'attuale Governo, il Presidente del Consiglio, onorevole Craxi, si è trovato dunque di fronte ai successivi progetti di revisione i quali, pure partendo dalle medesime esigenze di emendamento e di armonizzazione costituzionale del testo concordatario, si differenzia per alcune soluzioni.

Nei dibattiti parlamentari del 25, 26 e 27 gennaio 1984 il Presidente Craxi forniva un ampio rendiconto dei principi fondamentali sulla cui base il Governo riteneva possibile concludere la lunga vicenda. Le posizioni del

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Agosto 1984

nostro Gruppo furono allora illustrate con due notevoli interventi del compianto senatore Bisaglia e del senatore Scoppola, che interverrà con la sua approfondita competenza anche in questo dibattito a proposito del tema della scuola.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolato dell'Accordo di revisione riproduce l'impostazione e i principi ispiratori che hanno guidato il negoziato sia sotto l'aspetto strutturale, che sostanziale, che formale.

Siamo essenzialmente di fronte a una novazione, che intende garantire una continuità tra vecchio e nuovo e contestualmente vuole assicurare, proiettandosi nel futuro, un sufficiente margine di flessibilità ed adattabilità alle mutevoli esigenze che sviluppo civile e religioso determinano nel tempo.

Così, una volta ancorati i rapporti tra Stato e Chiesa ai principi di indipendenza, sovranità e collaborazione, singole questioni, quali a esempio le festività religiose, l'assistenza spirituale nelle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio artistico e religioso, sono soggette a specifiche intese *ad hoc*, senza cristallizzare ciò che potrebbe consensualmente nel tempo non essere più ritenuto conforme alla realtà, e senza confondere in un'unica presentazione principi basilari e norme di attuazione.

Ciò significa che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica hanno convenuto che fosse necessario e opportuno distinguere tra una rigida definizione dei grandi principi e una elastica visione delle specifiche tematiche più direttamente soggette al mutare delle circostanze.

Sul piano strutturale, l'Accordo di revisione presenta una nuova e originale maniera di aggregare la materia pattizia, suddividendo la normativa tra un testo in cui sono fissati i principi che regolano i rapporti tra gli ordinamenti dello Stato e della Chiesa e individuati i capisaldi sui quali costruire il sistema dei loro rapporti nelle «materie miste» (specie in tema di matrimonio e d'insegnamento religioso); e un protocollo addizionale che contiene le opportune precisazioni sui punti specifici nonchè disposizioni di carattere interpretativo.

Questo laborioso processo negoziale ha permesso di addivenire compiutamente, attraverso il superamento del vecchio concetto laicista della separazione, alla definizione di quella che si suole chiamare una sana cooperatio. L'articolo 1 già citato dai precedenti oratori (mi esimo dal leggerlo) esemplarmente e sinteticamente racchiude in sè una simile filosofia, paritaria perchè fondata sulla distinzione tra il temporale e lo spirituale, e costruttiva perchè ispirata al principio della collaborazione reciproca.

Le cosiddette materie miste, nelle quali cioè sono presenti sia elementi temporali che spirituali, lungi dall'essere ristrette alle tradizionali tematiche spesso storicamente oggetto di conflitto e di ricorrente motivazione dei tradizionali concordati vanno individuate, anzitutto, quale momento di coordinamento e di raccordo normativo di due realtà e, secondarimente, quale terreno su cui poter far congiungere per il bene delle collettività — laddove ritenuto opportuno — l'azione e le energie dello Stato e della Chiesa.

Al suo giusto posto, cioè nel protocollo addizionale, troviamo l'affermazione punto primo, per la quale «si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano». Collocazione questa, nell'economia dell'Accordo di revisione, pienamente corretta. Al tempo stesso tutta l'ispirazione del nuovo Accordo dimostra la sollecitudine dello Stato per le esigenze religiose e spirituali del cittadino e della Chiesa. Le varie confessioni religiose, con l'Accordo di revisione del Concordato e con le intese già predisposte o in fase di avanzato negoziato si trovano così oggi, in perfetta sintonia e rispondenza con le norme costituzionali, in un clima di reale e piena libertà di espressione singola e collettiva.

Lo Stato italiano non fa una scelta di fede: se la facesse ci ritroveremmo nel cosiddetto Stato etico che non potrebbe che essere uno Stato totalitario. Ma giustamente riconosce la rilevanza sociale e istituzionale del fenomeno religioso nella comunità civile, anzi lo tutela, lo rispetta e getta le basi — nella fattispecie per quanto riguarda la fede cattolica — per un armonioso rapporto istituzionale di collaborazione con la Chiesa. Que-

3 Agosto 1984

st'ultima vede infine riconosciuta una piena autonomia di missione e di organizzazione, aliena dal confessionismo, cioè da quelle vestigia giurisdizionalistiche ancora presenti nel vecchio Concordato.

In proposito l'agile impostazione sia di principio che lessicale concretata in questa formula dell'Accordo di revisione — che oserei definire neoconcordataria, per sottolineare come trattasi di un Concordato moderno frutto della lezione del Concilio Vaticano II, improntato alla libertà e cooperazione — si trova confermata negli articoli 2 e 3, i quali definiscono l'ampia latitudine della missione della Chiesa e della libera autodeterminazione della sua organizzazione.

Va poi sottolineata la modernità, anche rispetto alle legislazioni di altri paesi, dell'articolo 3, laddove si afferma che la circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica e che la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica.

Per l'articolo 7 prendiamo atto, onorevole Amato, di quanto ella ci ha detto ieri e cioè che la nostra discussione di oggi ha per oggetto il testo del Concordato come risulta agli atti della presentazione governativa. Abbiamo discusso ieri — e in proposito è stato puntuale ed efficace il collega Ruffilli - dell'attuazione del comma 6 dell'articolo 7 e ne discuteremo ancora quando verranno in Parlamento - stamattina l'ha ricordato il senatore Mancino — i disegni di legge da lei ieri preannunciati. Peraltro, desidero fin d'ora sottolineare un punto che resta oggi e che sarà domani per noi fondamentale: la salvaguardia, anzi la valorizzazione della giusta libertà della comunità ecclesiale cattolica nello spirito del Concilio Vaticano II.

In materia matrimoniale, con l'articolo 8, viene sanzionata l'ottica della libertà e della responsabilità personale con il rilievo della libera scelta dei cittadini che contraggono matrimonio, secondo le norme del diritto canonico, con il mantenimento della giurisdizione ecclesiastica per i matrimoni concordatari.

Al riguardo, mi riferisco al parere della nostra Commissione affari costituzionali che recita: «Il testo del nuovo Concordato non suffraga l'ipotesi che, sull'accertamento della nullità del matrimonio concordatario, ci sia concorrenza alternativa della giurisdizione ecclesiastica e della giuridizione nazionale: si ritiene peraltro di dover valutare i maggiori poteri che il nuovo Concordato attribuisce al giudice italiano nell'ambito del procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica». Nel momento in cui si ribadisce il criterio della delibabilità, sia pure in base ai più rigorosi meccanismi di valutazione già riconosciuti dalla Corte costituzionale, ovviamente si ribadisce anche il valore esclusivo della giurisdizione rispetto alla quale si imposta il giudizio di delibazione.

Sulla base dei principi di libertà ed uguaglianza, l'articolo 9 disciplina la scuola cattolica e l'insegnamento religioso. In particolare, nel primo comma viene ribadita la libertà per la Chiesa di istituire scuole di ogni ordine e grado e, nel secondo comma, riconoscendo il valore della cultura religiosa - e a questo proposito non sono d'accordo con il senatore Bufalini quando dice che è un passo avanti avere tolto le ragioni morali negli eventuali dissensi nella nomina degli insegnanti delle scuole cattoliche. Penso che questo sia un problema che dovrà essere riesaminato — è riconfermato l'impegno ma ne parlerà certamente stasera il senatore Scoppola — dello Stato ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie. A tale riguardo, all'attuale diritto all'esonero si sostituisce il principio del diritto di scegliere di avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

Vengono così soddisfatte esigenze di pluralismo e di libertà, secondo il dettato dell'articolo 33 della Costituzione, nonchè le esigenze in ordine alla responsabilità educativa dei genitori, alla luce anche dell'articolo 30 della Costituzione. Fondamentale rimane poi per l'insegnamento della religione cattolica la valorizzazione delle scelte nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori. Assemblea - Resoconto stenografico

3 Agosto 1984

La filosofia di questi due importanti articoli, matrimonio e scuola, va interpretata, a
mio parere, nella tendenza a ricondurre nella
persona umana la libera determinazione di
opzioni in passato ricollegate a livelli collettivi. Questo rimettere la libertà di scelta
religiosa nelle mani della persona, e pressochè unicamente di essa, può indubbiamente
comportare il pericolo di un indifferentismo
assoluto, di quello Stato senz'anima la cui
immagine fatiscente è purtroppo spesso
davanti ai nostri occhi.

Ma appunto il nodo che il nostro tempo deve risolvere è attuare questo tipo di libertà di scelta religiosa e insieme far sì che la società organizzata si senta responsabile del suo presente e del suo avvenire.

Riecheggia ancora una volta l'enunciazione di libertà che Gonella, sin dal 1946, ebbe a ribadire con lapidaria semplicità, affermando che «la religione ha bisogno di libertà e la libertà ha bisogno di religione».

A questa libertà delle coscienze i cattolici sono giunti dopo una viva partecipazione di lotta: una lotta all'interno del mondo cattolico, negli anni trenta, quando si discutevano le affascinanti intuizioni di Jacques Maritain; una lotta secolare all'esterno contro quegli anticlericali che erano animati da uno spirito di crociata più dogmatico nell'immanente di quanto lo siano nella trascendenza i dogmi della teologia cattolica.

Chi vi parla, essendo fra i pochi che siedono in questa Aula nati alle soglie del primo conflitto mondiale, porta in sè, per nulla sbiadito, il ricordo di un'epoca amara in cui ancora sussisteva lo storico steccato fra guelfi e ghibellini!

Ho avuto perciò modo di risentire le spiacevoli, spesso drammatiche conseguenze, del separatismo laicista in Italia e non posso non vedere con sollievo ogni atto che si ascriva come contributo attivo al superamento della situazione di allora. Senatore La Valle, lei che credo intenda essere ancora cattolico convinto, non può non considerare positivo questo aspetto, come tale lo considerano tutti coloro che si sentono veramente cattolici oggi. E la larghissima maggioranza, aldilà di quella governativa e aldilà di quella realizzata nella primavera del 1947 alla

Costituente (e questo è suo merito, onorevole presidente Craxi), è prova che di una reale, vasta e profonda evoluzione si tratta, del concretamento su questo delicato e fondamentale problema di una radicata e sincera concordia nazionale negli spiriti e nelle coscienze.

Non bisogna dimenticare che l'unità nazionale fu soltanto formale e non sostanziale fino alla prima guerra mondiale, che per tanti uomini della generazione prima della nostra fu sentita — non so quanto giustamente, comunque con grande buona fede — come quarta guerra d'indipendenza.

Perciò mi piace concludere il mio intervento ricordando come questo problema abbia trovato sensibile fino alla sofferenza un italiano illustre, troppo spesso dimenticato, che mi onoro di considerare mio grande maestro: padre Semeria.

Perchè questo ricordo? Perchè il suo insegnamento travalica la sua vita e la sua morte ed è ancora vivo e attuale in questa ora di storica importanza per la stipulazione di un accordo di sana cooperatio fra la nostra Repubblica, democratica e autentica espressione del popolo italiano, e la Chiesa cattolica.

Perchè negli anni duri del 1915 e del 1917, ma anche prima e dopo di essi, padre Semeria con la sua dottrina, la sua vita e il suo esempio, insegnò a tutti gli italiani che si può essere buoni italiani essendo buoni cattolici e ai cattolici in particolare insegnò che si poteva essere buoni cattolici essendo buoni italiani. (Vivi applausi dal centro, dal centrosinistra e dalla sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gozzini. Ne ha facoltà.

GOZZINI. A chiarezza e a brevità, signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori ministri, colleghi (dico a brevità per non dover raddoppiare ex articolo 109 del nostro Regolamento le dichiarazioni di voto), anticipo subito che il mio voto sarà favorevole al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Lo sarà per coerenza con quanto dissi nel nostro dibattito di gennaio, in

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

quanto il testo firmato successivamente al 18 febbraio non comporta difformità rilevanti dai principi che ci erano stati esposti da lei, signor Presidente del Consiglio, anche se permangono le riserve e i dubbi in quella occasione espressi.

Il mio voto sarà favorevole, in secondo luogo, perchè la relazione della commissione paritetica credo introduca nei rapporti tra Chiesa e Stato elementi di novità positivi e di grande interesse; inoltre perchè credo che il complesso dell'operazione — testo dell'accordo, legge dello Stato che tradurrà e intro-

durrà nel nostro ordinamento i risultati dell'opera della commissione mista; nè va trascurato il provvedimento, che da ieri è legge dello Stato italiano, che recepisce l'Intesa con la Tavola valdese — apra possibilità di cooperazione a livello di Chiesa nazionale italiana, di cui il Concordato con la Santa Sede costituisce il quadro, che a me appaiono, almeno potenzialmente, più feconde che non le rivendicazioni separatiste o confessionaliste e le delimitazioni avare e contestative di spazio reciproco, volte più al passato che al futuro.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue GOZZINI). Certo non mi nascondo affatto i pericoli stamattina segnalati dal collega La Valle: i pericoli di una situazione polacca, di una Chiesa la cui immagine diventa quella di una grande corporazione in questa società estremamente frantumata e corporativizzata, i pericoli di sviluppi neocostantiniani. Credo però che il collega La Valle, come egli stesso del resto ha ammesso, accentui questo pericolo, come io potrò accentuare le potenzialità positive che mi pare di scorgere. Forse ho più fiducia di lui nei nostri vescovi e nella evoluzione della Conferenza episcopale italiana.

Cercherò di non ripetere le cose che ho già detto a gennaio. Desidero peraltro ribadire subito che la sua firma di socialista sull'Accordo del 18 febbraio, signor Presidente, segna, da parte del suo partito, il superamento di una opposizione di principio all'articolo 7 della Costituzione, ma segna anche da parte della Santa Sede — ne è in un certo senso il simbolo - il superamento dell'esigenza di avere in Italia un retroterra immediatamente e particolarmente protetto attraverso il partito cristiano al Governo. La Repubblica, con questo atto, è riconosciuta e rispettata dalla Santa Sede, qualunque sia il Governo che popolo e Parlamento avranno scelto, eventualmente anche con la Democrazia cristiana all'opposizione e il Partito comunista al Governo. I cattolici ché scelgono Democrazia cristiana, anche per questo atto, esercitano una opzione politica, non un dovere di coscienza per difendere e tutelare i diritti della Chiesa. Del resto lei, signor Ministro degli esteri, ha scritto proprio questo in anni lontani ed io la citai nel dibattito del 1978, allorchè era presidente del Consiglio.

Credo sia dietro le nostre spalle il confessionalismo, ma penso che anche il separatismo, così come ci proviene da una certa tradizione laicista, aprioristica, talvolta settaria, non sia più adeguato alla realtà storica, non solo per gli sviluppi di questa realtà che per brevità non sto a rievocare — del resto se ne è già parlato — ma anche perchè credo sia ormai dietro le nostre spalle anche quella distinzione maritainiana, cara alla nostra generazione, fra temporale e spirituale: se è vero, come è vero, che la Chiesa cattolica (sinodo dei vescovi del 1971) dice che la giustizia, la liberazione da ogni stato di cose oppressivo è parte integrante del Vangelo (quindi anche il temporale è parte integrante del Vangelo) e se dall'altra parte lo Stato, la comunità politica organizzata si trova a dover fronteggiare pericoli assolutamente inediti di robotizzazione dell'uomo, di oppressione tecnologica dell'uomo, di riduzione dell'uomo ad una sola dimensione, secondo l'immagine famosa.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

Ecco quindi in che senso a me interessano profondamente, al di là delle giuste, necessarie questioni di tipo giuridico e costituzionale, le prospettive di collaborazione fra Chiesa italiana ed istituzioni pubbliche.

Desidero ricordare che quel numero 76 della Gaudium et spes, così citata perchè recepisce la formula della nostra Costituzione (ciascuno nel suo ordine indipendente e sovrano) e perchè contiene il famoso passo sulla Chiesa che rinuncia ai privilegi, ne contiene anche un altro, che forse sarebbe bene leggere interamente, nel quale comunque si parla di sana cooperazione fra la Chiesa e la comunità politica, anche qui, in un certo senso, superando quella distinzione maritainiana fra temporale e spirituale che — bisogna dirlo con chiarezza — ha fatto il suo tempo.

Allora la prospettiva di allargamento concordatario che allarma, giustamente, tanti giuristi, la prospettiva di ulteriori intese va collocata, da un lato, nella visione, certo, di leggi non tutte concordatarie, sottratte alla sovranità statale e parlamentare, e nella ricerca di instaurare di un clima suscettibile di essere fecondo di collaborazione concreta, pratica nella realtà e, d'altro lato, nella considerazione che lo Stato riconosce le comunità religiose non soltanto per il loro diritto costituzionale ma anche perchè possono contribuire a formare i cittadini al rispetto ed alla pratica di valori morali che sono comuni al Vangelo e alla nostra Costituzione repubblicana: alludo in modo particolare ai doveri di solidarietà in un tempo che vede questi valori, sotto molteplici aspetti, minacciati, inariditi, vanificati. Nel mio intervento del 1978 mi trattenni a lungo su questo tema e quindi non intendo ritornarci su. Dirò soltanto che lo Stato laico sa ormai di non essere la fonte originaria di tutti i valori e quindi non può restare indifferente a quanto può venire dalla fede cristiana, nelle sue molteplici famiglie, confessioni, chiese, al servizio del tessuto civile e della ricostruzione e dell'arricchimento dello stesso, ai fini di resistere nei confronti di quelle minacce inedite dalle quali, così come dalla guerra nucleare, siamo posti in pericolo.

In questo senso bisogna rendersi conto che il complesso dell'operazione è condizionato dalle novità intervenute nella struttura della controparte: il codice di diritto canonico da un lato e l'istituzione della Conferenza episcopale italiana, che prima del Concilio non esisteva, dall'altro. Il nostro vero interlocutore su questo piano è ormai la Chiesa italiana, come Conferenza episcopale italiana, molto più della Santa Sede: questa è una novità profonda che abbiamo cominciato a rilevare e che è largamente ancora da sperimentare. Ci avviamo, infatti, su strade inedite.

La Conferenza episcopale italiana ha avuto un ruolo marginale, che ha dato luogo anche felpatamente come è costume ecclesiastico, a qualche accenno polemico fino al febbraio di quest'anno (il cardinale Ballestrero, suo presidente, disse una volta che ne sapeva poco più di quanto ne scrivevano i giornali), ma certo non irrilevante se, come è pubblicamente noto, la clausola dell'articolo 1 del Concordato, relativa proprio alla reciproca collaborazione, si deve alla CEI. E nella dichiarazione del 18 febbraio - lo ha ricordato il senatore La Valle questa mattina -vi è un paragrafo in cui si parla di «obiettivi limiti» del Concordato, fuori del quale restano tutte le molte materie indicate. Non credo di dover interpretare quel passo come una rivendicazione della Conferenza episcopale italiana intesa a dar luogo a leggi per ciascuna di quelle materie. Vorrei ricordare Mazzolari che nel 1931 scrisse: «Io al Concordato del 1929 non ci appulcro proprio nulla». E mi pare che anche la Conferenza episcopale italiana abbia detto, per bocca ufficiale del suo documento, di dare un'importanza relativa al Concordato nel senso che resta tutto un altro terreno, che è quello del suo impegno nella società, sul quale intende incontrare lo Stato e le strutture pubbliche.

Pertanto credo che il futuro di questa operazione complessa sia soprattutto nelle mani dei vescovi, da una parte, e dei poteri locali, dall'altra. Vorrei portare un esempio limite, proprio nel campo più recentemente conflituale: quello dell'aborto, dove vi sono valori

3 Agosto 1984

che premono, sia pure in forme diverse, alla Chiesa e allo Stato. Se i vescovi e la Chiesa italiana, anzichè la lotta frontale contro la legge, scegliessero la strada della cooperazione — senza terrorismi religiosi — nelle strutture pubbliche finalizzate alla prevenzione e alla dissuasione, certo aiuterebbero lo Stato ad attuare il principio dell'articolo 1 della legge n. 194 (secondo il quale l'aborto non è un mezzo di controllo delle nascite), che nella realtà è purtroppo disatteso come risulta dalle relazioni dei ministri. Una Chiesa che attribuisse - ed io credo ve ne siano le premesse — più valore a tale azione diffusa, che alle leggi, azione estremamente feconda sul piano sociale, una Chiesa che progressivamente acquisisse quella grande parola di papa Giovanni XXIII, pronunciata sul letto di morte, una Chiesa che non si preoccupasse più tanto dei suoi diritti quanto dell'uomo dimostrerebbe davvero che non è il Vangelo a cambiare, ma siamo noi che lo leggiamo più a fondo.

In relazione alla commissione mista, pur non essendo ciò strettamente legato all'oggetto della nostra discussione, credo che l'apporto della CEI sia stato molto rilevante nelle persone del suo presidente, cardinale Ballestrero, e del cardinale Martini, strettamente legato al vescovo Nicora che copresiedeva insieme al professor Margiotta la commissione mista. Vi era un grande pessimismo sia sul tempo (sei mesi soli, quando tanti anni non erano bastati), sia sui risultati, ed invece quel pessimismo è stato smentito per quel che riguarda il tempo come fatto oggettivo - penso che la scadenza del 18 agosto sarà mantenuta — anche per la stesura delle norme.

Per quanto riguarda i risultati, a mio giudizio, credo siano da considerare — come ho detto — positivi. Siamo di fronte ad un vero e proprio salto di qualità (la «Civiltà cattolica» lo auspicava a conclusione del suo commento alla firma del Concordato), non c'è alcun congelamento o travestimento del vecchio, ma una trasformazione in radice di tutta la materia. Di tale trasformazione bisogna rendersi conto. Aveva un suo caposaldo irrinunciabile e non trascurabile nel nuovo codice di diritto canonico: se avessi tempo leggerei il canone 1272 e il canone 1274. La

Chiesa con questi due canoni ha abolito il regime beneficiario che durava dal IX secolo, come rileva la relazione della commissione paritetica e ha stabilito che, paulatim deferatur, a poco per volta i beni ecclesiastici siano trasferiti agli istituti per il sostentamento del clero a livello diocesano o interdiocesano. Questi istituti dunque non sono invenzione della commissione mista (come anche questa mattina si legge su qualche giornale). Onorevole Amato, se fosse stata fatta — e qui concordo con la questione sospensiva del collega La Valle — una discussione contestuale o fosse già pubblicata sui giornali la legge, oggi certe interpretazioni assolutamente falsificanti — magari in buona fede sui giornali non ci sarebbero state. Questo sfalsamento dei tempi provoca, in un paese dove vige la libertà di stampa, polemiche e distorsioni che si potrebbero evitare.

La funzione della congrua era completamente finita e non è lo Stato che l'ha abolita, ma la Chiesa, perchè ne ha fatto mancare la condizione strutturale. Va tenuto presente questo aspetto nel giudicare l'operato della commissione paritetica.

C'è un altro fatto non giuridico, ma espressione di intenzioni o di propositi da parte della Conferenza episcopale italiana e mi limiterò a leggere un brevissimo passo di un documento del 1977 della CEI, un documento ufficiale in cui si parlava «di procedere verso una impostazione comunitaria dei problemi economici del clero e degli enti ecclesiastici, con il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti i membri della comunità cristiana perchè è tutt'altro che assurdo pensare ad un domani, anzi sarebbe sapiente prevederlo e prepararvisi, cogliendo l'occasione per un forte recupero dello spirito cristiano, in cui gli attuali contributi e facilitazioni statali potrebbero anche cessare». È in queste due prospettive — il nuovo codice canonico e questa intenzione, o programma comunitario dal punto di vista economico nell'ambito ecclesiastico — che bisogna porre l'accordo raggiunto.

Va riconosciuto che la CEI non è più garantita dallo Stato, come ora è garantito il clero nel senso che i parroci possono andare il 27 di ogni mese alla Banca d'Italia, alla tesoreria per riscuotere la congrua: poca,

3 Agosto 1984

miserrima, perchè al massimo si tratta di 617.000 lire, però sicura. Ora invece tutto sarà nelle mani del vescovo. La CEI in qualche misura accetta di mettere alla prova la sua affermazione contenuta nella dichiarazione del 18 febbraio secondo la quale «la religione cattolica è largamente radicata, per la forza del Vangelo, nella nostra società», accetta la libertà di dare o non dare alla Chiesa riconosciuta ai contribuenti. In questo senso si può anche dire che si autofinanzia. Credo si possa interpretare — e mi auguro che le norme di legge confermeranno quanto si deduce in maniera necessaria dalla relazione della commissione mista - che domani il cattolico potrà essere totalmente libero di scegliere lo Stato, in quelle destinazioni sociali o umanitarie, anzichè la Chiesa, dicendo pubblicamente - se è un uomo responsabile e leale — che non gli sta bene il modo in cui i suoi vescovi amministrano i beni. Il che hon è certo un problema di fede. Viceversa un non credente potrà dare il suo contributo, scegliere nelle dichiarazioni dei redditi, in quella riga dove probabilmente ci saranno due caselle (Stato e Chiesa), la Chiesa se gli piacerà di più l'amministrazione del denaro fatta, per esempio, dalla Charitas che non dallo Stato.

Apro una parentesi sul principio della deducibilità ai fini dell'IRPEF dei contributi alla Chiesa. Saluto con grande favore questa innovazione perchè nell'ambito della riforma fiscale, sarebbe opportuno che cominciassimo a riflettere seriamente su questo istituto, presente in altri paesi con un sistema fiscale molto più efficiente del nostro, della deducibilità dei contributi a fondazioni culturali o a scopo umanitario, ma anche per prestazioni professionali di interesse pubblico (penso, ministro Martinazzoli, al gratuito patrocinio nel nuovo processo penale: deduzioni fiscali anzichè compensi che assai probabilmente lo Stato italiano non sarà mai in grado di dare).

È stato sollevato, anche sui giornali di stamane, il problema della tutela del basso clero. Certo, il basso clero si sente allarmato di non avere più la garanzia dello Stato in quel minimo assegno di congrua. Infatti i vescovi certo non sono abituati a fare gli amministratori e potrebbe darsi che, nella massima buona fede, abituati in gran parte ad una vita molto modesta, essi preferiscano spendere i soldi per costruire nuove chiese anzichè per dare «congruo e dignitoso sostentamento» al clero. È un timore legittimo. In proposito mi pare che lo Stato abbia superato le vecchie frontiere del giurisdizionalismo, in quanto si prevede tutta una serie di garanzie che per brevità non richiamo. Un rischio c'è perchè i vescovi hanno un mezzo di più per controllare e per comprimere nella loro libertà di pensiero i «preti scomodi», di cui tanti esempi abbiamo avuto negli ultimi decenni. Cercare di evitare questo pericolo, però, sarà compito dei fedeli, dei credenti, dei membri della Chiesa, non certo del Parlamento e dello Stato italiano.

Quest'ultimo otterrà dei benefici non solo per la chiusura di molti uffici del Ministero dell'interno, non solo perchè non dovrà più tenere la complicatissima contabilità relativa a 28-30.000 unità destinatarie delle congrue, ma anche perchè il Parlamento non avrà più quello stillicidio di leggine di proroga, dei supplementi di congrua che non era una cosa molto dignitosa, tanto più che vi si faceva riferimento a una revisione del catasto, che ci sarà chissà quando.

Vorrei far notare che il canone 1274 del codice di diritto canonico parla di *massa communis* dei beni e quindi verrà messo alla prova l'Accordo con lo Stato italiano, che in un certo senso diventa uno stimolo — in qualche modo coattivo — nei confronti della Chiesa ad attuare questa socializzazione, questa gestione autenticamente comunitaria che era, si è visto, nei propositi della CEI.

Un piccolo problema è stato sollevato in questi giorni (vedremo cosa dirà la legge) cioè il problema di chi nella dichiarazione dei redditi ometta la scelta. Cosa succederà? La relativa somma di quello andrà alla Chiesa o allo Stato? Questo particolare andrà studiato meglio, visto che nella relazione non se ne fa parola.

Intervengo brevemente su alcuni argomenti particolari, riferendomi sempre a quanto ho già avuto occasione di dire in quest'Aula il 25 gennaio.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

Per quanto riguarda il matrimonio, il secondo comma dell'articolo 8, al punto 2, credo vada interpretato nel senso che, per le decisioni sui provvedimenti economici riguardo ai coniugi il cui matrimonio è stato dichiarato nullo, con questa formula si prevede già una possibilità di appello, quindi un doppio grado. Direi che questa è l'interpretazione migliore, visto quanto dice la relazione del Governo a pagina 5, però bisognerà chiarirlo e vedere se invece non sarà necessaria una legge autonoma che dia ai coniugi, il cui matrimonio sia dichiarato nullo, la possibilità del doppio grado.

Occorre anche ricordare che attualmente i coniugi concordatari che intendono sciogliere il loro matrimonio hanno un preciso incentivo temporale ad adire i tribunali ecclesiastici, anche se non sono credenti, anzichè quelli civili, in quanto possono ottenere la nullità in un anno-un anno e mezzo, se non ci sono le due sentenze conformi, un pò di più se occorre il giudizio della Sacra Rota, mentre invece civilmente occorrono ben più di sette anni. Credo che i disegni di legge di cui abbiamo già cominciato in Commissione giustizia la discussione, con l'approfondita relazione del collega Lipari, da questo punto di vista, cioè dell'abbreviazione dei famosi cinque anni dalla separazione, possano trovare un largo consenso, non solo in base all'esperienza, ma anche sulla spinta di questa sorta di «concorrenza» dei tribunali ecclesiastici.

La questione dell'ultimo comma di quell'articolo, cioè il ribadimento del carattere sacramentale del matrimonio da parte della Chiesa: lo Stato accoglie e riconosce un'esigenza della Chiesa pressochè ovvia, perchè essa non abdica certo a un fondamento della sua dottrina. Ma poichè lo Stato non protegge più il carattere di indissolubilità del matrimonio-sacramento, in quanto la sua legge prevede il divorzio, credo sia la Chiesa stessa che attraverso questa riaffermazione richiami se stessa in un certo senso, anche in un atto internazionale, ad una maggiore responsabilità, ad una più intensa opera di educazione, diciamo pure di catechesi, dei giovani e delle coppie ai fini della stabilità di un vincolo matrimoniale, stabilità che è anche — notiamo bene — interesse dello Stato. Certo, lo spazio autentico e originario della Chiesa è quello delle coscienze non quello giuridico delle leggi, ma la collaborazione, la cooperazione, la convergenza tra coscienza e legge è indubbiamente una condizione ottimale.

Sulla scuola non ho che da ribadire le riserve — e sono quelle più forti sull'Accordo — espresse in gennaio. Credo ci sia stata una sorta di compromesso a mezza strada, un duplice cedimento: la Chiesa ha rinunciato all'obbligatorietà dell'insegnamento della religione pur di mantenere la confessionalità e lo Stato ha rinunciato alla non confessionalità pur di ottenere la facoltatività e abbiamo una soluzione che, se soddisfa una certa visione di principio, apre in concreto molti più problemi di quanti non ne chiuda, come nella discussione sulla scuola superiore si è constatato.

Per quanto mi riguarda sono per la totale deconfessionalizzazione della scuola, secondo l'Intesa con la Tavola valdese in cui si dice che l'educazione alla fede avviene in famiglia e nella comunità religiosa. Non così la pensa la Chiesa cattolica: non c'è dubbio e non me lo nascondo affatto. Certo la religione è un grande fatto culturale e quindi deve rimanere nelle scuole, lasciando aperta qui la questione se debba essere presente in tutte le materie pertinenti o debba costituire una materia a parte: ma senza, a mio giudizio, riserve confessionali.

Credo che la soluzione non sia soddisfacente nemmeno per la CEI sia dal punto di vista integrista di quelli che sono insoddisfatti della facoltatività, sia dal punto di vista della laicità, dal punto di vista cioè di quella parte di cattolici, anche autorevoli ecclesiastici, non integrista e più aperta che vedeva sempre più la religione nella scuola come un insegnamento non di catechesi, non di evangelizzazione ma rivolto a preparare il ragazzo a una scelta libera e responsabile.

Questo accordo va considerato un punto di partenza per arrivare, da un lato, a situazioni analoghe a quelle dell'Intesa con i valdesi (articolo 10) e dall'altro ad un impegno maggiore nella cultura religiosa da parte

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

dello Stato. Vorrei anzi sottolineare, a questo proposito, la carenza delle scienze religiose nelle nostre università rispetto ad altri paesi. Questo mi sembra un punto — anche se l'impegno del Parlamento non può essere altro che un'espressione di intenzioni, data l'autonomia delle università — sul quale dovremmo riflettere. In occasione della riforma della scuola media superiore — che mi auguro arrivi in Aula fra due mesi, secondo la proroga concessa alla 7ª Commissione — si potrà riprendere l'argomento perchè la carenza di scienze religiose nelle università è una mancanza manifesta e plateale nel nostro paese rispetto agli altri paesi europei.

Sul punto 5-b) del protocollo addizionale il Parlamento deve esprimere direttive al Governo proprio per la realizzazione di quanto si riferisce allo stato giuridico degli insegnanti di religione che si sono sindacalizzati e hanno delle giuste rivendicazioni da porre. Anche su questo aspetto non mi soffermo per brevità.

Sulla questione dei cappellani mi sembra che si dimentichi il fatto che esistono — e l'ho sottolineato nel mio intervento di gennaio — delle leggi liberamente e autonomamente assunte da questo Parlamento dal 1961 (anno della legge sui cappellani militari) in poi, leggi che suppongo siano state precedute da intese informali con la Chiesa. Tali leggi, in base all'articolo 11, n. 2, vanno riviste? Penso di no, ma la relazione dice che si provvederà con specifiche intese; che cosa vuol dire? Queste intese ci sono già state, debbo supporre.

Anche qui vorrei notare una cosa proprio nell'ambito dei segni di cambiamento della società e della Chiesa. Si trascurano esperienze recenti quando si fa un sillogismo di questo genere: cappellani stipendiati dallo Stato, quindi integrati, quindi formatori di consenso. Il Ministro della giustizia lo sa, i cappellani di Bad' e Carros, del carcere di Nuoro nell'estate scorsa fecero sciopero, non vollero dire messa per contestare il modo in cui lo Stato gestiva il carcere. Quindi andiamoci piano nell'affermare che in tutte le strutture i cappellani sono persuasori di consenso. Forse domani un analogo discorso si

potrà verificare anche in altri settori, eventualmente anche nelle Forze armate.

Due ultimi argomenti. Il primo, signor Presidente del Consiglio (l'ho già detto ieri e lo ripeterò oggi), è quello che riguarda lo IOR. È un avvenimento molto grave perchè, per lo Stato italiano, doveva essere una condizione alla firma non tanto la definizione transattiva dei 300 miliardi sui 1.200, quanto la definizione di uno status, di una situazione in cui eventi del genere, cioè le connivenze fra l'Istituto opere di religione, banca del Vaticano, come viene chiamata generalmente, e i vari Sindona e Calvi, non si verificassero più. Tutto ciò è stato omesso. Ritengo che connivenze del genere, vere e proprie complicità dell'istituto bancario della Santa Sede, se hanno portato allo Stato un danno di molte centinaia di miliardi recano un danno anche all'immagine della Chiesa e domani potrebbero essere causa di rifiuto, da parte dei cittadini cattolici, di dare il contributo IRPEF alla Chiesa. Valutiamo bene, anche sotto questo punto di vista, le potenzialità contenute in un accordo del genere, perchè la Chiesa che specula sugli strumenti e sui meccanismi della società capitalistica non credo che possa dirsi fedele al Vangelo...

COVATTA. Magari così si comporta bene!

GOZZINI. È questo quello che voglio dire: il cittadino cattolico sarà libero di negare alla Chiesa il suo contributo finanziario. Se questa questione non è entrata nel negoziato concordatario, signor Presidente del Consiglio, voglio esortare ulteriormente il Governo a proseguire nella strada che l'altra sera in quest'Aula il ministro del tesoro Goria, rispondendo ad una interrogazione del senatore Ferrari-Aggradi, ha indicato: quella di un accordo particolare affinchè lo IOR apra una filiale in Italia e quindi sia sottoposto alle leggi italiane. Di questo argomento avrebbe parlato con molto più competenza il collega Riva (già lo aveva affrontato a gennaio) ma, in sua assenza, ne ho voluto almeno accennare.

L'ultima questione molto delicata (riceverò strali da molte parti) è quella che riguarda il

3 Agosto 1984

crocefisso. I vescovi nel documento citato a proposito del radicamento della religione cattolica nella società italiana dicono: «Ne è segno particolarmente caro agli italiani il crocefisso piantato dalla gente alle porte e nelle piazze dei paesi, venerato nelle famiglie e nelle case della sofferenza» — e fin qui io sono totalmente d'accordo - «presente nei luoghi pubblici e dove si cerca giustizia». Oui invece il problema sorge e desidero sollevarlo in questa Aula proprio come credente. Per quanto sia indubbiamente spiacevole e sgradevole, è un nodo al pettine che si porrà prima o poi come si è posto quello del giuramento davanti a Dio nelle aule dei tribunali. Ouest'ultimo stavamo per scioglierlo ma ora c'è la complicazione dei testimoni di Geova che non vogliono giurare perchè il giuramento ha sempre una connotazione ed una risonanza sacra. Il crocefisso nell'aula del tribunale, nell'aula scolastica, nell'aula pubblica per i credenti ha un significato profondamente pregnante dal punto di vista della fede, dal punto di vista teologico, ma per il pubblico di uno Stato pluralista che è presente in quelle aule ha un significato al massimo «crociano» nel senso del «perchè non possiamo non dirci cristiani» del '42. Un segno laico che, nelle aule dei tribunali, nelle aule delle scuole, ricorda le oppressioni e le morti di innocenti inferte da qualunque tipo di tirannide anche religiosa. Purtroppo non sono mancate, nell'esperienza del mondo, le tirannidi religiose, in nome di Dio...

VALITUTTI. Lei crede che faccia piacere ciò ai cattolici?

GOZZINI. Non so se faccia o meno piacere: pongo semplicemente il problema perchè
vi si può anche vedere una degradazione
della pregnanza teologica e della forza di
fede di quel segno, ridotto a emblema laicizzato. Dipende se ci si contenta del crociano
«perchè non possiamo dirci cristiani», e
quindi di una riduzione del cristianesimo a
pura eredità storica, ormai per il Croce,
esaurita. Ma sappiamo che non era, non è
stato così: per i credenti la vitalità della
Chiesa ha una garanzia di tipo diverso, e per
i non credenti ha una sorta di garanzia di

carattere storico nel senso che la Chiesa è l'unica istituzione del mondo che regge da due millenni.

Ho desiderato oggi sollevare questo problema naturalmente in relazione al fatto che con questo accordo non esiste più la religione dello Stato.

Concludo, signor Presidente, anche prima del tempo che mi ero riservato (mi auguro che i colleghi si comportino in maniera analoga) dichiarando che che questa operazione ci porta su strade inedite, che la CEI e lo Stato dovranno sperimentare. Non è solamente una garanzia per la Chiesa ma anche per lo Stato la revisione triennale «per lo meno» dell'accordo della Commissione mista. Un punto di partenza piuttosto che un punto di arrivo dunque. E riprendo una famosa citazione dal cardinale Gibbon fatta da Dossetti alla Costituente, auspicando un tempo nel quale la Chiesa «si accorderà non più con i Parlamenti e con i Governi, ma con le grandi masse popolari». Io credo che tale auspicio non sia contraddetto, ma - è una speranza — addirittura favorito dall'operazione complessa che stiamo per realizzare. (Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara Salute. Ne ha facoltà.

* FERRARA SALUTE. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, dovrebbe essere motivo di riflessione il fatto che questa nostra discussione sulla ratifica degli accordi di Villa Madama si svolga al termine di una settimana nella quale il Senato ha avuto il non gradevole compito di passare in rivista, nel tentativo di risanarle, due tra le più avvilenti e, in grado e forme diversi, pericolose piaghe del nostro sistema politico, amministrativo e civile: l'abusivismo edilizio e la congiura della P2.

Offese alle leggi queste, all'utile pubblico, al costume civile e alla sicurezza nazionale, lasciate per lunghi anni indisturbate, o quasi, a svilupparsi fino al limite dell'irreparabile. Due fallimenti delle speranze antiche e recenti di chi voleva un'altra Italia, due pro-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

ve, purtroppo non le sole, di quanto sia arduo il cammino verso un'Italia finalmente libera da quella mentalità e cultura servile che esaltano la violazione della legge e la tolleranza per la violazione della legge, il disprezzo per le istituzioni e il culto anarchico dell'interesse privato, quasi come simbolo felice di una miserabile e pulcinellesca vitalità nazionale.

Un'Italia questa che sarà vinta un giorno, ma che intanto chiede ancora a noi durezza di spirito, che severamente si pone e ci impegna, consapevoli del rischio della disillusione, in una lotta in cui, in certi momenti, è di conforto soltanto l'eco lontana della parola di Socrate, conversante con i suoi amici nell'ultimo giorno: «la gara è difficile, ma il premio è grande».

Dall'evidenza di un confronto con passaggi così aspri della nostra squallida illegalità nazionale, siamo passati ora ad un esame ed ad una decisione di qualche grandezza.

Possiamo essere grati alla gravosa eccentricità di un calendario dei lavori della nostra Assemblea, colleghi, che ci porta all'ultima ora dell'ultimo giorno dell'ultimo mese, prima delle ferie, provati da dibattiti di argomenti penosi, dall'esito nullo o incerto, ad affrontare il grande tema della ratifica degli accordi del 18 febbraio tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

L'ultimo ricordo di quest'ultimo mese di lavoro ci conforterà con la tenue speranza di non essere stati del tutto indegni di quest'Aula, che in altri tempi, per altro verso più tristi di questi, udì parole e argomenti altissimi: in quest'Aula in cui risuonò — ne dico uno per tutti — la concisa e precisa voce di Benedetto Croce sul tema del Concordato.

Noi repubblicani intendiamo rendere omaggio al tema parlando con spirito di schietta verità. Onorevoli colleghi, non so se e quanto sia diffusa nel paese, anche in quella che si chiama la classe politica, la consapevolezza piena dell'importanza dell'atto di ratifica che ci accingiamo a compiere. Forse non si è fatto abbastanza per rendere partecipe il paese. Forse l'apologetica ha prevalso alquanto, come è nello spirito dei tempi e del momento, sull'informazione e sulla valutazione.

Comunque è certo che si tratta di un atto di importanza primaria in ogni senso. Non ha in sè novità traumatiche. L'Italia vive da cinquantacinque anni in stato concordatario con la Chiesa e da molti più anni — nonostante le forme — in pace con la Chiesa. Nè il suo contenuto è tale da far presa sugli interessi immediati o da superare le tensioni e le passioni vive della crisi tormentosa del nostro paese e del mondo. Non ha nulla di spettacolare.

Eppure è un atto che per la sua natura investe la vita profonda del paese e che per il suo contenuto specifico è tale da ancor più investirla nel futuro. È un atto, onorevoli colleghi, tanto più importante, in quanto, a differenza di molti altri pur rilevantissimi che si contano nel Parlamento, esso è praticamente irreversibile almeno per molto tempo.

Noi già vedemmo che il Concordato del 1929 sopravvisse, anzi uscì rafforzato, seppure attenuato nella pratica man mano che il tempo è trascorso, dalla caduta del fascismo. E ancor oggi sopravvive, sia pure in mutate forme, nel nuovo Accordo. Esso è, seppur non costituzionalizzato, certo fissato nella Costituzione dello Stato repubblicano e in quella parte della Costituzione della cui solidità nessuno dubita e la cui riforma nessuno medita o propone.

La consapevolezza del carattere praticamente irreversibile del rapporto concordatario tra la nostra comunità statale e la Chiesa cattolica è ciò che, con la forza della storia compiuta, costituisce la base della nostra accettazione degli accordi del 1984. Dico nostra, di noi repubblicani, di noi democratici laici, di noi che nel fondo e nell'ideale siamo e restiamo non concordatari e separatisti, ma appunto non abrogazionisti; poichè la linea dell'abrogazione è linea di politica concreta che il nostro rispetto della realtà ci impedisce di scegliere.

Invero un Concordato, e tanto più qui in Italia, è uno di quegli atti in cui, nel compierli, si riversa una tale carica di potenza storica collettiva, si determina in modo così preciso una scelta epocale, che anche chi prima vi si oppose e chi ne dissente idealmente, in nome di un altro e diverso senso

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

del vincolo politico e della libertà morale e religiosa, una volta posto in minoranza dai fatti, avverte (se non è un fanatico chiuso alla comprensione della storia) che non solo è giusto, ma doveroso piegarsi, come ci si piega, ad ogni risultato storico definitivo. Come le coscienze più rigorose del cattolicesimo tradizionale e temporalista finirono lentamente, ma sicuramente, con il piegarsi alla realtà del nuovo Stato nazionale, unitario e liberale, così anche le coscienze più rigorose del laicismo più separatista e più liberale si piegarono e si piegano al nuovo Stato concordatario, che è — così lo si intende — un piegarsi alla storia stessa del nostro paese.

Quel che non si voleva nel 1947 e nel 1948 era impegnare costituzionalmente lo Stato. Era un discorso che riguardava il futuro e la concezione stessa della libertà nel nuovo Stato repubblicano. Ma in realtà lo spirito di solidarietà democratica, su cui si fonda la Repubblica, comprende ora anche l'accettazione della realtà concordataria.

È coerenza col senso profondo della nostra storia ciò che portò Ugo La Malfa nel 1967, insieme a Mauro Ferri e a Benigno Zaccagnini, a proporre quella mozione che sta all'inizio politico e parlamentare del processo che oggi si chiude con questa ratifica. Una proposta che ovviamente implicava l'accettazione del Concordato. E fu altrettanta coerenza quella che portò Oronzo Reale a collaborare nelle successive fasi del lungo travaglio. E ancora la lucida e coerente visione della realtà e delle sue radici è ciò che portò Giovanni Spadolini, prima nello studio, nella cultura e nel pensiero, poi nell'azione politica di Governo, a dare un così alto e complesso contributo al processo di definizione del rinnovamento del Concordato del 1929.

Sarebbe dunque non solo errato, ma addirittura ingenuo affermare che i repubblicani, che La Malfa, Reale e Spadolini abbandonarono o sminuirono il proprio laicismo, dispersero la tradizione separatista. Al contrario sono proprio queste testimonianze, in un partito che ha un certo tipo di storia e di ideali ed in uomini che furono e sono quelli che sono, la riprova che può essere laico accettare il principio e la realtà del Concordato ed è laico lavorare per adeguarla al

rinnovarsi dei tempi e delle esigenze della Repubblica democratica italiana.

Vi sono tempi in cui è in causa il quid e tempi in cui è in causa il quomodo. Laici sono la pazienza, la fede in se stessi, il rispetto di quella realtà che sempre cerca di domarci, che sempre dobbiamo fronteggiare e domare.

Noi repubblicani approviamo gli Accordi che il Presidente del Consiglio, concludendo un processo che per tanta parte porta il sigillo della nostra opera, ha concluso e siglato ed ora porta qui nel Senato della Repubblica nata dall'antifascismo e dalla Resistenza e tuttora vivente di questa sua matrice perchè sia ratificato dal voto. Noi vediamo in quella sigla e in questa ratifica il prevalere degli interessi superiori del paese. Eravamo revisionisti, non abrogazionisti. Abbiamo voluto anche noi la revisione, l'abbiamo portata alla soglia del compimento. Oggi diremo sì e non è questo il terreno su cui mai favoriremo divisioni tra cattolici e laici, fra laici e laici e neppure tra cattolici e cattolici.

Ma lei, onorevole Presidente del Consiglio e voi onorevoli colleghi di altre parti politiche, di quelle più lontane da noi repubblicani nel sentire l'essenza di questi problemi non potete aspettarvi da noi, assieme al pieno e consapevole assenso che diamo, anche un atteggiamento di ipocrisia, di opportunismo che inficierebbe l'onestà del discorso e toglierebbe valore politico e morale alla nostra scelta.

Nel nostro assenso, che è ben altro che passivo, anzi è attivo e partecipe, noi portiamo tutti noi stessi, con il nostro senso dialettico e vigoroso dei rapporti politici, dei valori del pensiero e della vita morale, con il nostro giudizio sulla realtà dell'Italia. Questo nostro assenso ha in sè la forza del dubbio critico, la tensione di preoccupazioni costanti ed ineliminabili, la visione dei problemi dell'oggi e ancor più dei problemi del futuro.

Molte domande restano, costanti ed ineliminabili, molte già si formulano e di gran peso. La verità è che questo Accordo chiude una fase della nostra storia concordataria e porta decisivamente avanti il problema; è un grande progresso in quello che chiude e san-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

cisce. Esso però apre anche una fase nuova ed è soprattutto qui il suo significato reale, è qui il tormento, qui il nostro aguzzare lo sguardo, poichè impegniamo il paese e le generazioni future. Il dovere della chiarezza, dunque, è assoluto.

Onorevoli colleghi, in realtà non è facile comprendere oggi quale sia la reale posizione dello Stato e della Chiesa di fronte all'Accordo concordatario rinnovato, quali problemi reali di tutela, di garanzia, di promozione siano alla base dell'Accordo. Certo sappiamo che l'esigenza di una modificazione del Concordato del 1929 nelle sue origini è chiara: quella di rendere conforme il Concordato allo spirito ed alla natura stessa della Costituzione repubblicana del 1948. Si trattava di eliminare quelle istanze concordatarie che non erano contraddittorie con lo Stato monarchico e col totalitarismo fascista e che altresì non contraddicevano ad una tradizione della Chiesa che accettava elementi di giurisdizionalismo in cambio di forti elementi di confessionalismo e per la quale la riaffermazione del principio del cattolicesimo romano come sola religione dello Stato aveva un valore altissimo; una Chiesa che, in qualche misura, si sentiva congeniale, nel suo autoritarismo ierocratico, ad uno Stato per grazia di Dio ed autoritario, in nome dell'unico interesse nazionale incarnato nell'unico partito. Gli interessi dello Stato fascista nel 1929, già affermato come potere ed in via di definizione istituzionale definitiva, erano chiari. Altresì, benchè assai più complessi, profondi e lontani, erano quelli di una Chiesa che solo venti anni prima aveva perseguitato i modernisti e che viveva ancora sostanzialmente nello spirito del Vaticano I, del Sillabo, dell'infallibilità e della concezione rigorosamente monarchica del papato e — diciamolo — della rivincita sul Risorgimento. Si comprende dunque perchè lo Stato del 1929 si compiacesse di un Concordato del genere. D'altronde si capisce altrettanto bene perchè invece la Democrazia cristiana, che aveva sì voluto l'articolo 7, ma anche gli altri articoli della Costituzione del 1948, e che era nata con questa immagine ed aveva vissuto - benchè contraddittoriamente - l'esperienza dell'autonomia laica dalla Chiesa, si incontrasse con la tradizione laica della democrazia e del socialismo nell'esigenza di aggiornare il Concordato affinchè l'Italia repubblicana potesse sentirlo realmente proprio. Ma non è altrettanto chiara oggi per lo Stato — ed è un problema comprenderla — la definizione in questi Accordi del proprio indipendente e sovrano interesse. Quel che gli Accordi cancellano è molto ed è di estrema importanza; ma essi hanno uno spirito positivo, oltre che di negazione di una realtà superata ed inaccettabile.

D'altronde, è chiaro che i contraenti sono due, di natura radicalmente diversa e rispondenti ad interessi qualitativamente diversi nella essenza. La Chiesa stessa afferma di essere del tutto altro dallo Stato: rinunciando ad ogni vecchia pretesa confessionale rifiuta ogni parallela pretesa giurisdizionalista. D'altro lato, lo Stato rinunzia alle sue pretese giurisdizionaliste e si incontra con una Chiesa non più confessionalista. Ma cosa è questo Stato? Come lo si intende, nel momento in cui si affaccia al nuovo incontro con la Chiesa? La Chiesa riafferma la propria libertà, indipendenza e sovranità in quanto società originaria. E lo Stato? Ebbene, onorevoli colleghi, se c'è Concordato, c'è tensione implicita; se c'è accordo, c'è diversità di ordinamento e di sovranità e questo è pacifico. In pratica, la Chiesa consente alle libertà moderne ed al nostro Stato democratico di libertà e lo Stato consente al rinnovato senso di libertà della Chiesa ed alla rinnovata definizione del rapporto tra lo spirituale e il temporale. Tutto sembra tornare, dunque, eppure tutto non è così semplice. Tutto torna, infatti, solo se ci si accontenta di prendere come tale, e senza esame critico o approfondimento realistico, l'ideologia diffusa che sembra giustificare di fatto, nelle dichiarazioni, nei discorsi e nei dibattiti, il fondamento e lo spirito dell'Accordo: ossia l'affermarsi, al di là della vecchia concezione dello Stato e della Chiesa, di una concezione pluralistica - come si dice - dello Stato e di una relativa alla Chiesa così come è definita — in termini peraltro di difficile valutazione, ma che è facile volgarizzare superficialmente - dal Concilio Vaticano II.

Colleghi, facciamo attenzione perchè questo è un nodo centrale del problema. Qui è il punto di partenza di possibili diverse inter-

3 Agosto 1984

pretazioni degli accordi di Villa Madama o addirittura di conflitti futuri sull'interpretazione generale e particolari degli stessi. Noi abbiamo una Chiesa che definisce completamente, originariamente ed autonomamente se stessa, come sempre, come da sempre e come per sempre, come è giusto e storicamente reale. Onorevoli colleghi, sappiamo che di fronte a questa Chiesa rinnovata, che non chiede più quello che la vecchia Chiesa chiedeva, vi è uno Stato anch'esso rinnovato: ma come? Il punto è questo, estremamente delicato ed anche - perdonatemi - di difficile definizione in un tempo breve ed in questa sede. Come è rinnovato lo Stato? Non si tratta più del vecchio Stato liberale e nemmeno del vecchio Stato autoritario, che da quello liberale in un certo modo derivava l'essenza della concezione statale. Sarà dunque lo Stato del pluralismo sociale, nel quale il laicismo non consisterebbe nella assoluta neutralità, in quanto superiorità di sovranità sulla plurale espressione della libertà umana e sociale delle diversità storiche, bensì nell'essere coinvolto nel pluralismo, attivo e compartecipe dello stesso: quasi uno Stato che non è ordinamento giuridico sovraordinato alla pluralità degli ordinamenti giuridici, bensì pura coordinazione e regolazione degli ordinamenti giuridici; non uno Stato che garantisce sovranamente la libertà e il pluralismo, bensì uno Stato pluralista. Ma questo — definito così rapidamente, sommariamente, ma spero almeno intuitivamente con qualche chiarezza — è sostanzialmente il nuovo Stato, la cui novità porta il segno, storicamente decisivo, o che tale vuol essere, del prevalere della moderna concezione cattolica della società e dello Stato.

Onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, bisogna guardare bene questo punto. Amico, nemico, collaboratore, in certi casi — perdonate l'espressione — complice, il vecchio Stato concordatario di sessant'anni fa si poneva di fronte alla Chiesa e aveva una determinata, più o meno chiara, più o meno intorbidata, incattivita, ma una determinata coscienza culturale e ideale di se stesso. Ciò rendeva chiari i rapporti. Però quello che ora dobbiamo capire, colleghi, il problema sul quale dobbiamo

riflettere per avere chiari i termini delle possibili e diverse interpretazioni dell'Accordo del 18 febbraio è questo: lo Stato potrà stringere nuovi accordi con la Chiesa, è permeato di valori sociali nuovi, di ideali morali, di consapevolezza politica, di cultura, di mentalità, che rischiano però di trovare la loro definizione più lucida e completa non nello Stato stesso, bensì nella Chiesa. Questo Stato, che chiese il rinnovo del Concordato in nome dei valori intrinseci della Costituzione repubblicana e democratica, sembra quasi che alla fine stringa gli accordi in nome dei valori intrinseci del Concilio Vaticano II. La nuova Chiesa ha abbandonato. almeno in parte, la tradizione impositiva. Oggi la Chiesa è essenzialmente — per dirla con una brutta parola — pervasiva. Però, lo Stato non è più impositivo e non è neppure pervasivo, giacchè arretra di fronte alla sovranità dei pluralismi; la sua ideologia è quella delle correnti culturali in lui dominanti, che però non sono statalmente orientate in questo o in quel modo, bensì si nutrono di cultura essenzialmente sociale. hanno variamente al proprio centro il problema della società civile, come si dice con termine che è al tempo stesso hegeliano e marxista e di sociologia cattolica. Una cultura che intende in chiave sociologizzante. cattolica e marxisteggiante o postmarxista, i fenomeni sociali, le trasformazioni della società, dei rapporti, degli ordinamenti, del concetto del diritto, dello Stato stesso. Però, questi fenomeni e trasformazioni che sono indiscutibilmente reali (e qui nasce la divergenza), non necessariamente, a nostro avviso, trovano la loro spiegazione e la loro legittimazione culturale e, quindi, prepolitica e poi politica in quel tipo di sociologismo. In altre parole, la cultura prevalente dello Stato intende lo Stato essenzialmente nell'ispirazione cattolica post conciliare, ma l'Italia di oggi e di domani non è necessariamente da difendere così.

Il magistero del Concilio è indubitabile, ma è ben dubitabile che la parte seconda del capo 4 della costituzione pastorale *Gaudium* et spes sia senz'altro la migliore, la più penetrante, la più realistica interpretazione dei fenomeni in atto nella nostra società e delle

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

trasformazioni in atto nel concetto dello Stato. Eppure, onorevoli colleghi, guardate i testi che hanno circondato questi Accordi, quelli di provenienza statale, non quelli di provenienza ecclesiastica: non troverete citata sicuramente altra fonte di ispirazione, altro monumento dottrinale che legittimi e fondi idealmente, storicamente, moralmente e socialmente le ragioni degli accordi stessi se non il Concilio Vaticano II, se non la costituzione pastorale *Gaudium et spes*.

Ora, abbiamo in questi Accordi ottenuto una grande conquista. Come ha scritto uno dei nostri più fini e dotti studiosi di diritto ecclesiastico, che ha contribuito agli accordi e ancor più alle norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, «il nuovo Concordato basta a garantire la fedeltà della Chiesa alla democrazia». È questa una grande conquista dello Stato e della Chiesa. Il fatto è grande, anche se forse si può dubitare che sia il nuovo Concordato in sè a garantire questa conquista e pensare piuttosto che sia l'evoluzione autonoma della Chiesa nei tempi, la sua esperienza, la sua necessità variamente articolata a garantirla. Il Concordato semmai recepisce il fatto. Ma il medesimo autore, ben consapevole della complessità del problema e forse anche delle sue latenti ironie, aggiunge: «Se non si va errati, l'accordo di Villa Madama è il primo ad adeguare il sistema concordatario ai principi del Concilio Vaticano II». Questo si può interpretare da due punti di vista: da quello della Chiesa (e questo è reale, è un bene) e da quello dello Stato, ma questo sarebbe fonte di grave perplessità. Perplessità, non se la Chiesa entrasse nel Concordato con lo spirito del Concilio Vaticano II, che è cosa sua, ma se lo Stato vi entrasse con questo stesso spirito, che non è cosa sua. Questo secondo caso, invece, potrebbe essere purtroppo vero, se quella che è un'indubitabile tendenza affermatasi, non solo come atmosfera, ma anche nel concreto, nel corso storico della trattativa diventasse una consapevole ideologia, l'ufficiale filosofia del Concordato per lo Stato italiano, per i partiti, per le forze sociali presenti e determinanti nella società, visto che l'iniziale esigenza di adeguare le legittime necessità della Chiesa alle esigenze a priori decisive della Costituzione dello Stato democratico e libero, sembra essere lentamente, impercettibilmente mutata nella concorrente, ma assai diversa esigenza di adeguare il Concordato alla nuova filosofia della Chiesa. Più che un fatto, sarebbe un pericolo se senza attenzione, senza consapevolezza critica, starei per dire senza coscienza di se stesso, lo Stato accettasse quel fatto come principio quasi della propria legittimazione in quanto Stato.

Onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, oggi possiamo fare tutto quanto riteniamo giusto e necessario, adeguarci a qualsiasi necessità alta ed inderogabile, ma dobbiamo sapere quello che facciamo. Ebbene, attenzione! Attorno all'Accordo fiorisce già e vigoreggia con un che di trionfale una ideologia singolarissima. Si coglie l'occasione degli accordi quasi per ridefinire ufficialmente l'essenza nuova dello Stato. Assistiamo ad uno spettacolo stupefacente: la voce dello Stato non solo proclama e riconosce l'altezza del magistero sociale, politico, statale della Chiesa, ma anche quella del magistero religioso; e lo Stato non è giudice di religione. Nel farlo si inorgoglisce di parteciparvi e celebra in ciò il superamento della propria vecchia, superata forma laica, in una laicità nuova - dice - che trae la sua definizione dal concetto stesso di laicità ammaestrata dalla Chiesa. È uno Stato che sembra bearsi di non avere più contrasti con la Chiesa, perchè clericalismo ed anticlericalismo sono definitivamente e ora anche formalmente superati. Ottima cosa; quel che volevamo tutti, però essi sono superati in una concezione del rifiuto del clericalismo e dell'anticlericalismo che è quella Chiesa stessa, quasi alla lettera e quasi per intero nello spirito. Il problema che sorge è dunque: possiamo prevedere in certi limiti come la Chiesa interpreterà gli accordi, ma restiamo incerti e preoccupati su come li interpreterà lo Stato. Restrittivamente, quanto al loro credo conciliare, o estensivamente?

Colleghi democristiani, permettetemi di rivolgermi a voi: potete non essere preoccupati di questo Stato che fa propria una filosofia politico-sociale, in base alla quale giuAssemblea - Resoconto stenografico

3 Agosto 1984

stifica la pacificazione definitiva con la Chiesa, grazie ad una dottrina del pluralismo, che peraltro in questa versione italiana è essenzialmente cattolica, per la quale - davvero troppo laicisticamente — la libertà della Chiesa nello Stato e con lo Stato si fonda sul concetto del pluralismo degli ordinamenti giuridici, sicchè volendo aprire una strada alla partecipazione intima e legittima della Chiesa alla formazione della vita sociale e alle radici stesse della vita statale, si tratta la Chiesa quasi come un qualsiasi ordinamento giuridico, al quale lo Stato accetta di non sovraordinarsi? Ma non fa questo perchè ne riconosca una speciale ed ineffabile superiorità di ordine trascendente, bensì perchè si rifiuta di preordinarsi a qualsiasi ordinamento giuridico.

BUFALINI. All'inizio si parla di sovranità.

FERRARA SALUTE. Sto parlando di pericoli, non di realtà, ma mi pare, collega Bufalini, che di questi tempi dobbiamo preoccuparci molto dei pericoli del futuro.

Che insomma — dicevo — lo Stato rischia di trattare la Chiesa, nel momento in cui le allarga le braccia e cerca un abbraccio positivo, quasi che fosse un sindacato e di riconoscerle una sovranità come la si riconosce ad una qualsiasi corporazione. Questo andrà bene per il giurista, ma crea delle preoccupazioni. Non vedete voi in questo processo -di cui certo potete essere tentati di compiacervi - un avvilimento del problema, una sterilizzazione dell'intimo vitale conflitto tra lo spirituale e il temporale, alla lunga un attentato reale, sotto veste di una concessione di assoluta libertà, alla vostra autonomia laica di partito politico della Repubblica italiana? E non sentite il pericolo che, se una tale ideologia concordataria si afferma come ideologia politica dello Stato italiano, la Chiesa stessa, priva di confronto e di una par potestas con la quale misurare la propria vitalità spirituale, perda per altra via quell'umiltà evangelica di cui pur la sua nuova libertà è pervasa e ritorni per altri modi e forme all'orgoglio della superiorità e forse del potere temporale?

Se lo Stato italiano si farà fautore del trionfo dello spirito rinnovato della Chiesa esso stesso, se la collaborazione - questa magica parola usata troppo spesso per mascherare piuttosto che per valorizzare storicamente le salutari difficoltà delle collaborazioni stesse — sarà intesa in realtà come cedimento dello Stato almeno in spirito ma poi anche nella lettera delle cose, se per dirla in termini di esempio concreto il nuovo assetto nazionale della Chiesa qui in Italia troverà nello Stato il suo compiacente e passivo ideologo e fautore, ditemi dove finirà la vostra democratico-cristiana autonomia laica e politica dalla Chiesa, quella conquista che ha fatto di voi il legittimo sostegno politico della comunità democratica nazionale, che ha fatto di voi la piena espressione di una trasformazione storica del nostro paese nel senso di una reale democrazia di libero popolo?

Onorevoli colleghi, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, noi repubblicani laici democratici intendiamo questi accordi come un rinnovato Concordato tra Stato italiano e Santa Sede sic et simpliciter, non come sanzione di un equivoco rivoluzionamento che è autoannullamento dello Stato italiano, il quale Stato non ha e non deve avere filosofia sociale e religiosa nè pre nè postconciliare, che è di tutti, di chi crede e di chi non crede, di chi crede in un Dio e di chi crede in un altro, di chi per credere in Dio ha bisogno di una chiesa e di chi non ha biogno della chiesa, di chi è indifferente, di chi cerca e non trova, uno Stato che non è pedagogo nè sollecitatore di religione e di fede e di vita ecclesiale, ma garantisce la libertà, riconose e collabora con la grande istituzione senza farsene nè padrone nè ipocrita servitore.

Questi accordi, onorevoli colleghi, a noi vanno benissimo. Ci abbiamo lavorato per molti anni, abbiamo speso le massime energie del nostro partito e le abbiamo spese ai massimi livelli istituzionali. È qui testimone tra tutti l'amico e collega Giovanni Spadolini. Li abbiamo voluti nello spirito della Costituente, non però come come compromesso storico tra Stato italiano e Chiesa cattolica nello spirito del Concilio Vaticano II.

3 Agosto 1984

Il Concilio Vaticano II, questo grande fatto della storia umana del nostro secolo, è stato indubbiamente in sè e per i suoi vasti riflessi immediati e mediati, per quel che significa e significherà nei tempi, una condizione essenziale perchè il dialogo concordatario si riaprisse, la comune libertà rivivesse, le diffidenze si allentassero fin quasi a cadere (ma finchè c'è Concordato vuol dire che c'è diffidenza) si guardasse al futuro con più speranza e più animo: ma appunto una condizione storica, politica e morale, non però onorevoli colleghi, consentitemi questo vieto linguaggio - la causa efficiente e tanto meno la causa finale del Concordato nuovo. Per noi, il partito dello Stato libero, autonomo, aperto, la causa efficiente e la causa finale di questi accordi concordatari sono e restano lo spirito e la lettera autentici della Costituzione e i valori essenziali di libertà e di etica politica in cui si incentra lo spirito altissimo della democrazia moderna. E queste non sono solo parole di principio.

Onorevoli colleghi, tali preoccupazioni e attenzioni non sono nè giudizi definitivi nè affermazioni dogmatiche, perchè lo spirito dogmatico di certo ecclesiasticismo laicistico non ha alcun peso nella nostra concezione e pratica della politica, della cultura, dello Stato, bensì appassionati spunti di riflessione e di tormento nell'atto della nascita di una creazione storica che è anche, se non soprattutto, frutto delle nostre cure attente, e che tanto più ci è cara in quanto in essa convergono le cura di tanti e tanto diversi. Alla luce di queste considerazioni, noi definiamo il nostro pieno favore agli accordi di Villa Madama: qui stanno, sebbene appena abbozzate e ancora — come è naturale — in gran parte implicite e non svolte (e noi forse ci auguriamo da non svolgere mai) le basi della nostra interpretazione presente e futura degli accordi che noi ci avviamo a ratificare, i quali tanto più valgono in quanto aprono un'epoca nuova. E tanto più meritano non passiva, ma appassionata e critica cura in quanto l'epoca nuova cui ci avviamo è tanto ricca di sfide e di problemi per la comunità statale, per la società, per la vita italiana e per la Chiesa: la Chiesa che noi non osiamo giudicare nelle sue ragioni profonde e quasi

- per rispetto, per odio di ogni ipocrita unzione, di ogni insincerità apologetica non osiamo neppure lodare, perchè delle nostre lodi, noi crediamo, la Chiesa non ha bisogno bensì, semmai, della nostra integra intelligenza, della nostra onestà civile e politica, del nostro vivere il più possibile cristiano, del nostro senso di comune umanità e della nostra comune speranza. Noi non abbasseremo mai la Chiesa cattolica, con il suo travaglio millenario, con il suo trionfo e martirio, con i suoi errori e le sue grandezze epocali, al livello di una maestra di moda, di un'insegnante di consolanti proposizioni sociologiche che ci facilitino la fuga dalle dure responsabilià di questo durissimo mondo e tanto meno al livello di una dispensatrice di favori temporali. Noi conosciamo bene la forza della Chiesa, conosciamo e riconosciamo la tenacia sottile ed implacabile dei suoi grandi diplomatici, la sua fermezza duttile nel penetrare il mondo e nel guidarlo. Non intendiamo che strumenti decisivi della pace religiosa e della pace politica del nostro paese siano degradati, semmai alcuno intendesse o fosse tratto inconsapevolmente a farlo, ad occasioni passeggere di potere. Noi crediamo negli accordi, dalla parte dello Stato e nel suo interesse. (Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Signorino. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, non posso onorare questo dibattito come sarebbe richiesto dall'importanza del suo oggetto: vedo bene i segni delle cattive prassi politiche e costituzionali e la fretta, causa di sciatterie, con cui il testo dell'Accordo viene sottoposto alla ratifica del Senato anche se amputata di una parte assai rilevante, quale quella che riguarda i beni e gli enti ecclesiastici. Vedo un esito precostituito non tanto dagli accordi tra Stato e Chiesa, quanto dalla convergenza unanimistica dei maggiori partiti e minori, malgrado le riserve di alcuni, che rende di fatto questo dibattito scontato e

3 Agosto 1984

rigido nel suo stesso svolgimento. Questo dibattito non è dunque un'occasione di discorsi storici. Ed io mi limito a dichiarare la contrarietà del mio partito. Le ragioni di questa opposizione - che è opposizione innanzitutto allo strumento concordatario. strumento autoritario per eccellenza — da mezzo secolo almeno vengono illustrate, sostenute e difese da una vasta corrente politica e di pensiero, laica ed anche religiosa, che si rifà direttamente alle radici liberali. radicali e socialiste della storia incompiuta della democrazia in Italia. Non è bastato, però, questo mezzo secolo per convincere la classe politica italiana delle nostre buone ragioni. Sarebbe quindi assurdo ripeterle in un'occasione così frettolosa, sciatta e condizionata. Significherebbe recitare un ruolo formale di oppositore, prestarsi ad un gioco predeterminato.

Vorrei accennare tuttavia a due punti che mi sembrano nuovi e di grande rilievo, invitando i pochi colleghi presenti a non respingere con sufficienza queste interpretazioni che sono già state espresse, in parte, da altri colleghi.

Si è detto che il Concordato fascista del 1929 è finalmente superato, ma io credo che la direzione, il senso del mutamento non sia nè limpido nè chiaro. Quel che viene meno è il regime di separazione, almeno se ci riferiamo alla filosofia che sembra essere sottintesa al testo del nuovo Accordo: una filosofia che tende a ricondurre anche la Chiesa nel sistema consociativo e spartitorio dei partiti e assegnare così, proprio mentre la Costituzione materiale denuncia una crisi grave e pericolosa per il paese, il trionfo completo di questa costituzione non solo contro quella formale della Repubblica, fatto ormai vecchio e scontato, ma contro lo stesso punto d'appoggio che finora aveva avuto, vale a dire, il Concordato fascista e in generale il sistema giuridico mussoliniano.

In questo modo, rischiamo di passare ad un regime di commistioni confuse e pericolose tra Chiesa e Stato: e come dimenticare che la commistione tra potere legale e potere occulto, tra legalità e criminalità organizzata è già stata estesa alla Chiesa attraverso lo IOR e i suoi rapporti con la banca di Calvi e la P2?

L'articolo 1 del nuovo Accordo parla di una «reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese». Che frase «il bene del paese»! Non si può essere curiosi al riguardo. Ma quale sarebbe tra Stato e Chiesa il bene del paese, l'interesse comune del paese? Qual è sul matrimonio, sul divorzio, qual è questo punto d'incontro sull'aborto, sulla libertà di coscienza, sulla libertà sessuale? E, su un altro terreno, che cosa troviamo? Troviamo le direttive, anticipate in maniera sommaria, di questa sorta di nuovo finanziamento pubblico indiretto della Chiesa, basato su una regola di deducibilità fiscale dei contributi volontari che appare preoccupante, se limitata agli enti ecclesiastici e non appoggiata ad un meccanismo molto ben definito.

Abbiamo poi quell'aliquota dello 0,8 per cento sul gettito dell'IRPEF che avvicina sempre di più la Chiesa ad una sorta di sindacato - come è già stato detto - di corporazione, la corporazione della religiosità, a parte la confusione che introduce con il previsto regime provvisorio. Infatti, l'inizio dell'entrata in vigore è rinviato al 1990, poi sono previsti altri due anni, quindi si procede a conguagli in una sorta di confusione totale, che certamente non era opportuna vista la situazione in cui versa la spesa pubblica italiana. Il rischio è inoltre che una situazione di provvisorietà divenga permanente in una confusione sempre più grave della spesa.

Che dire poi della ripartizione, per quanto riguarda la destinazione, dell'aliquota tra gli interventi a diretta gestione statale e quelli della Chiesa? E inoltre tra gli interventi a diretta gestione statale cosa vediamo incluso? Interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, conservazione di beni culturali, assistenza ai rifugiati, cioè quasi tutto quello che dovrebbe già costituire una priorità politica per il Governo, ma che sappiamo avere, invece, una copertura assai carente da parte delle nostre autorità, e

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

viene quindi confinato in questa sorte di prelievo forzato, perchè tale è per i contribuenti.

Un ultimo accenno, per finire, a questa normativa speciale che viene prefigurata per gli enti ecclesiastici, perchè ritengo che almeno questo rientri di diritto nel dibattito. C'è anche la possibilità che, in forme ancora tutte da chiarire, vengano finanziate perfino le associazioni di massa a scopo politico della Chiesa cattolica (pagina 14 del documento diffuso).

Per questi motivi, ritenendo che i problemi e le riserve già poste in questa discussione rimarranno necessariamente senza risposta, mi chiedo quale sia il senso, la ragione di tutta questa fretta con cui si procede alla ratifica. Forse la Chiesa teme che, cadendo magari in un futuro prossimo questo Governo, gli venga meno la copertura di un Presidente del Consiglio socialista, l'unica copertura, forse, che poteva consentire una ratifica indolore senza quei conflitti che sarebbero stati sollevati, invece, da un Presidente del Consiglio democristiano? Forse la Chiesa teme che nel prossimo futuro venga meno la certezza che a questa ratifica arrivino anche

tutti i voti dei parlamentari socialisti, che forse senza la Presidenza di Craxi in pochi sarebbero arrivati a questo appuntamento?

Dichiaro dunque il no del mio partito al nuovo Concordato, marcando il fatto che, ancora una volta, in questo no il mio partito ritrova lo stesso isolamento che in passato colpiva quello che è stato il mio maestro: Ernesto Rossi. So che ad altri stanno meglio — malgrado tutto — Marcinkus e le prassi che a lui vengono ricondotte. Ma questo è un discorso che va molto oltre l'oggetto di questa discussione.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Per accordo unanime tra i Presidenti dei Gruppi parlamentari, i nostri lavori si svolgeranno oggi in seduta unica, con sospensione di un'ora. La seduta pomeridiana, pertanto, può considerarsi formalmente sconvocata.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 14,45).

Presidenza del vicepresidente ENRIQUES AGNOLETTI

Assemblea dell'Atlantico del Nord, componenti della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. Il senatore Rumor è stato chiamato a far parte della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 2 agosto 1984, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1859. — « Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed

al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983 » (477-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1197. — Deputati Alberini ed altri. — « Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa » (905) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1631. — « Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri» (906) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 2 agosto 1984, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MITROTTI. — « Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (907);

TORRI, ANTONIAZZI, CANETTI, DI CORATO, IANNONE, MIANA, MONTALBANO, VECCHI, COMASTRI, FELICETTI e ROSSANDA. — « Nuove norme per il collocamento obbligatorio » (908);

Calì, Berlinguer, Papalia, Rossanda, Bellafiore, Botti, Chiarante, Imbriaco, Maffioletti, Meriggi, Ranalli, Tedesco Tatò, Urbani, Valenza e Canetti. — « Istituzione delle scuole di medicina » (909).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

SALVATO ed altri. — « Modifiche ed integrazioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e disposizioni in materia di diritto di famiglia » (840), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

SCARDACCIONE ed altri. — « Intervento straordinario nel Mezzogiorno come presupposto della ripresa dell'economia nazionale » (758), previ pareri della 1ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Integrazione per l'anno 1984 dei contributi straordinari concessi al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di programmi spaziali nazionali » (901) (Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

12ª Commissione permanente (Igiene, e sanità):

« Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali » (451).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 26 luglio 1984, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Vella, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (*Doc.* IV, n. 144).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 26 luglio 1984 — in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 13, terzo comma, e 12, nono comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 — ha trasmesso le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di intervento delle partecipazio-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

ni statali per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982.

Le relazioni anzidette sono state trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 27 luglio 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 24 luglio 1984, con relativi allegati, del garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1^a Commissione permanente.

Il Ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 28 luglio 1984, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione, con relativi allegati, sull'attività svolta nel 1983 dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Detta documentazione sarà inviata alla 10^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

PRESIDENTE. La Corte dei conti, a seguito della decisione pronunciata nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1983 — comunicata all'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1984 (Doc. XIV, n. 2) — ha trasmesso, con lettera in data 28 luglio 1984, la decisione con annessa relazione, pronunciata alla Corte stessa, a sezioni riunite, nell'udienza del 16 luglio 1984, nel giudizio sulla regolarità del conto generale del patrimonio dello Stato, relativo all'esercizio finanziario 1983 (Documento XIV, n. 2-bis).

Detto documento sarà trasmesso alla 5^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo gestione per il cinema, per l'esercizio 1983 (Doc. XV, n. 43).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 25 luglio 1984, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93 nella parte in cui non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale della regione;

dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93:

dell'articolo 10, terzo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla « disciplina di legge » in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente articolo 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarità del rispettivo ordinamento, nonchè dalle disponibilità del bilancio regionale.

Sentenza n. 219 del 13 luglio 1984. (Documento VII, n. 39).

Detto documento sarà trasmesso alla 1^a Commissione permanente.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

UEO, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale ha trasmesso i testi di due raccomandazioni, approvate da quel Consesso nelle sedute del 20 e 21 giugno 1984, su:

« I Trenta anni del Trattato di Bruxelles modificato — Risposta al XXIX Rapporto annuale del Consiglio » (*Doc.* XII, n. 49);

« Il controllo degli armamenti e il disarmo » (Doc. XII, n. 50).

Detti documenti saranno inviati alla 4^a Commissione permanente.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potendo disporre del testo integrale dei documenti firmati il 18 febbraio del 1984 dai rappresentanti della Santa Sede e da quelli della Repubblica italiana, per le modifiche apportate al Concordato dell'11 febbraio 1929, e della relazione della Commissione paritetica per l'elaborazione della nuova disciplina giuridica degli enti e dei beni ecclesiastici e degli interventi finanziari dello Stato, è possibile - come stiamo facendo - valutare con cognizione di causa questo momento particolarmente significativo dei rapporti fra Chiesa e Stato in Italia e i nuovi strumenti che si sono voluti apprestare per guidarli verso più promettenti e fruttiferi traguardi; questo, pur se la nostra valutazione non può incidere sul contenuto dei documenti già sottoscritti e sottoposti a ratifica, ma ha solo valore morale e politico e, al massimo, può influire sulla interpretazione dei testi.

Il Gruppo liberale, in nome del quale ho l'onore di parlare, non ha motivi per modificare la posizione assunta allorchè i testi furono qui riferiti nelle loro linee essenziali dal Presidente del Consiglio: noi ci astenemmo allora e ci asteniamo adesso per serbare fedeltà ad una desiderabile linea di sviluppo nei rapporti fra Stato e Chiesa in Italia, orientata verso la separazione dei due enti, nel reciproco rispetto della loro autonomia, linea di sviluppo che, d'altronde, è già rispecchiata, sia pure parzialmente, nelle modifiche che sono oggetto della ratifica che il Governo si accinge ad effettuare. Le modifiche odierne hanno infatti espunto dal Concordato del 1929 quelle parti nelle quali più si era annidata e resisteva la volontà dei due enti a rendersi reciproci servizi, non a vantaggio, ma a danno delle loro specifiche e distinte responsabilità e finalità. In quelle parti abrogate e modificate del Concordato del 1929 lo Stato garantiva alla Chiesa non solo e non tanto diritti di libertà inscritti nella sua natura ed indispensabili per il raggiungimento dei suoi fini, quanto privilegi pagati con la lesione dei diritti di libertà di tutti; a sua volta, la Chiesa concedeva allo Stato ingerenze e inframettenze che ne rafforzavano il potere, ma non lo rendevano più libero e più giusto.

L'ombra della religione come instrumentum regni e l'ombra dello Stato come meccanica armatura di legno per fini esterni non spirituali aduggiavano quel Concordato che per quelle sue parti aveva un volto rivolto più verso il passato pre-risorgimentale che verso l'avvenire post-risorgimentale.

Ora siamo giunti — lo riconosciamo ben volentieri — finalmente alle soglie di questo avvenire che si annunzia nelle modifiche a quel Concordato in quelle parti. Queste modifiche ci permettono di guardare avanti nella stessa misura in cui ci liberano dalla incomoda e coatta posizione di guardare indietro. Per questa fondamentale ragione noi non dicemmo no allora e neppure oggi diciamo no. Se ci astenemmo e ci asteniamo è solo per testimoniare la nostra interpretazione dinamica di questo nuovo patto, che per noi si colloca soprattutto nell'avvenire che esso deve preparare, avvenire — sia bene inteso — non di lotte ma neppure di torbida pace, bensì di crescita ulteriore e coerente della chiara e vigorosa coscienza delle rispettive responsabilità e funzioni.

A questo punto, devo inserire una parentesi nel mio discorso che ho scritto dopo aver

3 Agosto 1984

ascoltato il senatore Ferrara. Sono d'accordo sostanzialmente con quanto ha detto qualche ora fa in questa sede il senatore Ferrara, nel suo pensoso e arioso discorso. Vi è solo una differenza fra me e lui, che voglio premettere a quello che andrò dicendo tra poco.

Egli ha detto che sa bene qual è la posizione della Chiesa ma che non sa bene quale sia la posizione dello Stato in questi accordi perchè lo Stato non manifesta in essi una chiara coscienza dell'essere suo.

Forse è vero, ma la differenza tra me e lui è che io guardo alle cose con l'occhio che vede quelle invisibili, cioè con l'occhio della fede e, precisamente, con l'occhio della fede nello Stato prefigurato dalla nostra Costituzione. So bene che questo Stato è malato, ma gli Stati malati non cessano per questo di essere Stati, esattamente come gli uomini ammalati non cessano di essere uomini. Noi dobbiamo non solo sperare che lo Stato si risani ma cooperare al suo risanamento.

Ora, dopo questa parentesi, posso procedere. Voglio dire subito, per essere il più possibile chiaro su questo punto che, ad esempio, a noi non piace la parte finale dell'articolo 1 del testo delle modifiche, nel quale, premesso che la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani è stabilito che si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti, si aggiunge che i due enti si impegnano anche alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese.

È evidente, infatti, che la promozione dell'uomo non può essere che concepita e praticata differentemente dai due enti: la Chiesa per essere davvero Chiesa non può perseguire la promozione dell'uomo che nella prospettiva dell'eterno. Non possiamo pretendere che la Chiesa, per collaborare con lo Stato per la promozione dell'uomo, si riduca ad un grande istituto umanitario assistenziale, come non si può pretendere che lo Stato per collaborare con la Chiesa per la promozione dell'uomo si riduca ad una specie di grande intendenza al seguito e a servizio della Chiesa salvatrice.

È stato detto — esattamente, secondo me — che l'unità dualistico-dialettica di Stato e

Chiesa sull'area storica dell'Occidente europeo è una caratteristica dei popoli che su di essa sono stanziati e vivono.

Il destino di questi popoli è di dover vivere tra due mondi — quello dello Stato e quello della Chiesa — e di dover sostenere il diritto di ambedue.

Il concetto delle due autorità autonome dominanti nella società umana — Stato e Chiesa — ciascuna indipendente e sovrana nel suo ordine è il principio trasmesso al mondo moderno in questa parte dell'Europa dal cristianesimo. L'elaborazione di un simile principio dualista si è dimostrata piena di difficoltà ed ha fatto e fa sorgere problemi che forse, in teoria, sono insolubili.

Ci sono stati momenti storici nei quali si è voluta proclamare la supremazia della Chiesa e momenti nei quali si è voluta proclamare la supremazia dello Stato, ma ambedue queste pretese estremistiche sono state sconfitte.

Talvolta può sembrare che nel mondo moderno il potere statale abbia stabilito la propria supremazia, ma è, onorevoli colleghi, una illusione. Con la rinascita del significato dei diritti della personalità individuale, manifestatasi negli ultimi secoli, il rivendicare la supremazia è diventato impossibile, perchè il principio dell'indipendenza della Chiesa non costituisce che un aspetto dell'esigenza di libertà della personalità individuale.

In alcuni momenti storici e specialmente in alcuni paesi — e forse in questo paese — la Chiesa è stata l'avversaria più pericolosa e più risoluta di questa libertà ed ha cercato di limitarne e di intralciarne lo sviluppo, soprattutto quello della libertà intellettuale.

Ma non si può non riconoscere — e noi lo riconosciamo — che, rivendicando per la vita morale e spirituale la necessità dell'indipendenza dalla organizzazione politica, la Chiesa ha contribuito a salvaguardare il principio stesso che, sotto alcuni aspetti, attaccaya.

Come ho detto, i cittadini che vivono e qualche volta soffrono in se stessi il dualismo sentono di dover difendere tanto i diritti dello Stato quanto i diritti della Chiesa. La tensione deve essere mantenuta viva per essere fruttifera.

3 Agosto 1984

Giustamente è stato detto che questa Europa, che ha a suo fondamento l'unità dualistico-dialettica di Stato e Chiesa, scomparirebbe tanto se si popolasse di chiostri di anacoreti quanto se nelle presenti organizzazioni di massa si spegnesse l'ultima scintilla del contatto dell'anima individuale con i valori assoluti.

Nei rapporti tra Stato e Chiesa è da temere, onorevoli colleghi, non tanto la lotta, quanto quella collaborazione per la promozione dell'uomo che preannuncia l'articolo 1 del testo delle modifiche e nella quale, per amore di quieto e lieto vivere, rischierebbe di assopirsi il senso stesso delle specifiche e distinte responsabilità dell'uno e dell'altro ente

Anche oggi ci sono società che non si fondano sull'unità dualistico-dialettica di Stato e Chiesa in cui perciò c'è una sola autorità che non ha bisogno di patteggiare e non patteggia con l'altra autorità. Ma proprio l'esperienza storica ci insegna che questi stati monastici tendono ad accentrare in se stessi anche il ruolo della Chiesa e perciò pretendono dai cittadini che essi vivano secondo la dottrina riconosciuta dallo Stato come la sola dottrina vera. Compito della Chiesa, di ogni Chiesa, è insegnare la dottrina che essa ritiene vera, ma, essendo Chiesa e non Stato, essa può insegnarla solo con mezzi morali. Dove e quando lo Stato è nello stesso tempo Chiesa, ovvero la Chiesa si vale dei mezzi coercitivi dello Stato, ivi sussistono le condizioni della più spaventevole tirannia dalla quale sono salvaguardati i popoli che conservano nel loro seno la distinzione coerente e operativa tra Chiesa e Stato, condizione che perciò si deve riconoscere e difendere come condizione essenziale della libertà degli uomini e dei cittadini.

Diamo ben volentieri atto che è stato saggio conservare il Concordato del 1929 e limitarsi ad apportare al vecchio testo le modifiche ritenute necessarie e possibili. La Repubblica non ha stipulato un nuovo Concordato, ma ha serbato quello del 1929 che la Costituzione del 1948, per volontà della maggioranza e delle forze politiche, democraticamente espresse in quel momento, ritenne di garantire con l'articolo 7, prevedendo parti-

colari procedure per la sua eventuale revisione. Non c'è stata perciò una nuova scelta concordataria dopo quella effettuata con l'articolo 7 dalla Costituzione, ma solo l'applicazione della norma procedurale contenuta nello stesso articolo per elaborazione delle modifiche al testo del 1929. È bene rilevare e tener presente questa continuità storico-giuridica anche da chi non fu concorde con la scelta del 1947 e che, coerentemente, oggi si astiene, non per disapprovare quello che si è fatto oggi, ma, semmai, per ribadire la disapprovazione di allora e soprattutto per far sì che quello che si è fatto oggi non sia considerato un punto di definitivo arrivo, ma un punto di nuova partenza.

Il testo delle modifiche è importante per quello che introduce di nuovo, ma forse ancora di più per quello che abroga. Nell'articolo 13 esso dice che, salvo quanto previsto dall'articolo 7, n. 6, concernente gli enti e i beni ecclesiastici, le norme non riprodotte sono abrogate. Le norme non riprodotte non sono nè poche nè insignificanti, mi limito a citare gli articoli 5 e 36 al riguardo. Il secondo comma dell'articolo 5 stabiliva che i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potessero essere assunti ne conservati in un insegnamento, in un ufficio o in un impiego nei quali fossero a contatto immediato con il pubblico. Questa norma era invero caduta in desuetudine, ma sopravviveva nell'ordinamento come avanzo di una intollerabile inciviltà giuridica. L'articolo 36, a sua volta, prescriveva che l'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. Mi corre l'obbligo di dire che, per quanto mi risulta, questa norma non si è mai praticamente attuata nella scuola italiana, ma la sua stessa esistenza era causa di equivoci e disagi perchè essa conteneva il principio della confessionalizzazione della scuola italiana. Oltretutto la sua attuazione era praticamente impossibile per ragioni a tutti note. È stato perciò saggio abrogarla.

D'altronde il protocollo addizionale, stabilendo, come stabilisce, che si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi della reli-

3 Agosto 1984

gione cattolica come sola religione dello Stato, imponeva di abolire l'articolo 36 del Concordato del 1929. Vero è che non si sono poste le mani sul Trattato, che nell'articolo 1 conserva intatta la norma in virtù della quale la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato. Però, si voglia o no, il punto 1 del protocollo addizionale sprigiona da sè una forza che travolge l'articolo 1 del Trattato. Forse si è posta molta cura nel non citarlo mai in questa modifica.

Oggi in Italia non vi è più una sola religione dello Stato: vi sono più religioni e perciò non vi è alcuna religione che lo Stato possa riconoscere e riconosca come sua a preferenza delle altre. Oggi sul volto dello Stato italiano non vi è nessuna ombra di confessionalismo che si irradi dagli ordinamenti istituzionali. Se io dicessi, onorevoli colleghi, che il volto dello Stato italiano è il volto di uno Stato laico adopererei un aggettivo partigiano che non gli si confà. Il volto dello Stato italiano è oggi il volto di uno Stato veramente libero, autonomo e responsabile, che non solo non rifiuta di riconoscere, ma riconosce le forze vive che si muovono nella società di cui è espressione. Lo Stato in primo luogo accorda doverosa attenzione alle forze religiose, così strettamente connesse alle forze culturali, morali e politiche di cui esso si sostanzia. Con questi strumenti pattizi, che si sono discussi ieri e che si stanno discutendo oggi, lo Stato testimonia l'importanza che esso annette alle forze religiose delle quali non può non apprezzare e non desiderare l'indispensabile contributo che esse possono dare e danno allo sviluppo della vita morale e intellettuale dei cittadini da cui esso stesso è condizionato.

Quando vi era una sola religione come religione dello Stato lo stesso fenomeno religioso pativa restrizioni per il fatto che allo Stato, abbracciato alla sua religione, era inibito innalzarsi al di sopra delle religioni come tali, non certo per coartarle ma per riconoscerle nella loro vera realtà e schiettezza. Ora lo Stato si trova di fronte a più religioni e Chiese con le quali esso può ricercare intese, con le quali può aprire e apre varchi per una valorizzazione maggiore delle

loro potenzialità spirituali, che arricchendo la società arricchiscono le stesse fonti di vitalità dello Stato.

Lo Stato che cessa di essere lo Stato di una sola religione non per ciò diventa irreligioso, ma si innalza al di sopra di tutte le religioni affinchè ciascuna fiorisca e fruttifichi nella sua autonomia garantita e protetta dallo Stato.

Un articolo del testo delle modifiche notevolmente innovatore, che merita di essere menzionato, è l'articolo 9, integrato dal punto 5 del protocollo addizionale. I primi due commi dell'articolo applicano alle scuole dipendenti dalla Chiesa cattolica i principi contenuti nell'articolo 33 della Costituzione, nei quali sono insiti - è bene ricordarlo a noi stessi - appigli a dubbi interpretativi che tuttavia bisogna affrontare e risolvere in sede di legislazione ordinaria. I successivi commi regolano l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie, sul duplice presupposto del riconoscimento del valore della cultura religiosa e del fatto storico della presenza dei principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano. La norma assicura che la Repubblica continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione. garantendo a ciascuno il diritto di scegliere se valersi o meno di detto insegnamento e stabilendo che tale diritto sarà esercitato dagli studenti o dai loro genitori all'atto dell'iscrizione su richiesta dell'autorità scolastica, senza che questa scelta possa dar luogo a forme di discriminazione.

Il punto 5 del protocollo addizionale stabilisce che l'insegnamento, in conformità alla dottrina della Chiesa, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, è impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati di intesa con essa dall'autorità scolastica. Con successiva intesa fra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana verranno determinati i programmi, le modalità di organizzazione dell'insegnamento, i criteri per la scelta dei libri di testo e i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

3 Agosto 1984

Si dovrà cominciare a scrivere da oggi un capitolo nuovo nella storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in materia scolastica in Italia perchè, onorevoli colleghi, per la prima volta entra in scena la Conferenza episcopale italiana come controparte non dello Stato ma delle autorità scolastiche.

Nel merito, le modifiche segnano un netto progresso rispetto alle posizioni del 1929 perchè si passa dalla richiesta dell'esonero dall'insegnamento al diritto, garantito a ciascuno, di scegliere se valersi o no dell'insegnamento della religione. Inoltre si dà risalto al valore culturale dell'insegnamento della religione per il fatto stesso di assicurarne la continuità nel quadro delle finalità della scuola e di giustificarlo con riferimento al riconoscimento, da parte dello Stato, del valore della cultura religiosa e dei princìpi del cattolicesimo come parte integrante del patrimonio storico della nazione.

Nell'articolo 9 del disegno di legge sui rapporti tra Stati e chiese rappresentate dalla Tavola valdese, nel punti in cui la Tavola valdese rifiuta l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche per gli alunni di religione valdese in quanto și ritiene che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sia di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, si fa tuttavia riferimento agli alunni di religione cattolica come destinatari non solo dell'insegnamento della religione, ma anche di eventuali pratiche religiose. In realtà, nel testo delle modifiche del Concordato, non vi è alcun riferimento a pratiche religiose; si parla solo dell'insegnamento della religione nel quadro delle finalità della scuola.

Infine, nelle varie operazioni attinenti a detto insegnamento, è estesa sensibilmente l'area di competenza e di responsabilità delle autorità scolastiche.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono giunto alla fine. La storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia è stata complessa, più difficile e più rischiosa che ogni altro paese, anche se sotto alcuni aspetti — come dirò tra poco — più esemplare e più significativa. E questo è accaduto e accade per l'imponente fatto storico che qui, a Roma, in Italia, è stato ed è da millenni il centro della

più grande chiesa cristiana dell'Occidente e del mondo, le cui vicende si sono intrecciate alle vicende stesse della formazione della società italiana, prima, e dello Stato nazionale, dopo, lo Stato unitario di tutti gli italiani.

Lo Stato nazionale non sarebbe potuto sorgere e consolidarsi, come si è felicemente consolidato, sia pure con tante traversie, se non avesse combattuto vittoriosamente, se non avesse vinto la lotta contro il potere temporale, ritenuto per secoli scudo indispensabile per la difesa della indipendenza della Chiesa.

Questi avvenimenti storici hanno lasciato i loro segni positivi e negativi, contro alcuni dei quali dobbiamo ancora combattere in questo paese; hanno lasciato i loro segni negli istituti e nei costumi. Un segno positivo è stato l'esperimento, durato per 58 anni, della convivenza tra Chiesa libera e Stato libero, assicurata dalla legge delle guarentigie del 13 maggio 1871, che sarebbe ingiusto non ricordare in questa occasione come una legge storica, non solo per l'Italia ma per tutto l'Occidente. Ora ci rimettiamo sulla strada aperta da quella legge, non più con un atto unilaterale, bensì con un patto, utiliz-} zando il positivo dei Patti lateranensi del 1929, ma inserendola in un contesto che è da considerare un momento di recupero e di crescita della democrazia italiana.

Ieri è stato discusso e approvato qui il disegno di legge relativo agli accordi con la Tavola valdese e oggi si discute e si approverà il disegno di legge sulle modifiche al Concordato con la Santa Sede del 1929. C'è molta differenza, onorevoli colleghi, tra i due testi, molta differenza nella quale è condensata la stessa storia dei rapporti tra Chiesa e Stato nel nostro paese.

Noi liberali consideriamo il testo approvato ieri come un modello di accordo separatistico che dobbiamo proporci come traguardo da raggiungere con tutte le altre chiese, pur sapendo che, per raggiungerlo, occorre un lungo processo storico di cui, tuttavia, dobbiamo avere chiara la coscienza.

Ha detto ieri il senatore Chiarante che nell'accordo approvato ieri c'è il frutto delle amare e lunghe persecuzioni sofferte dalla

3 Agosto 1984

religione valdese, persecuzioni che sono state scuola d'apprendimento della libertà. Ci sono anche vantaggi, onorevoli colleghi, nella persecuzione, che però si pagano con un pesante costo di sofferenze, e ci sono gli svantaggi, viceversa, del trionfalismo: in quello che possiamo chiamare «il popolo cattolico», in Italia, sopravvivono in parte le abitudini contratte nel lungo periodo in cui la religione cattolica è stata e si è sentita non tanto e non solo religione della maggioranza quanto religione unica dello Stato. Ora il popolo cattolico è stato liberato dal retaggio del peso dovuto sopportare per il sentimento di appartenere ad una religione di Stato; la religione cattolica è stata restituita alla sua purezza di religione per il fatto stesso di cessare di essere la sola religione dello Stato.

Le conseguenze da trarre da questa liberazione si avverano nell'animo degli uomini e richiedono perciò lunghe e difficili maturazioni alle quali il documento di cui oggi si approva la ratifica apre il varco ed offre un decisivo stimolo.

Riconosco che il nostro illustre collega Pietro Scoppola nella sua proposta — alla quale alcuni hanno già fatto cenno — di inserire nei programmi scolastici un insegnamento autonomo di cultura religiosa si sia fatto interprete di esigenze che esistono in questo momento spirituale, anche se non soprattutto nel nostro paese, che soffre degli eccessi della mondanizzazione e della secolarizzazione della vita, processo che pure ha avuto aspetti positivi soprattutto per i ceti sociali più sommersi.

Vorrei permettermi di ricordare al nostro illustre collega che se ciò si facesse si isolerebbe ancora una volta la religione; Ernst Troeltsch, che certamente il senatore Scoppola conosce meglio di me, osservò in un suo scritto famoso che nel Medioevo la civiltà era nella Chiesa, ma che nel mondo moderno la Chiesa è nella civiltà. Si può dire altrettanto della religione: nel Medioevo la cultura era nella religione, ma ora la religione è nella cultura e si alimenta di tutti i suoi succhi.

È giusto che le chiese, che sono necessariamente docenti, si facciano carico di insegnare la dottrina, ma credo che inserire la religione nei programmi scolastici come autonoma materia di studio significherebbe svellerla dalla unità della viva cultura, con la conseguenza di isteririrla e di intisichirla.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, Silvio Spaventa, il 20 settembre del 1871, celebrando in un memorando discorso la fine del potere temporale come il suggello della modernità del nuovo Stato italiano e come impulso imperativo per lo Stato ad assumersi le più alte responsabilità non solo verso la Chiesa divenuta veramente libera ma anche verso i suoi cittadini affinchè lo spirito del potere temporale una volta abolito non si trasferisse nelle strutture e nelle azioni del nuovo Stato, disse che bisognava sentirsi orgogliosi del presente e fidenti nell'avvenire. Onorevoli colleghi, abbiamo serie ragioni per non essere orgogliosi del presente, ma se l'atto che qui si compie è - come credo — in molta parte positivo, proprio per ciò abbiamo più bisogno ed insieme più ragioni di essere fidenti nell'avvenire, perchè abbiamo fornito la prova che, pur nelle presenti condizioni, è possibile guardare più avanti, preparare l'avvenire con comportamenti coerenti e - da parte nostra - con chiara coscienza dei suoi necessari sviluppi. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marchio. Ne ha facoltà.

* MARCHIO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nella relazione al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, presuntivamente inteso a recare modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, è scritto che la nuova regolamentazione pattizia si inquadra «in una dimensione di effettivo superamento della logica confessionistica dei Patti del 1929». Successivamente la relazione precisa che questi Patti vengono «integralmente sostituiti dalle nuove disposizioni».

Ci limitiamo a citare questi due passaggi, senza andare a cercare le singole norme, per sottolineare che in siffatta maniera è cadu-

3 Agosto 1984

cato l'articolo 7 della Costituzione repubblicana. Recita questo articolo che i Patti lateranensi possono essere modificati di comune accordo dalle due parti, senza che ciò richieda procedimento di revisione costituzionale.

Se apriamo uno dei più diffusi vocabolari della lingua italiana, troviamo che il termine «modificare» significa «cambiare in parte la maniera d'essere o la forma di una cosa, ritoccare, correggere». Infatti nel 1968, quando l'allora ministro guardasigilli Gava insediò la commissione Gonella, affermò che le modifiche dei Patti non avrebbero dovuto toccare «quel complesso di materie e di norme nelle quali sta gran parte della ragion d'essere del Concordato».

La situazione è ormai completamente ribaltata. I termini con i quali si esprime la relazione Craxi sono gli stessi di quelli usati dal presidente Andreotti quando nel 1976 presentò alla Camera la prima bozza Gonella. Disse allora l'onorevole Andreotti che la revisione in corso dei Patti «ne faceva uno strumento nuovo», che «le rettifiche erano innovative», che «il testo era cambiato». Dunque dal 1976 al 1984 si sta ribadendo che l'attuale Concordato è uno strumento integralmente innovativo dei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia.

Ma l'articolo 7 della Costituzione riguarda i Patti lateranensi, quelli e non altri, con quelle norme, con quei principi, con quegli istituti, da adeguarsi magari ai tempi, ma non da rinnegare integralmente, non da trasformare nè tanto meno, il che avviene più di una volta, da mortificare.

Voi insomma avete creato uno strumento nuovo che lacera l'antico. Eppure fu Giovanni XXIII ad avvertire che la sostanza dei Patti lateranensi stava nell'esercizio della religione «libero e rispettato», nella «ispirazione cristiana» della scuola, nelle «nozze sacre». Dove sono andati a finire nel nuovo Concordato questi istituti? Esso ha dunque perduto la copertura garantista dell'articolo 7 della Costituzione.

Posto questo ed entrando nel merito dell'articolato, premettiamo un ricordo storico. Nel 1861, all'epoca del capitolato Cavour-Minghetti, essendosi presentato il problema di conferire alla Chiesa sovranità e indipendenza, il Boncompagni, collaboratore di Cavour, lo avvertì di stare attento anche alle virgole nel trattare con la Santa Sede perchè «le parole come, stanno scritte, potrebbero scrivere a consacrare tutte le pretensioni della Curia romana in ordine alle materie miste».

In onta a questa raccomandazione, non possiamo non denunciare tutte le innumerevoli disattenzioni dello Stato italiano nel redigere il nuovo accordo. Non si è posto il dovuto riguardo alle «parole come stanno scritte» in questo tribolato parto durato 17 anni, mentre a Mussolini bastarono appena trenta mesi per realizzare la stipula del 1929.

L'omissione più clamorosa che intendiamo denunciare per prima è quella dell'articolo 7 che dovrebbe disciplinare gli enti e i beni ecclesiastici. Non riusciamo proprio a renderci conto come il Presidente del Consiglio abbia potuto dire e disdire, affermare e contraddirsi, dinanzi alla portata di questo articolo che avrebbe dovuto risolvere la parte più spinosa della revisione concordataria.

Quando il 12 gennaio 1984 il Governo distribuì ai Gruppi parlamentari un sommario promemoria sui contenuti del nuovo accordo, asserì esplicitamente: «Onde evitare che il Parlamento si trovi ad esaminare in sede di ratifica l'accordo di revisione senza conoscere i termini della riforma di un settore così rilevante della problematica concordataria, il Governo non dovrà procedere allo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di revisione prima del termine dei lavori della commissione mista i cui risultati verranno contestualmente portati a conoscenza del medesimo Parlamento».

Successivamente, il 25 gennaio, l'onorevole Craxi, nelle comunicazioni alle Camere, ufficializzò questo concetto e disse: «Erano state avanzate perplessità circa il rischio, insito in ogni commissione, di tempi troppo lunghi e sulla circostanza che il Parlamento si sarebbe trovato ad approvare, in sede di ratifica, un accordo di revisione del Concordato senza conoscere i termini della riforma di un settore essenziale di tutto il sistema di relazioni Stato-Chiesa. Tali inconvenienti potranno essere evitati dando alla commis-

3 Agosto 1984

sione mista un periodo congruo — sei mesi — per terminare i suoi lavori ed impegnando il Governo a non procedere allo scambio degli stumenti di ratifica dell'accordo prima di avere informato il Parlamento circa i lavori ultimati dalla Commissione mista».

Dove sono andate a finire queste assicurazioni? Il disegno di legge presentato al Senato della Repubblica con il n. 848 chiede la ratifica dell'Accordo, insieme con il protocollo addizionale, elenca soltanto i principi generali ai quali fin dallo scorso gennaio si sarebbe dovuto attenere il lavoro della Commissione mista, ma non presenta al Senato stesso le singole norme, se non *in limine litis*, con il documento che è stato consegnato solo 48 ore prima che si aprisse la discussione in Aula.

Nel terzo comma dell'articolo 7 del nuovo Concordato c'è la equiparazione degli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione, per mandarli immuni da gravami tributari. Soggiacciono invece ad essi le attività «diverse» da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici.

Infatti la «diversità» prevista dallo Stato si scontra con la equiparazione prevista dalla Santa Sede del fine di culto e di religione con il fine di beneficenza e di istruzione.

Nel diritto canonico la *charitas* si compie erga Deum e propter Deum. Nel primo caso l'oggetto della carità è direttamente Dio e vi rientrano le più strette manifestazioni di carattere religioso. Nel secondo caso, oggetto della carità è il prossimo, e pertanto lo scopo religioso può estendersi sino ad attività che il fisco italiano dovrebbe gratificare anche se non strettamente pertinenti alla religione e al culto come ospedali, alberghi, scuole, cinematografi, eccetera.

È un braccio di ferro che ci preoccupa molto. Il diritto canonico classifica tre tipi di enti: di religione e di culto, di carità e assistenziali e di apostolato.

Si sa che lo Stato non accetta questa suddivisione. Si sa che il fisco italiano non intende equiparare le opere di carità, assistenza ed apostolato ai propri enti assistenziali. Sono incognite che hanno bisogno di soluzione. Essi dicono tutto e non dicono niente o consentono poi di fare tutto e il contrario di tutto.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale lo ha denunciato fin dal 19 febbraio di questo anno con un comunicato ufficiale della propria segreteria politica, laddove affermava che «i ripetuti rinvii a successive normative in materie delicate e complesse come quelle degli enti e dei beni ecclesiastici, della legislazione matrimoniale, dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, del patrimonio artistico eccetera — tengono in sostanza aperta la questione concordataria». Infatti presso autorevoli circoli delle due alte parti contraenti affiorano perplessità sulle dette materie, poichè regolate al di fuori dei tradizionali ordinamenti pattizi. In siffatta maniera esse vengono ad assumere natura giuridica di trattativa privatistica anzichè di vere e proprie norme concordatarie.

Affiorano infatti discordie in materia di insegnamento religioso: contro i nuovi accordi, i vescovi italiani, in un recente convegno, hanno insistito perchè sia obbligatorio un insegnamento di cultura religiosa anche a chi non vuole avvalersi — come affermato nell'articolo 9 — dell'ora di religione.

Altrettanto i vescovi non sono sodddisfatti della garanzia concessa alla Chiesa cattolica di istituire liberamente scuole di ogni genere e grado, ma chiedono una legislazione paritaria, cioè a dire il riconoscimento di servizio pubblico con relativo finanziamento.

Il problema ha un circuito vastissimo. Si pensi che quest'anno gli alunni che hanno frequentato scuole rette da ordini religiosi in Italia sono stati 1.700.000, mentre gli istituti religiosi ammontano a 14.000. Le nostre perplessità sul presente Accordo riguardano, ovviamente, lo spirito e la lettera degli altri articoli.

Ci poniamo quesiti non certo di scarso peso. Quando all'articolo 1 leggiamo di un reciproco riconoscimento di indipendenza e di sovranità nel proprio ordine tra lo Stato e la Chiesa, ci preoccupiamo di traslare in un

3 Agosto 1984

concordato — che è sempre un trattato internazionale, e perciò bilaterale — la norma dell'articolo 7 della Costituzione.

La Santa Sede potrebbe infatti ritenere che il suo ordine corrisponda a tutta l'area coperta dal diritto canonico, con evidente vulnus della sovranità dello Stato, che abbraccia istituti quali lo Stato civile, la scuola, la beneficenza, la disciplina degli enti ecclesiastici. C'è, è vero, l'innovazione dell'impegno alla «reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese». Ma non se ne rattristano, per siffatto impegno, i tanti laici che sostengono la democrazia pluralistica tutelatrice anche dei non credenti o dei credenti in altre sedi? Qui la Chiesa è certamente privilegiata. A noi va bene. Ma alle tormentate coscienze laicali può andare altrettanto bene?

Che sia caduta la regola lateranense della religione cattolica come religione di Stato non è certo una conquista della Repubblica italiana. È un prodotto dei tempi, già spontaneamente accolto dalla Chiesa. La norma è già infatti acquisita dai concordati della Santa Sede con la Spagna e la Colombia. D'altra parte ci sembra incongruo ribadirlo, nel protocollo addizionale, che fa parte integrante del nuovo Concordato, perchè si tratta di facoltà spettante alla più devota sovranità e autonomia dello Stato.

Per ciò che riguarda la clamorosa soppressione del capoverso sulla sacralità di Roma, e sulla sua sostituzione con la dicitura «particolare significato» ci chiediamo quale valore giuridico possa avere una terminologia del genere, cosa possa significare. A voler essere pessimisti ci sorprende che lo Stato italiano dia a Roma un «particolare significato» non perchè in essa si riassumono ventisette secoli di civiltà, non perchè in essa c'è la capitale d'Italia, non perchè in essa c'è il Presidente della Repubblica, ma perchè c'è il Papa.

Le nostre riserve vanno altresì alle nomine vescovili e a quelle dei parroci. La Santa Sede si limita ad informare lo Stato della avvenuta nomina senza che lo Stato possa esprimere alcun gradimento, secondo l'antichissimo placet o ius obiciendi. Ci sono in Italia 30.000 parroci che sfuggono ad ogni

controllo sia politico che finanziario. Nessuno poi si lamenti di interferenze, di ingerenze e così via.

È una grave cosa che si faccia scomparire l'ordinariato militare. Ma più grave ancora è che nel caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici siano chiamati ad esercitare il ministero religioso tra le truppe senza vincoli militari, nè una divisa, nè un fregio, poichè semplici religiosi, anche se celano (il che è tutt'altro che impossibile) propositi di pacifismo ai limiti col disfattismo. Comunque l'articolo 4 e l'articolo 11, che prevedono la materia religiosa nelle Forze armate, negli ospedali, nelle carceri eccetera, sono al momento del tutto inapplicabili. Manca infatti un nuovo protocollo che innovi la legge n. 512 del 1961 sullo stato giuridico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, al momento non abrogata e pure esplicitamente in contrasto con questi articoli che parlano di «intese», quasi fossero già avvenute, tra le autorità statuali ed ecclesiali.

In materia matrimoniale leggiamo che lo Stato continua a riconoscere gli effetti civili al matrimonio celebrato con le norme del diritto canonico; però non gli riconosce più il carattere di «sacramento». Unica condizione prescritta è quella della trascrizione nei registri dello stato civile. Ne derivano incongruenze e incertezze. Nel Concordato lateranense le norme sulla trascrizione erano regolate da una legge dello Stato, la legge n. 848 del 1929: lo Stato poteva modificare ad libitum. Ora invece deve rispettare termini e modalità convenute con la Santa Sede, perdendo autonomia di fronte a norme che sarebbero dovute essere di sua sovrana competehza.

I tribunali ecclesiastici conservano poteri giurisdizionali in materia di nullità matrimoniale. Avvertiamo i signori laici che questa è una loro paradossale incongruenza: se hanno voluto che il matrimonio non fosse più sacramento non si capisce perchè riconoscano adesso una competenza del genere agli organi della Chiesa. Oltretutto dovrebbero anche ricordare che così violano gli articoli 101 e 102 della Costituzione relativi all'unità giurisdizionale dello Stato.

3 Agosto 1984

Tra tante conclusioni ce n'è una veramente sorprendente. È quella contenuta al punto terzo dell'articolo 8 che recita: «La Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità e i valori della famiglia, fondamento della società». Ci domandiamo com'è che lo Stato, dopo avere consacrato nella Costituzione repubblicana il riconoscimento della famiglia come una «società naturale» fondata sul matrimonio, abbia consentito che siffatta dichiarazione la faccia unilateralmente la Chiesa, senza ribadirla anch'esso nel testo concordatario. Non possiamo non leggerci, da parte ecclesiale, la ribadita protesta, sia pure reticente, per il divorzio; e da parte statuale la cattiva coscienza dell'inconciliabilità tra il divorzio e la società naturale sancita dalla Costituzione.

Per concludere — e considerato l'operante clima clerico-marxista — non possiamo non osservare . . . (*Interruzione del senatore Flamigni*).

Dimenticavo che lei non è più neppure marxista, non so cosa lei sia. Ce lo spiegherà quando prenderà la parola.

Dicevo dunque che non possiamo non osservare che questa stipula concordataria non contempererà le prerogative dello Stato con il magistero della Chiesa nemmeno ricorrendo agli strumenti alibistici del Concilio Vaticano II e di una Costituzione repubblicana che pure era convissuta con i Patti del Laterano, e senza strappi, per quasi 40 anni.

Il collega Filetti che prenderà la parola per dichiarazione di voto esprimerà le ragioni in base alle quali il nostro Gruppo si asterrà. (Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scevarolli. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, i motivi di soddisfazione, nel momento in cui con l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sottoscritto dai rappresentanti dello Stato italiano e della Santa Sede il 18 febbraio 1984 si chiude una complessa vicenda politica e parlamentare aperta nell'ormai lontano 1967, ma le cui origini coincidono con la stessa

rifondazione dello Stato democratico, sono rilevanti e numerosi.

La sopravvivenza così lunga e tenace di un complesso di norme regolatrici delle relazioni tra Stato e Chiesa cattolica, così pesantemente e inequivocabilmente ispirate a concezioni autoritarie e antidemocratiche, in un intreccio nel quale non è facile stabilire se ne scapiti più la dignità dello Stato o quella della Chiesa, ha rappresentato per decenni un grave *vulnus* nello Stato democratico e pluralista, come di molte coscienze religiose dentro e fuori il mondo cattolico.

Nella loro vita materiale le norme del Concordato del 1929 hanno peraltro subito, nel corso dei decenni, un non trascurabile processo di trasformazione sostanziale. Molti rami si sono disseccati, molte foglie sono cadute parallelamente all'evoluzione del contesto sociale e religioso dello stesso costume del paese.

Quando, onorevoli colleghi, nel corso degli anni '60, la spinta di rinnovamento democratico per la piena attuazione del dettato costituzionale, interpretato dalle nuove esperienze di centro-sinistra, arrestò le dinamiche regressive del decennio precedente — la clericalizzazione del costume denunciata da Jemolo — ed aprì un nuovo capitolo nella storia politica e sociale, è apparsa evidente la necessità di operare non già una semplice sfrondatura parziale, come pure a più riprese fu proposto, ma una integrale revisione rispettosa dei principi di uno Stato laico e pluralista.

Il lungo tempo che il negoziato ha richiesto non è stato inutile se ha assecondato un processo di maturazione che, possiamo affermarlo serenamente, ha spogliato la questione di ogni connotazione polemica. Se nella realtà della Chiesa è ormai radicato, dopo il magistero giovanneo e il Concilio Vaticano II, il rifiuto di una visione integralista che concepisce il cattolicesimo come religione di Stato, nel mondo laico si sono ormai stemperati gli indirizzi più drasticamente abrogazionisti, fermi ad una visione del problema di tipo risorgimentale ed in ultima analisi non conformi ai principi costituzionali.

In realtà, lo sviluppo culturale e morale ci ha sempre più posti al riparo dalle intemperanze e dalle intransigenze cattoliche per un

3 Agosto 1984

verso, laiche per l'altro, che in passato non hanno mancato di produrre effetti infausti. La revisione del Concordato non rappresenta peraltro la chiusura di una lunga vicenda ormai esaurita e priva di interesse sostanziale, come da qualche parte si vorrebbe far credere. Il nuovo Accordo tira le fila di una lunga maturazione e getta le basi, in una dimensione di leale e concordata distinzione, di un nuovo rapporto tra le due entità, lo Stato e la Chiesa, che nelle proprie autonome sfere mirano al fine comune della promozione umana.

È significativo, onorevoli colleghi, che in questo nuovo corso della politica ecclesiastica dello Stato vada iscritta la scelta di dare finalmente attuazione all'articolo 8 della Costituzione con la definizione di intese con chiese diverse da quella cattolica, di cui il primo positivo esempio riguarda la Chiesa metodista. Lo Stato e le chiese sono dunque in grado di dare piena attuazione ai principi costituzionali in materia di libertà religiosa e di pluralismo.

Se in passato gli strumenti concordatari, sia pure con vischiosità di vario genere, miravano essenzialmente a tutelare la libertà religiosa contro possibili interferenze statali come manifestazione di uno strutturale antistatualismo della comunità religiosa contrapposta al potere politico, nella realtà costituzionale nata dalla Resistenza, che riconosce e garantisce ai singoli, ai gruppi, alle formazioni sociali, la più ampia autonomia, la ragion d'essere del Concordato e delle intese muta profondamente.

Dall'abbraccio soffocante cui il Concordato del 1929 li teneva avvinti, lo Stato e la Chiesa cattolica passano ad una condizione di netta distinzione. Scompaiono i privilegi, ma scompaiono anche i controlli autoritativi e le tutele speciali, mentre viene salvaguardata dai nuovi accordi l'esigenza di mantenere un raccordo tra due entità capaci di esercitare, ciascuno per suo conto, una profonda incidenza nel corpo sociale.

Lo Stato laico e aconfessionale non può essere indifferente rispetto al fenomeno religioso, come rispetto a ogni altro fenomeno sociale, ma deve garantire su un piede di parità la libertà religiosa di tutti i cittadini e

l'uguale libertà di tutti i gruppi confessionali.

La fine o, quanto meno, la forte attenuazione della funzione di garanzia è, del resto, riflessa nella stessa struttura del nuovo Accordo. Non ci si riferisce tanto alla riduzione del numero degli articoli (che consegue alla avvenuta eliminazione giurisprudenziale di alcune «foglie secche»), quanto alla scelta di rinunciare alla elencazione minuziosa di una casistica di situazioni, optando invece per un accordo quadro, secondo la felice intuizione di Margiotta Broglio, all'indomani del referendum sul divorzio, poi oggetto delle raccomandazioni emerse dai dibattiti parlamentari del 1976 e del 1978 sulle bozze presentate all'epoca dal Presidente del Consiglio Andreotti.

La puntuale traduzione dei principi contenuti nell'Accordo quadro viene opportunamente rimessa ad accordi specifici, modificabili dalle parti in modo più agevole, quando le circostanze lo richiedano.

Onorevoli colleghi, se la lunga e defatigante vicenda della revisione del Concordato giunge in porto felicemente, cancellando l'assurda sopravvivenza dell'accordo sottoscrito da Mussolini e da Gasparri, il merito principale, a nostro avviso, va ascritto alla società civile che ha mostrato di far propria una matura concezione preminentemente laica e di saper respingere ogni radicalizzazione. È forse l'ormai lontana battaglia laica e socialista per il divorzio che ha aperto i nuovi confini alla libertà religiosa nel paese, benchè a suo tempo abbia dato occasione a un non breve rallentamento dei lavori. E non dimentichiamo quanti cattolici, anche tra le nostre file, ebbero a partecipare a quella

Il merito che noi socialisti rivendichiamo, al di là del ruolo positivo svolto dal Presidente del Consiglio Craxi nella valorizzazione e nella conclusione del lavoro dei tanti predecessori e di autorevoli commissioni, è appunto quello di aver concorso al superamento degli «storici steccati», eliminandone alla radice nella società la ragione d'essere.

Infatti Nenni, affrontando il problema nella relazione del XXIV Congresso socialista — siamo all'aprile del 1946 — cercava di

3 Agosto 1984

conciliare la rivendicazione della laicità dello Stato con il rispetto della fede cattolica della maggioranza degli italiani, con la tendenza a non rimettere in discussione la Conciliazione e a non promuovere una denunzia unilaterale del Concordato lateranense, riaffermando «il carattere laico dello Stato democratico, equidistante dallo Stato etico dei nazionalisti o dallo Stato confessionale dei cattolici, garante della libertà di pensiero, promotore della scienza, educatore della gioventù, al di fuori, se non al di sopra, di ogni preoccupazione religiosa».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i nodi che l'ultima bozza di accordo discussa in Parlamento, nel 1978, aveva lasciato insoluti erano essenzialmente tre: alcuni punti relativi al regime del matrimonio concordatario, l'istruzione religiosa, gli enti ecclesiastici, come fu marcato dalla risoluzione approvata dal Senato al termine del dibattito.

L'Accordo sottoscritto il 18 febbraio 1984 adotta ora le proposte soluzioni, anticipate dal presidente Craxi nella sua esposizione del 25 gennaio, che volgono a dissipare le precedenti riserve.

Quanto al matrimonio concordatario, gli aspetti più spinosi concernevano, come è ben noto, la sopravvivenza della esclusività di giurisdizione dell'articolo 34, comma quarto, del precedente Concordato.

È inutile segnalare la inaccettabilità di una pretesa che si traduce in una vera e propria abdicazione di sovranità da parte dello Stato, nella arbitraria sottrazione dei cittadini alle garanzie di tutela giurisdizionale sancite dalla Costituzione.

L'intervento della Corte costituzionale su tale materia nel 1982 ha certamente concorso a spianare la strada dell'Accordo.

Esclusa la possibilità di una diretta efficacia ad effetti civili delle sentenze di nullità del matrimonio, caduta con l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 34 del Concordato la riserva di giurisdizione ecclesiastica, queste devono essere delibate dalla Corte d'appello (secondo le ordinarie procedure del codice di procedura civile) che ha il dovere di verificare la sussistenza delle condizioni

richieste per le sentenze straniere e, in particolare, la salvaguardia dei diritti della difesa e del limite dell'ordine pubblico.

Alle ragionevoli soluzioni adottate in materia di istruzione religiosa (che, certo, in un sistema veramente separatista sarebbe dovuta tornare alla sua sede ideale nelle parrocchie, nelle chiese, nelle comunità religiose e non negli istituti pubblici) va osservato che nessuna confusione deve farsi tra insegnamento della religione cattolica e insegnamento nelle diverse discipline scolastiche dei profili di cultura religiosa.

In altre parole noi intendiamo che il riconoscimento del valore della cultura religiosa nel punto 2) dell'articolo 9 sia la premessa della presenza, nella scuola, dell'istruzione religiosa affidata alla Chiesa cattolica in via concordataria e alle altre confessioni religiose che, tramite le stipulande intese, chiedano di poterla liberamente impartire e non, come si pretenderebbe, la giustificazione di una ulteriore, autonoma materia di cultura religiosa con la quale, ripristinando concezioni arcaiche e illiberali, lo Stato si facesse, scegliendo una concezione statale della cultura religiosa, teologo e catechista.

In tal senso ci pare andassero nettamente i chiarimenti dati dal presidente Craxi alla Camera dei deputati quando, proprio chiarendo l'ispirazione di quello che sarebbe divenuto l'attuale articolo 9, ebbe ad auspicare l'ampliamento della conoscenza scientifica dei fenomeni religiosi non in quanto tali ma in quanto parte essenziale dei programmi delle discipline scolastiche, dalla storia alla filosofia, dalla letteratura all'arte.

Aggiungiamo che ci pare particolarmente conforme al dettato costituzionale, come da noi più volte sostenuto nei dibattiti sulla revisione del Concordato, la previsione dell'ora facoltativa di religione anche nelle scuole materne ed elementari dove l'attuale situazione di insegnamento così detto diffuso della religione impediva anche l'esercizio del pur mortificante diritto all'esonero, non potendosi, ovviamente da parte dei genitori interessati, far assentare i propri figli dall'intero ciclo di lezioni nelle quali i programmi ministeriali prevedevano una diffusa pre-

3 Agosto 1984

senza dell'istruzione religiosa cattolica nel presupposto sancito dal Concordato fascista della religione cattolica come coronamento e fondamento dell'insegnamento pubblico stesso.

La presenza dell'istruzione religiosa facoltativa di tutte le confessioni interessate nella scuola di Stato svuota, inoltre, il problema, che si vorrebbe evocare polemicamente in Italia, del diritto dei genitori e scuole private religiosamente informate, che, pur riconosciuto nella Francia separatista proprio in ragione dell'esclusione dell'insegnamento religioso della scuola pubblica, sta in questi mesi provocando in Francia gravi strumentalizzazioni politiche con la minaccia di anacronistiche guerre di religione. Crediamo, quindi, che la soluzione concordataria accolta ovviamente dalla parte vaticana firmataria degli Accordi sia pienamente idonea sia a soddisfare l'esigenza di una libera presenza della cultura religiosa propria alle diverse confessioni operanti nel paese, sia a rassicurare i genitori desiderosi che all'educazione dei propri figli non manchi, in via di libera scelta, la dimensione spirituale relativa alle proprie credenze religiose.

L'aspetto più rimarchevole, onorevoli colleghi, è comunque relativo al fatto che, correlativamente all'abbandono della religione di Stato, il diritto all'istruzione religiosa sia una facoltà di cui studenti e genitori possono — scegliendo la materia opzionale — avvalersi.

Si passa cioè, come noi socialisti abbiamo sempre auspicato, dalla richiesta di esenzione alla richiesta di fruizione di tale educazione.

Importanza assai rilevante rivestono anche l'attività e le risultanze della commissione paritetica per le discipline della materia degli enti e dei beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato e gli interessi nella gestione patrimoniale.

I principi concordati dalla commissione rientrano nei limiti programmatori, ricalcati nell'articolo 20 della Costituzione, definiti al punto 1 dell'articolo 7, ed abbracciano i problemi vasti e complessi connessi alla armonizzazione con le norme sull'assetto patrimoniale ecclesiastico contenute nel

nuovo codice canonico del 1983, alla nuova disciplina degli impegni finanziari dello Stato, ai problemi del sostentamento del clero.

I principi di separazione delle spese dello Stato e della Chiesa cattolica, cui si ispira tutto il nuovo testo concordatario, impongono la eliminazione, oltre che delle esistenti forme di tutela speciale — diverse dai controlli ordinariamente previsti per tutte le persone giuridiche — di qualsiasi rapporto finanziario diretto, retaggio delle antiche «unioni» concordatarie Stato-Chiesa.

La Chiesa cattolica dovrà essere in grado di autofinanziarsi per il raggiungimento delle sue finalità.

Lo Stato, in termini più corretti, potrà accordare una deduzione fiscale per gli importi che i cittadini vorranno liberamente versare alla Chiesa, con un sistema analogo a quello che si è proposto per favorire le donazioni destinate ad iniziative culturali.

D'altra parte, più che accettabile pare l'ipotesi di lasciare ai cittadini, all'atto della dichiarazione dei redditi, il compito di stabilire il riparto di una minima quota IRPEF destinata ad iniziative di interesse sociale, tra cui sono compresi gli scopi religiosi cattolici e dei culti diversi dal cattolico.

Viene meno il sistema delle integrazioni di congrua come tutto il complesso di istituti nati dalla legge sarda del lontanissimo 1855 e poi conservati, con modificazioni, nelle diverse «stagioni» della storia del nostro paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ci soffermiamo sui contenuti, così ampiamente illustrati nella relazione della Commissione paritetica, della profonda riforma di tutta la materia degli enti e dei beni ecclesiastici.

Vogliamo solo assicurare che li approviamo incondizionatamente nella loro ispirazione e nelle loro strutture normative, dando atto alla commissione italo-vaticana dell'impegno e della tempestività del suo lavoro che ha offerto, in così breve tempo, risultati del tutto soddisfacenti in una materia che, nei lunghi anni delle trattative concordatarie, le delegazioni allora operanti non erano riuscite a riformare in maniera effettiva e coerente.

3 Agosto 1984

Ci auguriamo, quindi, che il Senato voglia confortare con il suo positivo parere i principi della Commissione, invitandola a terminare il suo lavoro redigendo la normativa che deve attuarli e che le due parti potranno così agevolmente approvare.

Teniamo comunque, onorevoli colleghi, ad aggiungere che il Gruppo socialista condivide integralmente le linee di illustrazione degli accordi di Villa Madama contenute nella relazione al disegno di legge in discussione, che consente una puntuale valutazione delle disposizioni lateranensi abrogate, di quelle sostituite e di quelle modificate e della piena rispondenza di esse al dettato costituzionale.

Il giudizio sulla richiesta di ratifica non può escludere qualche considerazione sugli aspetti procedimentali che hanno accompagnato la revisione del Concordato dal 1967 ad oggi. Va apprezzato in particolare il modello di raccordo che è stato instaurato, in ragione della specialità della materia, tra Governo e Parlamento.

Il Parlamento ha avuto modo di seguire l'iniziativa governativa, fornendo il suo apporto, nelle lunghe vicende della trattativa, al di là dei limiti angusti di una lettura stretta della Costituzione in materia di accordi internazionali.

Pure va apprezzato il clima, generalmente sereno e costruttivo, che si è instaurato e conservato tra i Gruppi parlamentari, dell'esame della delicata materia concordataria e quello che ha caratterizzato i lavori della commissione italo-vaticana sugli enti ecclesiastici.

Il nuovo Accordo porta in sè il segno della crescita sociale, civile, di libertà di un paese che sa fare i conti con il suo passato e superarne le contraddizioni, anche tra lentezze ed esitazioni.

L'inquietante interrogativo posto da Ugo La Malfa, nel momento in cui la questione concordataria venne aperta — «è una vicenda che si sa come si apre, non si sa come si chiude», — egli disse — ha finalmente una risposta che ci pare degna. Pertanto noi voteremo a favore della ratifica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di dire, concludendo il mio intervento, che noi socialisti siamo orgogliosi che il compito di pilotare la delicata fase conclusiva sia stato assolto da un Governo a direzione socialista con correttezza e decisione. (Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ulianich. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, onorevole Ministro degli esteri, signori rappresentanti del Governo, colleghi, potrebbe sembrare, questo, un dibattito di *routine*, collocato com'è alla vigilia della chiusura del Senato per le ferie estive, eppure esso ha raggiunto punte altissime di vivezza, di apporti culturali originali, di incisive osservazioni politiche.

Mi sia permesso di inserirmi, nella mia modestia, in questa nobile schiera di colleghi soltanto con delle umili postille e non con un discorso, come forse sarebbe stato congruo per questa Assemblea.

Sul piano formale alcune osservazioni.

Quanto alla relazione rimessa al Presidente del Consiglio dalla commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, non si può fare a meno di dire che si tratta, in primo luogo, di una «relazione sui principi» da porre a base, nella ulteriore fase dei lavori, della specifica normativa da sottoporre all'approvazione delle parti; in secondo luogo si deve osservare che quella che è giunta a termine non è che una prima, seppur complessa, fase dei lavori della Commissione.

Se si tratta di una «prima fase», dunque, non conclusiva dei lavori, non si comprende bene in quale rapporto venga a trovarsi questa puntualizzazione di princìpi con il disegno di legge di ratifica proposto dal Governo. Tenuto conto che il Presidente del Consiglio ebbe a dichiarare il 20 gennaio 1984 che: «il Governo non dovrà procedere allo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di revisione prima del termine dei lavori della commissione mista, i cui risultati (non i princìpi) verranno contestualmente portati a conoscenza del medesimo Parlamento», non si comprende come possa avvenire la ratifica mancando — come sembra — una condi-

3 Agosto 1984

zione posta in modo così autorevole e solenne.

Vi è semplicemente da prendere atto che non si è stati ai patti.

D'altro verso, circa i poteri dalla commissione paritetica, vorrei aggiungare che le dichiarazioni rese ieri mattina dal sottosegretario Amato possono fugare numerose ombre di dubbio.

Passando dal piano formale ad alcune osservazioni più di fondo, la cultura del pluralismo religioso, signor Presidente, dovrebbe essere speculare ad una concezione laica dello Stato, in quanto è proprio in una situazione di laicità che può gettare radici e crescere il seme della libertà religiosa, della libertà di religione.

Recentemente, ho avuto modo di partecipare ad un convegno di studio in un grande paese dell'Est europeo di forti tradizioni cattoliche.

Mi ha colpito sentir spesso parlare di «Stato ateistico-socialista». L'espressione è stata ripresa da rappresentanti di altri Stati a regime comunista. Ed ho sentito affermare da un arcivescovo ortodosso russo che, prima in Europa, con la rivoluzione d'ottobre, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche avrebbe sancito nei principi e tradotto nella prassi la libertà di religione.

Mi sono posto in quella occasione e mi ripropongo ancor oggi un problema: se sia possibile per uno Stato che si professi ateo esplicitamente o attraverso la ideologia posta a suo fondamento, ed esprima dunque questa sua opzione (opzione perchè non si tratta di una conseguenza univoca, stringente, di una dimostrazione logica) in una legge fondamentale, proporsi come fautore di un'autentica libertà religiosa, di una vera libertà di religione.

A me pare che, quando uno Stato abbia deciso di riconoscersi in maniera diretta o implicita come ateo, per ciò stesso abbia compiuto una scelta confessionale, si costituisca come Stato confessionale. E in uno Stato confessionale, e quindi dogmatico, non può esistere libertà religiosa ma soltanto tolleranza religiosa.

Mi pare che la storia, pur così ricca e complessa, dell'Unione Sovietica, da valutare in modo estremamente differenziato, possa servire come conferma di questa affermazione. E ciò tenuto anche conto dell'articolo 52 della Costituzione del 1977, in cui si afferma, sì, «il diritto di professare qualsiasi religione o di non professarne alcuna e di praticare culti religiosi», ma si sancisce anche e unicamente la libertà di «svolgere propaganda ateistica», libertà di propaganda che non è riconosciuta ad alcuna altra confessione religiosa.

Tipico il caso, in questo contesto, del segretario dell'arcivescovo di Novosibirsck, condannato a tre anni e mezzo di *lager* a regime duro e alla confisca dei beni per aver diffuso vangeli, vite di santi, libri di preghiera.

La piena tutela della libertà religiosa — così a me sembra — può essere data soltanto da uno Stato laico, che riconosca e abbia capacità di riconoscersi in valori universali umani, senza identificarsi in nessuna religione, in nessuna ideologia, senza dunque tradurre una certa necessaria neutralità in agnosticismo o in indifferentismo.

Non vi son dubbi che, nonostante l'articolo 7, lo Stato italiano possa a buon titolo considerarsi come uno Stato laico. E non soltanto perchè l'espressione: «La religione cattolica è la sola religione dello Stato» dello Statuto albertino, richiamato nell'articolo 1 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia del 1929, è scomparsa dalla nostra Costituzione, ma anche perchè in questa si codifica, in positivo, la libertà di ogni confessione o credenza religiosa.

Si potrebbe postillare che la dimensione della laicità non è un dato statico, quanto un orizzonte da conquistare ed approfondire e che tanto più incidente essa diventerà per quanto più i partiti operanti nello Stato si connoteranno, non solo verbalmente, come laici e per quanto l'Esecutivo ed il Parlamento avranno a cuore la difesa della laicità come premessa fondamentale di ogni espressione dei diritti di libertà e quindi anche della libertà di religione.

Ma non bastano le affermazioni di laicità, perchè è necessaria la presenza, in questo ambito di discorso, di una cultura del pluralismo religioso.

3 Agosto 1984

Debbo dire che su questo piano, rinunciando a circonlocuzioni e a finezze diplomatiche, la nostra classe politica manifesta notevoli lacune.

Essa, salvo rare eccezioni, pensa in categorie e si esprime in una terminologia che rinviano ancora ad una situazione precedente la nostra attuale Costituzione.

Cercherò di suffragare queste asserzioni con alcuni brevi appunti che desumo dal testo concordatario e dal protocollo aggiuntivo

Le espressioni «Chiesa» e «Chiesa cattolica» erano presenti nel Concordato del 1929 sette volte. Trattandosi della sola religione dello Stato, era ovvio che anche là dove il termine «Chiesa» appariva senza l'aggettivo «cattolica» dovesse intendersi come «Chiesa cattolica». Ma era un modo di esprimere sul piano teologico-ecclesiologico, da parte della Chiesa cattolica, la sua coscienza di essere l'unica vera Chiesa.

È la stessa cosa se nelle nuove norme concordatarie e nel protocollo aggiuntivo troviamo indistintamente l'uso di «Chiesa cattolica» (sei volte) e di «Chiesa» tout court (sei volte)? A me sembra decisamente di no.

Anche se ciò è comprensibile nel linguaggio teologico cattolico (ma lo è meno dopo il Vaticano II, che riconosce la qualifica di Chiesa anche alla Chiesa ortodossa), non lo è assolutamente per uno Stato laico che non può riconoscersi in alcuna delle chiese e che avrebbe dovuto richiedere la qualificazione aggiuntiva di «cattolica» in un atto di così grande rilevanza anche internazionale, rappresentato dalle norme concordatarie. Considerato che nel nostro paese esistono altre comunità religiose che si qualificano come «Chiesa» e tenuto anche conto che lo Stato ha da attenersi sul piano meramente fenomenologico — senza esprimere alcun giudizio di valore - alla dizione con cui le varie confessioni religiose si connotano. È questa una riprova — a sua volta ribadita dalla assoluta indifferenza con cui nella presentazione del disegno di legge n. 848 si impiegano espressioni come «Chiesa», semplicemente, «Chiesa cattolica» — di quanto lenta a crescere sia una avveduta, non improvvisabile sensibilità culturale dei politici e degli esperti da essi impiegati sul terreno del pluralismo religioso che non può non trovare adeguato riscontro in una doverosamente appropriata terminologia.

Di una certa approssimazione si hanno altri esempi nella normativa concordataria. Ma per questi rinvio a quanto ho avuto modo di puntualizzare nel mio intervento alla 7ª Commissione del Senato, nella discussione per il parere consultivo da esprimere in ordine al disegno di legge di ratifica.

Voglio solo accennare, in questa sede, all'uso, accettato forse troppo disinvoltamente, dei termini: «religioso» e «religione», in particolare in rapporto agli articoli 10 e 12, concetti giuridicamente indefinibili e, soprattutto, diversamente connotati nell'ordinamento civile e in quello confessionale.

Come si vede, c'è molta strada da percorrere, perchè la laicità del nostro Stato si traduca in una effettiva cultura del pluralismo religioso.

Nella situazione attuale è fondato affermare che lo Stato si muove ancora nell'ottica e nella tradizione della religione cattolica come «sola religione dello Stato». Ma proprio perchè si può ricavare fondatamente questo sospetto dall'uso troppo libero di una terminologia che risponde ad una mancata chiarezza sul piano concettuale, è opportuno che lo Stato italiano proceda nelle ulteriori intese con la Chiesa cattolica con estrema circospezione.

Desidero qui unicamente ricordare il comma 2 dell'articolo 10 del Concordato che recita: «I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato».

Non c'è bisogno di sottolineare come dal 1929 ad oggi vi sia stata una moltiplicazione delle facoltà teologiche abilitate in proprio o come filiali di facoltà pontificie romane, al rilascio di titoli accademici in teologia e come vi sia stata una crescita, spesso ex novo, di facoltà relative ad «altre discipline ecclesiastiche». Poichè l'equipollenza dà diritto ai possessori di simili titoli di inserirsi nell'ordinamento scolastico italiano, è opportuno che lo Stato proceda nell'Accordo

3 Agosto 1984

con la dovuta discrezione e cautela. Vi è da tener conto che esistono o potranno esistere in futuro nel nostro paese anche facoltà di teologia di altre chiese o confessioni religiose.

Voglio solo aggiungere un'ulteriore osservazione.

È necessario che si proceda con estrema prudenza a proposito dello 0,8 per cento dei fondi IRPEF perchè sia tutelato il diritto alla riservatezza del cittadino in un campo così delicato che riguarda direttamente la sua coscienza personale.

Viviamo in un'epoca diversa da quella della Costituzione di Weimar (comma 3 dell'articolo 137) e si deve impedire in ogni caso che si giunga o si possa giungere con passi graduali alla facoltà per le chiese e le associazioni religiose di elevare tributi e tasse nei confronti di cittadini che di esse facciano parte.

Per concludere su questo punto, mi pare ci si possa ispirare al principio, codificato già nell'emendamento 1 (del 1791) della Costituzione degli Stati Uniti d'America e anche nella Costituzione della Repubblica federale tedesca all'articolo 140, che riprende l'articolo 137 della Costituzione di Weimar dell'11 agosto 1919: «Non esiste alcuna religione di Stato». Con esso si stabilisce il fondamento della neutralità religiosa-ideologica (il principio della non identificazione) dello Stato.

A me sembra che la nostra Costituzione si inserisca in questo filone di visione ideale. Attraverso il principio della neutralità che è espressione di laicità si impedisce allo Stato di instaurare qualsiasi forma di privilegio confessionale. Anche se ciò non implica che lo Stato debba trattare in modo schematicamente identico tutte le confessioni religiose esistenti sul suo territorio.

Comunque nessuno, neanche qui, mi sembra pretenderlo.

Se però è scomparso l'anticlericalismo — e qui si potrebbe riaprire tutto un capitolo di storia contemporanea — se può sembrare per ora eliminata la conflittualità religiosa, potrebbero venire tempi in cui questa si riaccenda su tematiche ben precise. Ciò è da considerarsi fisiologico. E i partiti assumeranno, dalla quasi unanimità che caratte-

rizza oggi le loro posizioni, atteggiamenti forse molto divaricati.

Una volta d'accordo, signor Presidente, sulla laicità dello Stato, che va peraltro ulteriormente approfondita ed affinata, una volta d'accordo sul presupposto che lo Stato non può muoversi come supporto o strumento di conversione o di riforma della Chiesa — come avrebbe voluto il Ricasoli ed altri con lui in tempi diversi della nostra storia nazionale e come sembrano desiderare altri, seppur pochi, ancora oggi — perchè non è attraverso le leggi dello Stato, con una specie di cesaropapismo occasionale, rovesciato, che si costruiscono le conversioni, c'è tuttavia da chiedersi cosa possa significare oggi un Concordato con la Chiesa cattolica in Italia.

Non so se si possa condividere semplicemente quanto è stato scritto circa la convinzione di alcuni settori laici ed ecclesiali che il Concordato sia uno strumento obiettivamente di segno reazionario e antipopolare, usato in questa stagione storica a scopo di restaurazione.

E neppure il giudizio circa «vertici politici» che cercherebbero nel potere religioso «una fonte di legittimazione e di consenso».

Voglio solo osservare che la Chiesa cattolica italiana non è tutta e soltanto rappresentata nella istituzione ecclesiastica che ha conchiuso il Concordato con lo Stato italiano, che i problemi non vanno bagatellizzati e che la stessa dichiarazione resa dal Presidente della CEI, al momento della firma del Concordato, può prestarsi ad una interpretazione diversa da quella tendente a una progressiva concordatizzazione di altre «aree significative di problemi nuovi e urgenti», nel senso, cioè, di una linea di apertura verso il nuovo, il sorgivo che nasce nella realtà ecclesiale e nella società.

Vale a dire, ci si può porre anche il problema della incidenza di questo Concordato nella realtà ecclesiale italiana, cercando di penetrare gli eventuali, precisi fini per i quali esso è stato stipulato.

Allo Stato italiano forse ciò non interessa. Può forse non interessare ai partiti che hanno espresso il loro voto favorevole al Concordato. Ciò non significa, peraltro, che problemi non esistano, non sorgano o non

3 Agosto 1984

possano sorgere nella comunità ecclesiale con questo Concordato.

Forse ci saranno cattolici che si sentiranno delusi per l'atteggiamento assunto da talune forze politiche in Parlamento.

Senza voler essere portavoce di nessuno, cercherò di esprimere quello che penso, nel fondo, non a proposito di questo Concordato, che non va da nessuna parte demonizzato, ma circa l'istituto stesso del Concordato.

Anche se ciò mi costa, aumenta la mia solitudine e mi costringe a una pubblica confessione alla quale mi accingo con profonda ritrosia. Ma ci sono momenti in cui si ha il dovere di parlare.

Certamente non si può sottovalutare sul piano real-politico e semplicemente civile, umano, la presenza della Chiesa cattolica in Italia.

È un dato di fatto la sua forza, la sua penetrazione capillare, la sua capacità di iniziativa.

È un dato l'insieme delle sue organizzazioni, la disponibilità all'azione sociale del suo volontariato, costituito da migliaia e migliaia di uomini e di donne che spendono la loro vita nel servizio ai più emarginati, ai bambini abbandonati, agli anziani, ai malati, ai carcerati, ai drogati.

E non possiamo certo dimenticare la sua azione di formazione delle coscienze ad alti, nobili valori morali e cristiani.

Questa realtà complessa, articolata, viva, seppur spesso silenziosa, lontana dal chiasso dei *mass-media* e dalle notizie di cronaca, è operante nel nostro paese, contribuisce a mantenere vivi dei valori che vorremmo divenissero patrimonio comune dei nostri concittadini.

Nelle grandi battaglie che combattiamo contro la delinquenza organizzata in tutte le sue forme e ovunque essa si trovi, contro la mentalità mafiosa e camorristica che si va estendendo nel nostro paese, per una umanità nuova, pacifica, che faccia ostacolo, costruendo in positivo, alla violenza della possibile catastrofe atomica ed ecologica, noi abbiamo bisogno del contributo delle grandi

forze morali che operano e si sviluppano nel nostro paese.

Abbiamo dunque anche bisogno della insostituibile cooperazione della Chiesa cattolica. Anche questo è un dato.

Ma se leggiamo il Concordato, ciò che appare emergente è il rapporto tra lo Stato e la Chiesa cattolica-istituzione. Non che la Chiesa cattolica-istituzione vada considerata come una realtà spuria, antievangelica, estranea a quanto i credenti, i sacerdoti, i vescovi, i cattolici operano nella fede nel nostro paese.

Ma l'impressione è di una dicotomia, sensibilmente accentuata da una visione che appare troppo terrestre, troppo politica, troppo diplomatica, come una controparte politica, come un altro Stato.

E questo modo di procedere può generare scandalo in coloro che non credono, spinti come sono a considerare la Chiesa cattolica come una potenza politica, un possibile instrumentum regni di cui servirsi, con cui allearsi all'occorrenza.

Ne deriva il pericolo per lo Stato di giungere a una troppo stretta intesa con la Chiesa cattolica, a tal punto da non mantenere quella neutralità che gli permetta di riconoscere e di rispettare in eguale misura altre religioni, altre confessioni, altre ideologie esistenti nel nostro Stato.

Ma questa ambiguità è forse insita nello stesso sistema pattizio concordatario in cui il soggetto che si incontra con lo Stato è non la Chiesa cattolica italiana, non la Chiesa dei credenti, quanto la Santa Sede nella sua dimensione sovranazionale dotata di sovranità propria.

Viene dunque a sussistere uno scarto tra la Santa Sede in funzione di Stato sovrano e una parte della materia pattizia riferita alla Chiesa esistente in Italia.

La mia non vuole nè può essere una opposizione dura, irrazionale. Vuol rappresentare semplicemente il travaglio in cui mi trovo, come credente e come politico, nei confronti di una visione laica dello Stato, rispettoso del pluralismo religioso e confessionale, e di

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

una visione della Chiesa libera da legami con' il potere politico.

Penso ad una Chiesa cattolica, la mia Chiesa, non disincarnata, ma pienamente presente nelle realtà terrestri e tuttavia libera da legami con il potere che ne possano condizionare in qualsiasi maniera la missione, l'annuncio del Vangelo, il giudizio profetico.

So che nella storia ciò non sarà mai possibile compiutamente. Ma mi sembra che in questa direzione si debba compiere ogni sforzo.

«S'ha da pensare a fini più lunghi della nostra vita», osservava Paolo Sarpi.

Non interessa vedere nè il fiore nè il frutto. L'importante è seminare nella pace, ma anche nella chiarezza.

Presidenza del presidente COSSIGA

(Segue ULIANICH). Il mio voto vuole essere espresso non con un atteggiamento di ostile negatività, quanto con un sentimento di fiduciosa speranza. Mi riconosco nella Chiesa cattolica anche quando stringe dei concordati con il potere politico, ma mi sia permesso di non appoggiarla, nè sul piano politico, nè su quello della mia adesione di coscienza, quando li conchiude. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scoppola. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, l'orientamento del Gruppo della Democrazia cristiana sul disegno di legge oggetto di discussione è stato ampiamente e lucidamente esposto ed illustrato questa mattina dal senatore Taviani.

Non ripeterò quanto egli ha detto, mi limiterò ad aggiungere qualche annotazione che terrà conto anche di quanto è emerso da questa faticosa ma elevata discussione. Mi soffermerò in particolare sulle norme che riguardano, nel nuovo testo degli accordi, la cultura e la scuola.

Credo che senza trionfalismi, ma anche senza timori, possiamo e dobbiamo sottolineare la novità dell'Accordo. È strano che durante la lunga vigilia di questo Accordo, quando di esso non si conosceva ancora il preciso contenuto, si temeva che il nuovo testo restasse troppo legato all'antico e troppo condizionato dal documento del 1929,

mentre ora che lo conosciamo e sappiamo che è del tutto diverso e del tutto nuovo, vi è anche da parte di autorevoli voci laiche il desiderio di legarlo in qualche modo al passato, di sentirlo legato al Concordato del 1929 e quindi non autenticamente innovativo rispetto a quel documento. Vi è certamente una continuità dal punto di vista giuridicoformale: si tratta di una revisione e questo nessuno lo vuole mettere in discussione, ma nella sostanza c'è una novità decisiva. Perchè si tratta di un accordo nuovo?

I concordati hanno storicamente origine per lo più dalla esigenza di sanare i dissidi ed i conflitti tra lo Stato e la Chiesa; anche il Concordato del 1929 si collocava all'interno di una intesa che aveva la finalità di porre fine allo storico conflitto aperto con la questione romana. A guardar bene, anche nel 1947 c'era un conflitto latente; il senatore Taviani ha questa mattina ricordato il clima del «roveto ardente» — secondo la notazione di Meuccio Ruini — quando nel 1947 si affrontò il tema, per la contestazione diffusa negli ambienti antifascisti - anche cattolici — di un Concordato che portava la firma di Mussolini e che aveva avuto un preciso significato politico. Il voto del marzo del 1947 risolse questo conflitto. Ma oggi non è così.

Tutto quello che nel Concordato era dissonante con la Costituzione repubblicana, è già sostanzialmente caduto, o per via interpretativa, o per desuetudine, o per sentenze della Corte costituzionale. Uno dei più autorevoli protagonisti ed esperti, tra quelli che hanno lavorato alla revisione del Concordato — il

3 Agosto 1984

professor Arturo Carlo Jemolo — aveva teorizzato l'ipotesi delle «foglie secche», da lasciar cadere via via. Forse ancora qualche foglia sarebbe caduta; un risultato del genere si sarebbe potuto raggiungere anche senza una revisione.

Se oggi siamo di fronte alla ratifica di un nuovo accordo, è perchè il senso complessivo del documento cambia, e nasce — come è stato già detto — un Concordato non di privilegio ma di libertà; un Concordato di collaborazione.

Quanti timori si sono sentiti in Aula sulla parola «collaborazione» tra lo Stato e la Chiesa. Per questo — lo dico con grande franchezza — sono dolente — e credo di interpretare il sentimento degli amici del Gruppo — nel veder mancare oggi il consenso di colleghi che ieri, in questa Aula, hanno votato in favore dell'Intesa con la Tavola valdese. Perchè, amici liberali, l'Intesa con i valdesi sì e il Concordato, nuovo, con la Chiesa cattolica, no?

Il senatore Valitutti, in un intervento che ho molto apprezzato, ha dichiarato che si astiene per coerenza con la disapprovazione di allora (penso quella del 1947); ma nel 1947 votò in favore Einaudi, votò in favore Orlando, votò Nitti; Croce è vero votò contro. Non mi pare che si possa dire che il Partito liberale nell'Assemblea costituente sia stato ostile, nel suo complesso: si divise, ma prevalentemente votò a favore dell'inserimento dei Patti nella Costituzione.

Credo che dobbiamo liberarci dai fantasmi del passato. Il nuovo testo del Concordato va letto guardando al futuro, e non alle polemiche di ieri.

Certamente deve cadere, da parte della Chiesa, da parte dei cattolici ogni ricerca di privilegio, ma dovrebbe cadere, da parte laica, ogni atteggiamento di sospettosa diffidenza nei confronti di una presenza che, certo, prima di tutto è un fatto di libere coscienze, ma è anche un fatto sociale, un fatto che ha un rilievo istituzionale che la Costituzione ha riconosciuto. È questo che esige la visione pluralistica alla quale la nostra Costituzione si ispira.

Alle polemiche del passato si riferiscono le norme già cadute, quelle che non ci sono più nel testo, sulle quali giustamente è stata richiamata l'attenzione, da diversi colleghi, e sulle quali richiama l'attenzione la relazione che accompagna il disegno di legge. Le norme che ci sono, quelle che noi dobbiamo approvare, guardano al futuro e noi, credo, dobbiamo guardarle e leggerle con occhi rivolti al futuro.

Le categorie risorgimentali, degnissime, del separatismo, del giurisdizionalismo non sono più adatte per definire il nuovo documento; dietro quelle categorie vi era una concezione privatistica del fatto religioso; una concezione privatistica implicita, come è noto, anche nella formula di Cavour e legata alla sua formazione ginevrina, all'influenza del famoso «Risveglio»; una concezione che era caratteristica del pensiero liberale ottocentesco e che non consentiva alla Chiesa altra scelta tra il vivere come associazione privata, non riconosciuta dal diritto, o incardinarsi — nell'ipotesi del giurisdizionalismo - nella struttura statuale, nello schema dell'ente pubblico.

Vorrei dire al collega Palumbo, che ieri ha proposto un aggiornamento della formula di Cavour nell'altra «libere Chiese e libero Stato», che questo aggiornamento significa l'abbandono della formula di Cavour, perchè nell'Ottocento la polemica fu tutta sulla contrapposizione fra le due formule «libera Chiesa in libero Stato» e «libera Chiesa e libero Stato». Abbandonare l'«in» vuol dire uscire dalla logica del separatismo cavouriano fondato sulla visione della religione come affare privato.

Il separatismo era basato su questa concezione; e questa concezione esclusivamente privatistica dell'esperienza religiosa non è più proponibile sul piano culturale per l'evoluzione che ha caratterizzato tutte le componenti della nostra cultura; non è più proponibile perchè non è conforme alla nostra Costituzione.

Io vorrei ricordare — ma mi difenderò dalla tentazione dei richiami storici — che proprio un grande liberale (ma anche cattolico), Marco Minghetti, in un saggio del 1877, «Stato e Chiesa», per primo diede della libertà della Chiesa una definizione non più solo attinente alla coscienza, ma di tipo istituzionale e si meritò, per questo, un rimbrotto di Guido De Ruggiero, nella sua «Storia del

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

liberalismo europeo» che lo accusava di incoerenza dal punto di vista del monismo liberale e gli rimproverava una forma di dualismo. Ma noi oggi dobbiamo dire che Minghetti, per quella sua intuizione, è più vicino a noi che non a Guido De Ruggiero per quel suo rimbrotto.

Tutte le tradizioni culturali hanno contribuito a questa evoluzione. E non sto qui a ricordare, perchè è già stato fatto, il contributo di Sturzo, di Jacques Maritain; non voglio insistere — per carità! — sui meriti dei cattolici per questa evoluzione perchè altrimenti si afferma come ha fatto il collega Ferrara Salute che la concezione complessiva che ispira il nuovo Accordo è solo la nostra.

Ho ricordato il liberale Minghetti. Credo che debba esser ricordato il contributo originale che è stato dato da Antonio Gramsci al superamento della tradizione della sinistra italiana legata alla formula della religione come affare privato — come si diceva all'inizio del '900 — con una riflessione sulla questione cattolica che, se destinava il movimento cattolico — e in questo è stata smentita — al suicidio, riconosceva tuttavia il rilievo istituzionale e sociale della Chiesa.

L'articolo 7 è il punto di arrivo di una lunga e complessa evoluzione culturale, alla quale tutti hanno dato un contributo.

Ora, il testo che abbiamo di fronte sviluppa questa linea, non la spezza, non ritorna ad una impossibile visione privatistica; elimina elementi di privilegio contenuti nel Concordato del 1929, riconduce i rapporti concordatari entro i principi di libertà fissati dalla Costituzione e affermati dalla Chiesa nei suoi documenti e introduce, su questa base, il principio nuovo della collaborazione, che si legge nell'articolo 1.

Il senatore Ferrara Salute, nel suo pregevole intervento, si è preoccupato quasi di una perdita di identità dello Stato; egli teme che la collaborazione sia definita, appunto, in termini interni alla sociologia cattolica. Ma noi non la definiamo qui, noi democratici cristiani — credo di interpretare il pensiero del mio Gruppo — non la definiamo qui nei termini del Vaticano II, noi la definiamo nei termini della Costituzione repubblicana, alla quale abbiamo dato un contributo. Non

ritengo che il Parlamento sia la sede per discorsi, per interventi di contenuto ecclesiale che hanno altre sedi proprie. Qui si parla dello Stato dal punto di vista dello Stato, partendo dai principi ispiratori del nostro Stato, dello Stato democratico di tutti.

Al principio della collaborazione è legata l'altra innovazione che si può leggere e riassumere nell'immagine di uno spostamento del baricentro del Concordato verso la base della società. Il nuovo Accordo formalmente non poteva essere stipulato altro che dai vertici, dalla Santa Sede e dai rappresentanti dello Stato italiano (chi altro poteva firmare un accordo?); ma è aperto ad ulteriori intese fra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana, come prevede l'articolo 13. Vi è dunque questa apertura, vi è questo fatto nuovo. E proprio questo rende possibile quel sistema di fonti di cui parlava ieri il sottosegretario Amato con molta chiarezza, per cui potremo avere, se le parti lo vorranno, a fianco del Concordato, anche intese su punti particolari che non siano formalmente Concordato. Questo sistema nuovo è coerente con i principi della Costituzione e porta, appunto, alla collaborazione.

L'Accordo vuole promuovere una collaborazione fra distinti, rispettosa delle distinte sovranità. Non vi è pericolo — vorrei dire al senatore La Valle — di consociazioni, di ibridismi. Questi sono i fantasmi del futuro, altrettanto pericolosi, per camminare nel presente, quanto i fantasmi del passato.

Se il fatto religioso non è puramente ed esclusivamente privato, ma nella nostra Costituzione ha un rilievo sociale ed istituzionale, quale altro rapporto si può stabilire fra due enti, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, presenti nello stesso territorio, nelle stesse coscienze, quale altro rapporto si può immaginare, se non un rapporto di collaborazione? E sappiamo bene che anche definito così ci saranno le stagioni del conflitto, le stagioni difficili, ma dobbiamo programmarlo almeno come rapporto di collaborazione nell'interesse del paese.

Mi associo pienamente a quanto è stato detto ieri anche dal senatore Ruffilli sul sistema complesso di rapporti tra Stato e

3 Agosto 1984

confessioni religiose, che risulta dagli articoli 7 e 8 della Costituzione, nel quale sistema, peraltro, alla Chiesa cattolica è riservato — non per un privilegio ma in ragione del carattere originario del suo ordinamento — un rilievo particolare, come è appunto quello indicato nell'articolo 7.

Per questo sono spiacente — lo dicevo prima — che manchi alla ratifica il voto, oltre che dei liberali, di alcuni amici della Sinistra indipendente. Perchè non riconoscere (ma lo ha riconosciuto Mario Gozzini) che l'assetto nuovo dei rapporti valorizza la responsabilità dei fedeli e perciò le comunità ecclesiali, se il discorso si vuol fare dal punto di vista della Chiesa? Anche noi siamo solleciti, a proposito dei beni ecclesiastici, della salvaguardia della libertà delle comunità. È una preoccupazione già espressa ieri dal senatore Ruffilli e ripresa oggi dal senatore Taviani alla quale mi associo. Ma non possiamo chiedere allo Stato, come pretendeva Bettino Ricasoli, di farsi esso riformatore della Chiesa. Vorrei dire: amici, riformiamo prima noi stessi, ossia lo Stato, perchè probabilmente ne abbiamo bisogno.

Dunque, in questa prospettiva vanno guardate le norme, su cui vorrei in particolare fermare l'attenzione, che toccano appunto la cultura e la scuola. Sono, a mio giudizio, la parte più importante del Concordato per quanto interessa la generalità dei cittadini, perchè la parte sui beni ecclesiastici sarà contenuta in un documento distinto. Se ne è discusso ieri e sarà approvato, nelle forme proprie, al momento opportuno.

Le parte sul matrimonio è importante, ma non interessa direttamente la generalità dei cittadini. Diciamolo francamente: chi va a sposarsi con il vecchio rito non si preoccupa di sapere qual è la disciplina nuova della nullità; essa interessa i matrimoni che falliscono, interessa gli operatori del diritto che si occupano di questo settore delicato. 063/15

Diversa è la situazione per le norme sulla scuola. Se non all'inizio del prossimo anno, all'inizio del successivo milioni di famiglie si troveranno di fronte ad una grossa novità: un foglio, un modulo nel momento dell'iscrizione dei figli a scuola in cui dovranno dichiarare se scelgono di avvalersi o di non

avvalersi dell'insegnamento di una religione positiva, cattolica o altra confessione religiosa. Una richiesta su un modulo che sarà fatta a tutti i cittadini interessati alla scuola italiana.

È un'innovazione che inciderà sul costume, sulla mentalità degli italiani, che contribuirà, io credo, a dare concretamente una immagine nuova dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato in Italia. È importante che queste nuove norme siano lette nella giusta luce.

Una discussione di ratifica — lo si sa — si conclude necessariamente con un sì o con un no, ma quello che noi qui abbiamo detto e diciamo non è indifferente. Non solo non è indifferente come motivazione politica per il nostro consenso o per il nostro dissenso, ma anche come contributo a quei lavori preparatori che sono un elemento importante per l'interpretazione, domani, e l'applicazione delle norme, tanto più che i lavori della commissione mista non sono stati pubblicati e non sappiamo se e quando lo saranno.

Per questo, io credo, alcune precise osservazioni vanno fatte dal nostro punto di vista, integrando anche — ove risulti opportuno — quanto è contenuto nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica. Comincerò dai temi di minore momento.

Nel secondo comma dell'articolo 10 si stabilisce che sono riconosciuti dallo Stato, non solo come prevedeva il vecchio testo, i titoli in teologia rilasciati dalle facoltà riconosciute dalla Santa Sede, ma anche i titoli nelle altre discipline ecclesiastiche, purchè determinate d'accordo tra le parti contraenti. È una piccola innovazione ed io (me lo consenta il senatore Ulianich) piuttosto che guardare subito al pericolo che questo può comportare - certo i pericoli ci sono ed è giusto che si inviti il Governo alla vigilanza guarderei al fatto positivo, al fatto cioè che in un paese in cui le tradizioni di cultura religiosa non sono poi così radicate e così forti, con questa norma, in fondo, si dimostri un'attenzione, un'apertura ad uno scambio tra istituzioni culturali ecclesiastiche ed istituzioni culturali dello Stato italiano, tra le quali il dialogo ed il confronto culturale sarà certamente positivo e benefico. Vorrei mettere l'accento su questo aspetto positivo della

3 Agosto 1984

norma, della quale segnalo - pur nella sua esiguità — l'importanza ed il significato. Si sa che la soppressione delle facoltà di teologia, che ancora oggi vivono e prosperano in altri paesi, ha contribuito a questo impoverimento di cultura religiosa in Italia e si sa anche che quella soppressione dell'800 vide concordi i settori del più acceso anticlericalismo italiano e quelli più intransigenti ed antiliberali del mondo cattolico e vide sconfitti liberali moderati e cattolici liberali. Ora la possibilità che il nuovo testo prevede di un più esteso riconoscimento di titoli rilasciati da università ecclesiastiche rappresenta il segno positivo di un rinnovato interesse dello Stato in un settore a lungo abbandonato.

Nello stesso articolo 10, il terzo comma innova formalmente rispetto al Concordato del 1929. Il gradimento della competente autorità ecclesiastica per le nomine dei docenti della Università cattolica di Milano, che secondo la vecchia formula era espresso dal punto di vista morale e religioso, ora è espresso solo «sotto il profilo religioso». Nella relazione al disegno di legge di ratifica si segnala la modifica, ma non se ne dà alcuna spiegazione. Credo che una parola di chiarimento in proposito sia opportuna. La formula è uno dei segni della tendenza, che ha caratterizzato fin dall'inizio il lavoro di revisione, a sfrondare il vecchio testo di tutto ciò che poteva apparire non essenziale. Nella prima bozza si parlava solo di gradimento, senza precisazioni ulteriori; forse sarebbe stato la formulazione migliore. La precisazione «sotto il profilo religioso» ritorna e scompare più volte nelle bozze successive. Scomparsa nella quinta bozza, ritorna infine nella bozza cosiddetta quinta-bis, quella che contiene le osservazioni della commissione Caianiello, pubblicata da «La Nuova Antologia» nel numero del gennaio-marzo del 1984. Nelle osservazioni di detta commissione, si afferma appunto che si torna alla formula «profilo religioso» in quanto essa è quella contenuta nel Concordato del 1929, sulla quale la Corte costituzionale si è pronunciata in senso favorevole sotto il profilo della costituzionalità. C'è, dunque, nel momento finale dell'inserimento di questa formula nel testo la sottolineatura del suo significato perfettamente coerente con tutta la tradizione e le interpretazioni date sino a quel momento della vecchia formula. Di fatto, alla sentenza della Corte si fa riferimento - come è noto - nel protocollo addizionale al punto 6. Sarebbe dunque a mio giudizio infondato trarre argomento dalla modificazione introdotta per limitare il significato del gradimento che implica un giudizio complessivo non solo religioso nel senso della fede personale, che non è oggetto di nessun giudizio, ma anche morale e culturale. La formula non esclude che un professore non cattolico, e ci sono precedenti in tal senso, possa insegnare nella Università cattolica, ma esige che vi sia un giudizio sulla compatibilità del suo insegnamento con i fini di quella Università.

Una interpretazione che volesse porre l'accento solo sul profilo religioso, inteso nel senso interiore, per escludere una valutazione sugli aspetti morali e culturali, potrebbe fra l'altro prestarsi ad interpretazioni lesive perfino della libertà di coscienza. Anche con la nuova formula, dunque, il gradimento rimane complessivo e deve servire a garantire quella fondamentale omogeneità di indirizzo che non può non caratterizzare, come la Corte costituzionale ha riconosciuto, ogni università di tendenza, qual è appunto l'Università cattolica di Milano.

Passo a un altro punto e scusate il tecnicismo di queste osservazioni. L'articolo 12 prevede un settore nuovo di collaborazione, quello della tutela del patrimonio storico e artistico. Mi sembra evidente che il principio della collaborazione, affermato nel primo comma, si precisa e si limita, così da non intaccare in nessun modo il principio contenuto nell'articolo 9, comma 2, della Costituzione, non solo per l'inciso «nel rispettivo ordine», ma anche per l'indicazione, nel comma immediatamente successivo, dell'ambito di applicazione che è quello dei beni culturali di interesse religioso, appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Mi sembrano pertanto infondati — mi si consenta di dirlo francamente — certi allarmi che si sono sentiti, e che hanno avuto eco nella stampa, in Aula e nelle Commissioni parlamentari, sulla rinuncia dello Stato ad un punto fonda-

3 Agosto 1984

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

mentale delle sue prerogative, la tutela cioè del patrimonio storico e artistico, perchè nulla di tutto questo è nell'articolo; in questo comma è affermato il principio di una collaborazione che mi sembra quanto mai opportuna e fruttuosa. Nuova e significativa è la norma contenuta nel successivo comma sugli archivi e le biblioteche ecclesiastiche, ed è noto che si tratta di fonti di grande rilievo per gli studi storici. Mi sembra importante che anche in questo settore si affermi concretamente il principio della collaborazione.

Passo ad esaminare l'articolo 9, certamente il più significativo e il più controverso. Il primo comma ripete, come è noto, la formula della Costituzione, e giustamente la relazione governativa sottolinea questo. Vi è però un'innovazione che a mio giudizio non va nè sopravvalutata nè del tutto ignorata: mentre nella Costituzione il richiamo all'esame di Stato figura all'articolo 33 in un comma a sè, successivo a quello in cui si stabilisce il diritto all'equipollenza del trattamento per gli alunni delle scuole che abbiano ottenuto la parità, nell'articolo 9 del nuovo testo del Concordato la formula, anche per quanto concerne l'esame di Stato, è strettamente legata al riconoscimento dell'equipollenza e sembra perciò dare uno spessore maggiore all'affermazione dell'equipollenza stessa. Se vi è, anche, l'esame di Stato, vi è anche qualcosa d'altro nell'equipollenza, cui le scuole che hanno ottenuto la parità hanno diritto.

Sarebbe una forzatura trarre da questa lettura frettolose conclusioni; e la Democrazia cristiana, per l'iniziativa sulla scuola non statale che ha presentato, non intende avvalersi del Concordato ma dei diritti di libertà fissati dalla Costituzione e vuole guardare ai modelli europei. Nel Concordato, però, vi è un accento nuovo su questo tema che deve essere rilevato. Parlo di un accento: nulla di più, ma neanche nulla di meno.

Il comma successivo si riferisce all'insegnamento della religione nella scuola. In questa materia occorre particolare chiarezza. La formula tecnica è quella a tutti nota: essa garantisce a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione e non può a mio giudizio dar luogo a dubbi interpretativi. La formula non dovrebbe acquistare significati ideologici, dato che detta un meccanismo pratico diretto a garantire una libertà di scelta piena senza presunzioni, nè positive nè negative. Indubbiamente il regime dell'esonero presumeva una scelta positiva, salvo prova contraria. Il regime della pura facoltatività di un insegnamento a richiesta avrebbe comportato una presunzione di segno opposto. Si è voluto escludere sia l'una che l'altra presunzione e si è dato perciò vita ad un meccanismo del tutto neutrale rispetto a qualunque presunzione.

Ma vi è nell'articolo una premessa significativa sul valore della cultura religiosa e sul fatto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, premessa che la relazione non richiama e che a mio giudizio va sottolineata. La commissione Caianiello aveva suggerito di sopprimere, in quanto scontato e superfluo, il richiamo al valore della cultura religiosa, ma invece esso figura nel testo e perciò deve avere un qualche valore. Domandiamoci se vi è contrasto fra la premessa e le conclusioni, fra le motivazioni e il dispositivo. È troppo ampia e pregnante la motivazione rispetto alla conseguenza significativa ma limitata che se ne trae con quel meccanismo della libera scelta?

Il problema si pone proprio nei casi in cui la scelta sarà quella di non avvalersi dell'insegnamento della religione positiva. Se la cultura religiosa ha un valore e i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo, come è immaginabile che una parte dei giovani, che potebbe essere molto estesa, sia priva del tutto di questi elementi di cultura riconosciuti importanti? A mio giudizio — lo dico subito con assoluta chiarezza — sarebbe sbagliato pretendere di sanare questo latente conflitto fra motivazioni e dispositivo cercando di forzare l'interpretazione del dispositivo per far rinascere un qualche meccanismo come quello dell'esonero o far nascere qualche forma di obbligatorietà surrettizia per l'insegnamento della religione positiva impartito da docenti scelti d'intesa con l'autorità ecclesiastica. Dove l'eccezione è stata voluta è stata esplicitamente indicata: mi riferisco alla lettera c) del punto 5 del protocollo addizionale, nel

3 Agosto 1984

quale chiaramente si afferma che le nuove norme dell'articolo 9 del Concordato non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari. Questa eccezione non è una svista: è una scelta che tiene conto di situazioni storiche particolari, giudicate meritevoli del rispetto della Repubblica e della sua legge. Dico questo con chiarezza perchè il problema è già stato posto come se si trattasse appunto di una incoerenza interna al Concordato, da sanare in qualche modo: si tratta invece di una espressione di quel pluralismo, di quella volontà della legge di piegarsi sulla complessità delle situazioni storiche, che è espressione irrinunciabile di uno Stato autenticamente pluralista.

Dunque le eccezioni sono quelle previste e non si può forzare il meccanismo della libera scelta per far rinascere un insegnamento obbligatorio o un meccanismo di esonero come quello del passato. Ma il problema rimane e toccherà allo Stato far fronte al vuoto di cultura religiosa che il nuovo meccanismo potrà generare. Del tema abbiamo discusso a lungo e con passione nella Commissione istruzione del Senato. Questo è stato uno dei motivi del ritardo che ci ha indotto a chiedere una proroga di due mesi per la presentazione della relazione: non credo sia stato un segno di neghittosità della Commissione di fronte a un tema così impegnativo.

Vi sono punti di vista diversi fra i Gruppi, all'interno dei Gruppi e all'interno della stessa Democrazia cristiana, che non vi è alcun motivo di nascondere, ma vorrei dire che non interessa qui il modo in cui il problema verrà risolto. Si possono immaginare diverse soluzioni, tra le quali un rafforzamento — questa è la soluzione che indicava questa mattina il senatore Bufalini - delle tematiche religiose nei programmi di storia, filosofia e letteratura. Anche per quanto concerne la storia dell'ateismo contemporaneo; non mi scandalizzo per quanto è stato detto in proposito dal senatore Bufalini. Ricordo la lezione di don De Luca nella sua famosa introduzione alla «Storia della pietà», nella quale sottolinea l'importanza della negazione nella storia religiosa. Si può pensare a un insegnamento, che non contenga nè costituisca una proposta di fede e che sia viceversa di tipo puramente informativo, impartito da insegnanti dello Stato: un insegnamento che può essere alternativo o aggiuntivo a quello confessionale. Ognuna di queste ipotesi presenta aspetti positivi e aspetti negativi. Non credo che dobbiamo affrontare oggi questo argomento che è complesso e delicato, che ha bisogno di riflessione, di uno sviluppo, di un dibattito culturale disteso, sereno, nel quale cercare punti di comprensione e di raccordo, anzichè irrigidirsi su soluzioni preconcette.

Si possono immaginare soluzioni articolate, a seconda dei diversi livelli di scuola e dei diversi indirizzi all'interno della scuola secondaria. Lasciamo dunque aperto il problema. Ma si deve affermare che si pone un nuovo problema proprio perchè lo Stato non è più confessionale, non delega più la Chiesa per il settore della cultura religiosa, ma ne accetta la collaborazione nel rispetto della libertà dei cittadini e perciò, quando la libertà dei cittadini si esprime nel senso di rifiuto dell'insegnamento della religione positiva, deve farsi carico degli aspetti culturali che questa mancanza crea per consevare quel patrimonio storico che per tutti i cittadini è elemento essenziale di una identità nazionale complessiva. Sottolineo questo punto perchè purtroppo è ignorato nella relazione governativa al disegno di legge; anzi viene affrontato solo — mi pare — per escludere l'insegnamento diffuso nelle elementari e quindi per opporsi alle conclusioni della Commissione presieduta dal senatore Fassino.

Il tema era stato opportunamente affrontato dal Presidente del Consiglio, nel discorso che tenne in Senato il 25 gennaio, attraverso un accenno che mi permetto di ricordare; «Sarà ugualmente necessario» — sono parole del Presidente del Consiglio — «che l'insegnamento stesso» — si riferisce all'insegnamento concordatario — «non venga emerginato nel sistema scolastico che potrà essere arricchito da una prospettiva di cultura religiosa e di richiamo storico del cattolicesimo italiano».

Per quanto concerne l'insegnamento concordatario della religione positiva, non si può tacere il dubbio di un possibile contrasto tra quanto è detto nel protocollo addizionale sulla collocazione nel quadro orario delle

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

lezioni di religione e quanto è detto nell'ultimo comma dell'articolo 9 del disegno di legge, ieri approvato, sull'Intesa con la Tavola valdese. Nè per i cattolici nè per i valdesi o per gli ebrei la presenza della religione a scuola deve essere motivo di discriminazione. Occorre cercare soluzioni pratiche che garantiscano ugualmente la libertà di tutti e il rispetto di tutti gli impegni assunti dallo Stato, perchè sarebbe una scelta davvero miope quella di consentire che la libertà degli uni fosse giocata, in concreto, contro la libertà degli altri.

Su questo argomento delicato resta solo da formulare l'auspicio che non solo la Chiesa cattolica, ma anche le altre confessioni religiose interessate a questo si servano degli spazi che lo Stato garantisce nella scuola pubblica, in uno spirito di autentico servizio culturale, come l'ambiente scolastico esige.

Onorevoli Presidente, onorevoli colleghi. per concludere mi sia consentito mettere a fronte due dichiarazioni: una è quella di De Gasperi alla Assemblea costituente, nell'unico discorso che pronunciò in quella sede, dai banchi di deputato, su quello che oggi è l'articolo 7. Dopo aver fatto, con un richiamo a Dostoievskij, un cenno all'importanza centrale della figura di Cristo nella storia degli uomini, venendo, con brutale franchezza, all'aspetto politico del problema, disse testualmente, a proposito del giuramento dei vescovi: «Non siamo, in Italia, così solidificati, così cristallizzati nella forma del regime da poter rinunziare con troppa generosità» — sottolineo la parola «generosità» usata nei confronti della Chiesa — «a simili impegni, così solennemente presi». Egli aveva evidentemente innanzi agli occhi il problema politico e morale del consenso della Chiesa alla Repubblica che — si deve dirlo ormai — sul piano storico non era del tutto scontato.

Nella relazione di oggi, invece, si parla del giuramento dei vescovi come di un rito arcaico: questa e quella precedente sono due affermazioni opposte ed entrambe vere, nel loro tempo, ma credo che il loro confronto apra la via ad un'altra affermazione. Oggi nessuno di noi, quali che siano le sue scelte di coscienza, può essere indifferente al contributo — e lo diceva il senatore Ulianich, meglio di me, un momento fa — alla collabo-

razione della Chiesa cattolica e di tutte le confessioni religiose, al rafforzamento del tessuto morale, della convivenza nel nostro paese, alla formazione di un senso più alto di responsabilità comune, di una coscienza etica senza la quale la democrazia diventa solo compromesso di interessi, alla costruzione difficile di quella cultura della pace di cui il mondo ha bisogno e che non è impresa da poco, se si pensa alla tradizione secolare della cultura della guerra.

Anche per questo, nell'interesse dello Stato e della comunità nazionale, noi diamo un voto convinto alla ratifica degli accordi per la revisione del Concordato. (Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* SALVI, *relatore*. Dopo gli interventi che si sono susseguiti, la mia replica potrà ridursi a poche considerazioni.

Vorrei, signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, prima di tutto manifestare il mio rispetto per quei cattolici che qui e fuori di qui hanno manifestato la loro contrarietà all'accordo bilaterale che andiamo ad affrontare, anche se devo aggiungere — e penso che me lo consentiate — che avrei preferito sentire anche qualche elemento, qualche tono di dubbio e una non negatività di giudizio su questo Stato e su questa Chiesa che, in piena libertà e nel rispetto della libertà delle coscienze, hanno firmato questo Accordo.

Cinquantacinque anni or sono veniva firmato il Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano e, se esso era stato avviato dai Governi democratici precedenti, il fatto che fosse firmato dal Capo dello Stato fascista creava un caso di coscienza non solo fra i laici, ma anche fra i cattolici che vedevano in esso uno strumento per il rafforzamento dello Stato fascista: e voglio qui ricordare, fra i tanti, De Gasperi, Sturzo, padre Bevilacqua che ho visto ricordato alla Camera dall'onorevole Spini e che io ricordo per averlo avuto maestro di vita, di fede e di libertà e di cui voglio rammentare che fu maestro di

3 Agosto 1984

papa Montini il quale, negli ultimi anni della sua vita, mentre era parroco di un quartiere periferico di Brescia, lo elevò alla porpora cardinalizia. Quel Concordato non servì però ad impedire che il regime fascista contrastasse l'azione della Chiesa soprattutto tra i giovani, con la chiusura dei circoli del 1931 e la continua sorveglianza rivolta alla FUCI (l'Associazione degli universitari cattolici italiani).

Quel Concordato non impedì neanche la partecipazione - insieme ai comunisti, ai socialisti ed ai laici — dei cattolici alla Resistenza, momento che segnò una solidarietà tra le componenti più significative del popolo italiano. Vorrei qui ricordare le lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, dove insieme ad uno amore per la libertà e per l'uomo, si ritrova - al di là dell'appartenenza ai diversi gruppi — un profondo spirito di carattere religioso. È in questo contesto che nella Costituzione italiana il Concordato del 1929 venne recepito all'articolo 7, con la consapevolezza, manifestata anche dai cattolici tra i quali De Gasperi, Dossetti, Tupini e Moro, che esso doveva essere rivisto alla luce della nuova concezione della vita democratica.

Abbiamo visto che questa revisione ha avuto una lunga gestazione, che il Parlamento ha partecipato attivamente alla sua elaborazione e che ella, signor Presidente del Consiglio, ha oggi l'onore di portarla alla ratifica.

Esso è stato quasi completamente rinnovato, tanto che si può parlare di un nuovo accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, frutto delle modifiche intervenute nella legislazione dello Stato e nella vita civile del popolo, parimenti al cammino compiuto dalla Chiesa attraverso il Concilio vaticano II ed in particolare con la enciclica Gaudium et Spes e con il decreto Dignitatis Humanae.

Più che rilevare gli aspetti in positivo di questo Concordato, credo che si debbano rilevare le modifiche apportate in negativo rispetto al Concordato del 1929. Vi è la rinuncia, da parte dello Stato, a qualsiasi forma di controllo — diretto o indiretto, preventivo o successivo — sulle autonome scelte ecclesiastiche di vescovi, parroci, abati, prelati, con la eliminazione dell'arcaico rito del giuramento dei vescovi al Capo dello Stato.

Vi è l'eliminazione — prevista all'articolo 1 del Concordato del 1929 — della prestazione alla difesa dell'autorità dello Stato, ove occorra, per gli ecclesiastici per gli atti del loro ministero, così come vi è stata l'eliminazione del carattere sacro della città di Roma, anche se viene riconosciuto il particolare significato che i cattolici annettono alla capitale in quanto sede episcopale del Pontefice.

Per quanto riguarda il sevizio militare, vi è l'eliminazione della esenzione automatica prevista dal Concordato del 1929, con la possibilità per il clero non in cura d'anime di partecipare e svolgere il servizio militare, di partecipare al servizio civile o di chiedere l'esonero.

Vi è poi l'eliminazione del terzo comma dell'articolo 5 del Concordato del 1929, che prevedeva che in ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potessero essere assunti nè conservati nell'insegnamento, in un ufficio o in un impiego, nei quali fossero a contatto immediato con il pubblico.

È stato anche eliminato l'obbligo per il clero di cantare un preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato di Italia. durante la messa e secondo le norme della sacra liturgia. È stata anche eliminata la funzione dell'arcivescovo ordinario militare in quanto preposto al capitolo della chiesa del Pantheon in Roma. Vi è stata inoltre come è stato già detto - l'abolizione del giuramento dei vescovi al Capo dello Stato. Ed il perseguimento, come di un reato militare, dell'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici o di religiosi ai quali questo uso sia stato interdetto con un provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica di divieto di portare l'abito ecclesiale: la eliminazione della dispensa relativa al matrimonio rato e non consumato; la eliminazione dell'insegnamento della dottrina cristiana come fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica e l'eliminazione del

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

divieto di iscriversi e di militare in un qualsiasi partito politico. Credo che questi richiami che ho fatto servano ad indicare il rinnovamento profondo che è avvenuto in questo Accordo bilaterale oggi alla nostra attenzione.

Vorrei dire al senatore Bufalini, come anche al senatore Ferrara Salute, che sono più fiducioso di loro per quello che riguarda l'autorità dello Stato nei confronti del rapporto con la Santa Sede. Credo che le preoccupazioni che il senatore Bufalini portava, di un aggiramento delle norme concordatarie, non siano tanto da richiamarsi e da invocarsi da parte della Chiesa, ma siano un impegno che reciprocamente, come forze politiche, oggi, nel momento in cui andiamo ad approvare questo Accordo, noi ci assumiamo per il futuro, per quelle norme che dovessero derivare da nuove intese tra lo Stato e la Santa Sede.

Vorrei dire al senatore Ferrara Salute che noi non troviamo nell'Accordo solamente il richiamo al Concilio Vaticano II, ma ci sentiamo — come già ha detto il senatore Scoppola — di affermare come vi sia il richiamo ai principi, ai fondamenti della nostra Costituzione.

La nostra Costituzione, infatti, non è una serie di norme giuridiche: nella prima parte segna i fini e i fondamenti dello Stato italiano e credo che questo sia un elemento di garanzia anche per lo Stato nei confronti della Chiesa nel momento in cui si accinge ad approvare questo Accordo.

È stato sollevato da qualcuno — anche dal senatore La Valle — il pericolo dell'integralismo che già si sarebbe manifestato nel passato. Vorrei dire al senatore La Valle, e anche a chi ha manifestato questa preoccupazione, che, se pericolo di integralismo vi è stato nella storia del nostro paese negli anni passati, esso è stato fugato non tanto dalle leggi dello Stato quanto dall'azione dei cattolici nella vita politica del nostro paese. E vorrei richiamare, in modo particolare, l'onorevole De Gasperi, che fu antesignano di questa azione. Credo che anche se dovessero sorgere pericoli di nuovi integralismi all'interno della società cattolica italiana noi, come democratici cristiani, ci sentiamo di affermare che ci batteremo, che ci impegneremo contro qualsiasi tentativo di una concezione integralistica dello Stato.

Vorrei ora dire al Presidente del Consiglio che ho rilevato un contrasto tra la relazione governativa che accompagna il testo del trattato e il trattato stesso, laddove si riferisce alla causa di nullità per il matrimonio concordatario.

Dice la relazione: «una seconda innovazione, forse la più qualificante nel testo di modificazione, è relativa alla fine dell'esclusività della giurisdizione ecclesiastica sulle nullità matrimoniali sanzionate dall'abograzione dell'articolo 34, quarto comma, del testo del 1929». Sul punto, mentre il testo del 1929 riservava esplicitamente la trattazione delle cause di nullità ai tribunali della Chiesa, la revisione del Concordato si è presto indirizzata nel senso di consentire ai cittadini di sottrarsi al regime canonico anche per rispettare, in questo modo, la libertà di coscienza di ciascuno.

Questo è in contrasto con il testo del trattato che è sottoposto alla nostra attenzione che non parla di una possibilità di ricorso alla giurisdizione civile nei casi di nullità del matrimonio concordatario: saranno casi molto limitati (vi sono altre forme per rompere il vincolo matrimoniale), ma credo che sia importante anche che resti agli atti questa precisazione.

Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, la larga maggioranza che si è dichiarata favorevole alla ratifica, che comprende, onorevole Presidente del Consiglio, anche la sua parte che in sede di Assemblea costituente aveva votato contro, è il segno di quanto sia sentito questo Accordo bilaterale nel popolo italiano che, sancendo la cooperazione tra Stato e Chiesa in Italia, in vista della promozione umana e sociale della realtà italiana, pone le basi per una proficua collaborazione.

Sta a noi cittadini e credenti, credenti e fedeli, far sì che queste premesse non abbiamo a restare semplicemente uno strumento giuridico. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

CRAXI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, il tema delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica è tornato nell'Aula del Senato della Repubblica ed è la prima volta che vi giunge con un disegno di legge che sottopone al Parlamento la ratifica e l'esecuzione di un nuovo, definito Accordo tra la Repubblica e la Santa Sede, in applicazione dell'articolo 7 della Costituzione, che modifica e trasforma profondamente il sistema concordatario instaurato con i Patti del 1929.

È un momento importante e solenne nella vita del nostro Parlamento e della Repubblica italiana. Un grande accordo di libertà, di reciproca stima e fiducia, di ampia collaborazione chiude un'epoca di tensioni e conflitti che hanno segnato la storia di secoli passati ed anche quella dei decenni appena trascorsi. In questa Aula ancora una volta sembra ricostituirsi quella solidarietà costituzionale che consentì la fondazione della democrazia e che oggi consente una riforma tale da adeguare un sistema di antica tradizione confessionistica e giurisdizionalista al mutamento istituzionale, sociale e legislativo dell'Italia postbellica; una solidarietà, anzi, ancora più intensa, che vede sanate le profonde lacerazioni che la tormentata approvazione dell'articolo 7 della Costituzione provocò tra le forze politiche.

A questi motivi di soddisfazione aggiunge conforto l'accoglienza altamente positiva ricevuta dagli accordi di Villa Madama nel loro spirito e nella lettera delle singole disposizioni da parte della Chiesa italiana. Siamo lieti che si sia instaurato un clima del tutto nuovo tra le due sponde del Tevere, un clima segnato di cordialità e di amicizia, in particolare dalle visite ufficiali del Presidente Pertini in Vaticano e del pontefice Giovanni Paolo II al Quirinale.

Basta riferirsi al Concordato del 1929 per rendersi conto del grande progresso, delle trasformazioni, del rinnovamento avvenuto nell'opinione laica come in quella cattolica, mutamenti che sono stati i veri motori delle nuove intese sottoscritte.

Le intenzioni dei firmatari della Conciliazione del 1929 travalicavano la ricerca di un modus vivendi anche concordatario — del resto già esistente nella pratica — per proiettarsi nel più vasto tracciato dell'alleanza costantiniana, che aveva il fulcro ideale e operativo nel principio della religione di Stato, con tutto quello che ne conseguì in termini di privilegi e di illiberalità.

Il nuovo Accordo trova la sua ragione di essere nella libera vitalità delle due sfere, civile e religiosa; trova i suoi principi nella Costituzione della Repubblica italiana e nel Concilio Vaticano II, nelle inconfondibili identità della società religiosa, da un lato, e di quella civile, dall'altro, evitando sovrapposizioni o defatigante concorrenza e aprendo così la strada alla possibilità di fattivi collegamenti e di attive collaborazioni al fine della promozione umana e del pubblico bene.

Premessa di questa nuova prospettiva è la scelta di una piena laicità dello Stato, capace di garantire la tutela di idonei spazi di libertà a tutte le confessioni religiose e di regolare i rapporti con esse sia attraverso soluzioni di tipo concordatario, sia attraverso soluzioni nuove che, nel rispetto dell'autonomia e della libertà, risultino maggiormente agili e flessibili.

È lo stesso Concilio Vaticano II a ridimensionare l'importanza della formale regolazione dei rapporti esterni tra Ecclesia e Civitas, lasciando ai cittadini, in quanto fedeli, di operare — guidati dalla loro coscienza — nel senso di una trasformazione, in modo autenticamente cristiano, delle strutture politiche e sociali nelle quali si trovano ad agire. Ed è la stessa nuova concezione di fondo del confronto dinamico con le realtà terrene ad imporre alla Chiesa di rinunciare agli strumenti di intervento nel temporale e di limitarsi a indirizzare le coscienze dei credenti esercitando, in piena libertà, il suo magistero, e impegnandosi, parallelamente, a una puntuale delimitazione di competenze che risulti rispettosa dei supremi principi degli ordinamenti statali.

È ancora il Concilio Vaticano II a ribadire l'esigenza della laicità dello Stato, non più considerato strumento per opzioni, più o meno libere, di tipo fideistico, ma garante imparziale di condizioni operative, nel-

3 Agosto 1984

l'ambito sociale e nella cornice del diritto comune, per l'esercizio concreto dei diritti di libertà religiosa.

La peculiarità delle concrete situazioni storico-sociali non consente, allo stato attuale, una sistemazione dei rapporti Stato-Chiesa che superi le forme pattizie, come è apparso chiaro, del resto, da tutti i dibattiti parlamentari sull'argomento. Ma l'Accordo del 18 febbraio contiene segni importanti, nuove e più duttili modalità tecnico-giuridiche di raccordo tra le due società che consentiranno di sperimentare, nell'articolato sistema di intese che dovrà instaurarsi, la tendenza verso la sostituzione integrale dei meccanismi concordatari classici.

Nel nostro ordinamento giuridico questa tendenza ha già espressione nell'articolo 8 della Costituzione, il quale impone, perchè le confessioni religiose possano realizzare compiutamente la propria funzione, che la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato venga, in ogni caso, «concordata» attraverso le previste intese.

Senza rinnegare o respingere i valori religiosi dietro il principio teorico dell'agnosticismo statale, la Costituzione, accogliendo pienamente il pluralismo confessionale, ha posto a garanzia di esso il principio della bilateralità della produzione normativa in materia religiosa ed ha indicato al legislatore il procedimento per la disciplina da emanare, che è insieme condizione per la legittimità e validità della disciplina stessa. Un principio del tutto nuovo che comporta per lo Stato, nel legiferare in ordine ai rapporti con le confessioni religiose, l'obbligo di tener conto degli interessi e della volontà delle confessioni stesse.

Le prospettive che si aprono con il nuovo Accordo con la Chiesa cattolica e con il «prototipo» di Accordo con le Chiese valdesi e metodiste prevedono un atteggiamento di collaborazione con lo Stato democratico cui si riconosce — nei limiti stessi po sti dalla Costituzione — il potere di disciplinare i rapporti con le confessioni religiose, ma anche il dovere, per evitare prevaricazioni e discriminazioni, di fissare misure di libertà uguali per tutte le confessioni e di garantire il pluralismo religioso

da ogni rigidezza corporativa che possa derivare da un accumularsi di microautonomie istituzionali, traenti la loro legittimità dai vari collegamenti con lo Stato. Già nel corso del dibattito sulla revisione del Concordato dello scorso gennaio il Governo aveva, in proposito, sottolineato il problema delle «confessioni di fatto», di quelle confessioni cioè che sono ancora, e potrebbero restare, senza le previste intese con lo Stato. Oggi, ad accordi conclusi, non è possibile non ribadire la necessità di una generale normativa di diritto comune, che espliciti lo statuto civile delle confessioni senza intesa e i diritti dei cittadini che vi aderiscano, eliminando i residui della legislazione del 1929, ancora operanti nei confronti di tali confessioni, e fissando i parametri di riferimento per il pieno godimento ed esercizio dei diritti di libertà.

Onorevoli senatori, i tentativi di riprendere l'antica linea della libertà della Chiesa, nella separazione delle sfere di competenza del religioso e del civile, vengono tutti, nei primi vent'anni di vita della Repubblica, da quella che, con felice formula, è stata definita l'Italia della ragione, l'Italia di minoranza: solo con l'esperienza di centro-sinistra verrà riaperto, con fatica e con mille esitazioni, il discorso dell'adeguamento del sistema di rapporti tra Stato e confessioni religiose ai principi della Costituzione. Il rinnovamento del Concilio Vaticano II consentirà una profonda maturazione del conconcetto di libertà e della concezione stessa dei rapporti con le comunità politiche all'interno della Chiesa e del mondo cattolico; gli anni sessanta vedranno la profonda trasformazione di costumi e consuetudini radicati nel tempo e in larghi strati della società, che investe i rapporti familiari, le strutture scolastiche, il modo di pensare e di riferirsi al sociale; gli anni settanta, con le leggi sul divorzio, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza e con i conseguenti confronti referendari, impongono ai partiti e alle gerarchie ecclesiastiche riflessioni e verifiche su temi che investono, direttamente o indirettamente, tutto il sistema di rapporti tra Stato e Chiesa. Si arriva a prospettare, per uscire dall'impasse concordatario, una mo-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

difica della Costituzione che diminuisca la distanza tra l'articolo 7 e l'articolo 8.

Abbiamo già rievocato nello scorso gennaio le varie fasi della lunga trattativa, le molte « bozze » di accordo, il ruolo del Parlamento, ricordando tutti coloro che, come presidenti del Consiglio o come esperti, hanno contribuito ad avviarla a conclusione: ad essi, come ai membri del Governo in carica ed a coloro che hanno assistito il Presidente del Consiglio nella fase conclusiva delle trattative con la Santa Sede, deve andare la gratitudine del Parlamento e del paese per l'apporto alla soluzione di un problema che ha turbato in più di una occasione la vita nazionale.

La linea tormentata ma ineliminabile della collaborazione nella libertà tra la società civile e la società religiosa trova nell'Intesa con la Tavola valdese e negli accordi di Villa Madama del 18 febbraio con la Santa Sede una completa realizzazione: lo Stato e la Chiesa rifondano il sistema di relazioni tra i loro distinti, rispettivi ordinamenti, su basi di amicizia, di fiducia reciproca, di auspicio di proficua collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese.

Nell'avviarsi a conclusione, il secolo XX, che aveva celebrato il cinquantenario dell'ideologia clerico-moderata, vede rinnovarsi tutto il sistema dei rapporti Stato-confessioni religiose in una dimensione effettivamente riformatrice e profondamente rispettosa delle libertà individuali e collettive, delle coscienze e credenze religiose, della Chiesa cattolica e delle altre chiese nella realizzazione della loro alta missione morale e spirituale.

Recupera lo Stato una condizione di effettiva laicità e indipendenza; recuperano le chiese spazi di libertà in uno Stato che garantisce una libertà generale. Nei rapporti fra Stato e confessioni religiose entra lo spirito delle più avanzate nozioni di civiltà.

Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, i contenuti dell'Accordo che oggi è sottoposto alla vostra autorizzazione, in vista della sua ratifica ed esecuzione, sono illustrati e definiti nella relazione del Governo al disegno di legge in discussione. Essi sono stati oggetto del vostro approfondito esame e dei vostri pertinenti interventi.

Vorrei soltanto che si desse atto al Governo della piena rispondenza degli accordi di Villa Madama ai capisaldi della nuova regolamentazione dei rapporti tra la Repubblica e la Chiesa cattolica esposti al Senato e alla Camera nel gennaio di quest'anno, in relazione ai quali il Parlamento incoraggiò il Governo ad impostare e concludere i negoziati con la Santa Sede. E vorrei, a nome del Governo, dare atto alla Santa Sede e in particolare al Segretario di Stato, cardinale Agostino Casaroli, dello spirito costruttivo e della leale collaborazione che hanno caratterizzato i negoziati nella fase in cui, a nome del Governo italiano, ne ho assunto la personale responsabilità. Vorrei darne atto, appunto, ricordando l'allocuzione con la quale il cardinale Casaroli, rispondendo alle mie dichiarazioni, in occasione della firma dell'Accordo, ebbe a manifestare tutto l'apprezzamento della Santa Sede per l'opera del presente Governo e di quelli che lo hanno preceduto.

Onorevoli senatori, si assiste oggi, nell'Europa occidentale, all'evoluzione, non sempre decisa e non sempre contestuale, dei sistemi di relazione tra Stati e confessioni religiose verso una migliore garanzia delle libertà degli individui e delle chiese e verso un migliore equilibrio tra queste libertà nei casi, non infrequenti, di conflitti interni. Una evoluzione che è stata certamente stimolata. e che potrà ancor più esserlo con una azione concertata e responsabile dei paesi comunitari. dalla fondamentale Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamata anche dal Parlamento europeo, che si è dichiarato tavorevole all'adesione della stessa Comunità, in quanto tale, alla Convenzione del 1950.

Io credo che, con gli accordi di Villa Madama e con l'intesa del 21 febbraio, l'Italia abbia pienamente adeguato il suo ordinamento politico e giuridico a quei princìpi di libertà religiosa che la Convenzione europea del 1950 e i numerosi atti delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo hanno consacrato in una dimensione europea ed universale. Con questi accordi e con le norme che la commissione paritetica per gli enti ecclesiastici sta predisponendo sulla base dei princìpi che sono stati portati a vostra co-

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Agosto 1984

noscenza, e sui quali tornerò, l'Italia si allinea alle più avanzate legislazioni dell'Europa occidentale e sotto più di un profilo essenziale — come la rinuncia ad ogni controllo sulla vita ecclesiastica e sulle nomine di vescovi, parroci e titolari di uffici, o come la piena libertà di scelta in materia di istruzione religiosa — si pone anzi all'avanguardia dei sistemi concordatari in vigore.

La qualificazione formale dello Stato in materia di religione, come Stato laico e aconfessionale, si realizza nell'Accordo concordatario come presupposto del sistema di relazioni con la Chiesa e come principio direttivo delle disposizioni bilaterali firmate a Villa Madama in riferimento alle diverse materie, dalla libertà della Chiesa alla istruzione religiosa, dal regime matrimoniale a quello degli enti e del patrimonio ecclesiastido, oggetto delle pattuizioni. Le medesime disposizioni garantiscono, sotto i diversi profili considerati, la tutela della libertà e vo-Iontarietà dei comportamenti individuali in materia religiosa e della correlativa reversibilità e fungibilità dei medesimi. Il quadro delle intese espressamente previste non esau risce l'operatività della disciplina pattizia nè gli impegni assunti con l'Accordo del 18 febbraio, ma favorisce l'utilizzazione di un regime « aperto » di intese tra Stato e Chiesa per dare attuazione ad alcune disposizioni, per meglio definire impegni assunti sul piano generale o, ancora, per provvedere e predisporre vere e proprie ulteriori normative in vista di una loro traduzione, con il previsto procedimento di approvazione da parte del Parlamento, in testi legislativi dello Stato.

La correttezza e l'utilità di tale sistematica sono state dimostrate dai lavori della commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, iniziatisi all'indomani della firma degli accordi e tuttora in corso.

Come è noto, infatti, l'articolo 7, n. 6, degli accordi di modificazione del Concordato del 18 febbraio 1984 ha previsto che la formulazione delle norme da sottoporre all'approvazione delle parti contraenti per la disciplina di tutta la materia degli enti, beni ecclesiastici, impegni finanziari e relativi interventi dello Stato nella gestione

patrimoniale fosse affidata ad una commissione paritetica, istituita al momento della firma, con l'obbligo di terminare i lavori entro sei mesi. Gli Accordi sono ora sottoposti al Parlamento per la ratifica, contestualmente ai risultati ai quali è pervenuta la commissione stessa.

A tal fine e in adempimento a quanto richiesto dalle parti, la commissione paritetica italo-vaticana ha elaborato i principi ispiratori delle norme predette. Tali principi, come è noto, sono contenuti nella relazione concordemente approvata dalle componenti italiana e vaticana della commissione stessa.

Vorrei tornare a richiamarne almeno i punti fondamentali, dai quali emergono i capisaldi di una riforma profonda e organica del sistema lateranense che coinvolge contestualmente la disciplina legislativa di tutti gli enti e beni ecclesiastici e della loro organizzazione e amministrazione, il nuovo assetto patrimoniale ecclesiastico quale scaturito dal codice di diritto canonico del 1983, la revisione degli impegni finanziari dello Stato verso la Chiesa e il problema del sostentamento del clero che presta il suo servizio nelle diocesi in favore dei fedeli.

In materia di regime degli enti ecclesiastici, la commissione si è quindi trovata d'accordo su alcuni principi che innovano profondamente il sistema stesso: chiara definizione legislativa delle attività di religione e di culto (esercizio del culto, cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana) e delle altre attività degli enti ecclesiastici che restano regolate dal diritto comune (assistenza, beneficienza, istruzione, cultura, educazione, attività commerciali e comunque con scopo di lucro); conseguente necessità di accertare preventivamente, in vista del riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (esclusi, ovviamente, quelli come le diocesi, le parrocchie, gli ordini religiosi, i seminari che fanno parte della struttura costituzionale della Chiesa), se il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente ecclesiastico che chiede il riconoscimento: introduzione dell'obbligo di iscrizione di tutti gli enti ecclesiastici,

– 78 –

3 Agosto 1984

già esistenti o che sorgeranno, nel generale registro delle persone giuridiche; avvio di un processo di graduale superamento di quegli enti che non rispondono più alle reali esigenze religiose della popolazione. La commissione ha, inoltre, previsto il riconoscimento, a determinate condizioni, e fatta salva la piena discrezionalità dello Stato, di enti nuovi nati dal rinnovamento del Concilio Vaticano II. Quanto alla gestione degli enti ecclesiastici, la Commissione ha lasciato in vigore i controlli statali per gli acquisti (come per tutte le persone giuridiche) e ha introdotto garanzie per i terzi contraenti ai fini della conoscenza e rilevanza dei controlli ecclesiastici.

La commissione paritetica, prendendo atto della abolizione del sistema beneficiale predisposta dalla CEI, nel rispetto dei principi del Concilio Vaticano II e in applicazione del nuovo codice di diritto canonico, ha anche provveduto a regolare la transizione verso il nuovo assetto patrimoniale nella prospettiva di un autonomo ed originale sistema di sostentamento del clero e di finanziamento del culto fondato sulla diretta responsabilità dei fedeli - come, del resto, prescrivono i deliberati del Vaticano II e sull'accorpamento negli « istituti diocesani per il sostentamento del clero» dei beni ecclesiastici oggi dispersi fra gli oltre 30.000 benefici ecclesiastici. Al momento della costituzione di tali « istituti » verranno automaticamente estinti tutti i benefici ecclesiastici, i cui patrimoni vengono destinati al sostentamento del clero e alle esigenze del culto, tra le quali la costruzione, manutenzione e officiatura delle chiese.

In particolare, non potendosi più dar luogo alla erogazione degli attuali «assegni» statali ai parroci, ai vescovi, ai canonici, che venivano ad integrare le rendite dei benefici (congrue), cesserà gradualmente comunque a far data dal 1990, ogni apporto finanziario dello Stato verso la Chiesa che ammonta oggi a oltre 310 miliardi, senza le spese di gestione.

In luogo di tale apporto finanziario, lo Stato agevolerà l'accentramento a livello di Istituti diocesani della proprietà ecclesiastica e, a partire dal 1990, l'autofinanziamento della Chiesa consentendo la deduzione fiscale, entro un determinato importo annuale (un milione) delle somme che i cittadini italiani verseranno liberamente su un conto unico intestato all'Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano costituito dalla CEI.

Lo Stato consentirà, inoltre, e sempre dal 1990, a tutti i cittadini di orientare la gestione di una minima quota (otto per mille) del gettito fiscale IRPEF complessivo diretta a scopi di interesse sociale: saranno i cittadini stessi a scegliere a chi dovrà essere destinata tale quota, se a scopi umanitari con gestione pubblica (fame nel mondo, calamità naturali, sostegno ai rifugiati, beni artistici), se a scopi religiosi con gestione ecclesiastica (sostentamento del clero, esigenze di culto della popolazione, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del Terzo mondo), se a scopi religiosi con gestione di altre confessioni religiose.

Contestualmente la Santa Sede si impegna, su base bilaterale, a far stabilire dalla Conferenza episcopale italiana la remunerazione-base da corrispondere a tutto il clero italiano che presta servizio nelle diocesi a favore dei fedeli (non più, come attualmente, solo ad alcune «categorie» di sacerdoti), attraverso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero; a far erogare regolarmente tale remunerazione dagli Istituti, nonchè a compilare il modello fiscale e ad operare la ritenuta IRPEF per tutti i sacerdoti. La remunerazione suddetta spetterà al clero in relazione al ministero svolto e non dipenderà discrezionalmente dalle autorità ecclesiastiche.

La Conferenza episcopale, inoltre, potrà destinare le somme predette soltanto agli scopi già indicati: a tal fine, farà pervenire un rendiconto annuale delle somme percepite e della loro effettiva utilizzazione alle autorità statali, dandone insieme adeguata pubblicità nella comunità ecclesiale.

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero — che costituiscono una radicale innovazione nel sistema amministrativo e patrimoniale ecclesiastico — saranno sottoposti agli ordinari controlli statali sulle persone giuridiche, e a specifici controlli delle autorità ecclesiastiche per le alienazioni di

3 Agosto 1984

maggior valore. In caso di alienazione di complessi immobiliari di particolare consistenza, sarà riconosciuto allo Stato e a determinati enti pubblici il diritto di acquistare tali complessi, a parità di condizioni contrattuali, con precedenza su qualsiasi soggetto privato.

La commissione, infine, ha previsto la riforma degli organismi statali strutturati sulla base del vecchio sistema. In particolare, venute meno le responsabilità del Ministero dell'interno in materia di assegni al clero, si sopprimeranno quelle aziende (Fondo per il culto, Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma, Patrimoni Riuniti ex economali, Aziende speciali di culto) che risalgono alla gestione dei beni ecclesiastici passati allo Stato con le leggi post-unitarie. Si istituirà, al loro posto, una sola persona giuridica, il Fondo edifici di culto per la valorizzazione e la conservazione - con la collaborazione tecnica dei Ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici — degli edifici di culto di proprietà dello Stato.

Da ultimo, la commissione paritetica ha previsto il superamento dell'Istituto delle cosiddette Chiese palatine, collegate all'antica monarchia, e per le quali lo Stato nomina ancora direttamente il clero officiante e provvede al suo sostentamento vitalizio, assicurando tale sostentamento ai cappellani palatini attualmente in servizio, ma estinguendo la categoria.

La commissione paritetica italo-vaticana potrà operare, sulla base di tali principi e con il conforto del parere espresso dal Senato, scelte normative profondamente innovatrici, in grado di realizzare una radicale svolta in uno dei settori più delicati del sistema dei rapporti Stato-Chiesa. Risulterà in evidenza, da una parte, la autonomia della società religiosa e la sua libertà di organizzarsi attraverso strutture operative senza privilegi o discriminazioni, dall'altra la neutralità della società civile e le garanzie di eguaglianza e libertà religiosa dei cittadini senza ipoteche confessioniste o giurisdizionaliste.

Il Governo tiene a manifestare in questa sede tutto il suo apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dalla commissione paritetica, guidata da parte vaticana da monsignor Attilio Nicora e da parte italiana dal professor Francesco Margiotta Broglio. Il carattere profondamente innovativo delle intese consentirà di istituire un regime degli enti e beni ecclesiastici conforme allo spirito dei nuovi accordi fra Stato e Chiesa. Dopo la conclusione dei lavori della commissione paritetica il Governo presenterà un apposito disegno di legge per l'approvazione parlamentare delle nuove norme formulate bilateralmente in applicazione delle previsioni degli Accordi del 18 febbraio.

Il Governo sottolinea, con la commissione italo-vaticana, tutto il significato e la portata politica, giuridica e ideale di una riforma che, come quella che si può avviare sulla base dei principi che ho esposto, viene ad incidere profondamente su una situazione ultracentenaria che nè il legislatore post-unitario, nè quello dei primi decenni della Repubblica, avevano affrontato in via globale e definitiva.

La decisione della Repubblica e della Santa Sede di procedere alla revisione della complessa materia degli enti e beni ecclesiastici e degli interventi finanziari dello Stato, è venuta a coincidere con un periodo di profonde trasformazioni istituzionali.

Il nuovo codice di diritto canonico, proprio in questa materia, ha realizzato una delle più impegnative riforme dell'assetto patrimoniale della Chiesa, superando l'antico e tradizionale sistema del «beneficio ecclesiastico» che ha costituito, per quasi tutto il secondo millennio, l'articolazione fondamentale dell'amministrazione ecclesiastica. Da parte italiana, le riforme attuate o in corso nell'ordinamento giuridico della Repubblica, hanno rivelato la sproporzione di un sistema. quale il vigente, di interventi finanziari e relativi controlli statali sulla vita ecclesiastica, anche alla luce dell'articolo 20 della Costituzione; le nuove competenze regionali e locali hanno imposto una rilettura della problematica che ne tenesse il dovuto conto: le innovazioni emerse in ordine alla tematica delle persone giuridiche hanno suggerito maggiore ampiezza di orizzonti normativi.

3 Agosto 1984

Si imponevano dunque scelte radicalmente innovatrici dell'intero assetto delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica, in piena coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento canonico e di quello statuale.

Al termine del dibattito voglio ringraziare in primo luogo, il senatore Bufalini, intervenuto, come altre volte, qui in Senato, in apertura di dibattito sul Concordato. Il senatore Bufalini è tra coloro che, sin dagli inizi del negoziato del 1976, hanno profuso energie, competenza e passione per la riforma concordataria. E io voglio esprimere un mio personale apprezzamento per la coerenza e la lealtà politica con cui ha partecipato, rappresentando il suo Gruppo al più alto livello, a questo nostro lavoro. Nel merito, senatore Bufalini, ho colto il senso delle sue osservazioni ad alcuni aspetti particolari del testo concordatario e condivido la sua opinione secondo la quale il testo pattizio non è eterno, immodificabile, intoccabile.

Ed ho apprezzato il respiro politico, giuridico e civile con il quale ella ha motivato il voto favorevole del Gruppo comunista alla riforma del Concordato e l'apprezzamento così lusinghiero per i lavori della commissione paritetica in relazione alla riforma del regime degli enti e dei beni ecclesiastici.

Nell'importante intervento del senatore Taviani ho sentito più di una consonanza con le linee e la filosofia dei nuovi accordi che ebbi ad esporre nel gennaio scorso ed ho volentieri ripreso in questa mia replica più di uno degli spunti da lui offerti. A lui tengo ad esprimere la mia personale gratitudine per avere voluto attribuire al Presidente del Consiglio il merito della larghissima maggioranza che si è realizzata sulla riforma dei Patti lateranensi.

Al senatore Gozzini che, con tanta ampiezza, partecipazione e organicità ha illustrato l'importanza che hanno per la Chiesa e per i credenti i nuovi accordi, sono grato per aver sottolineato il salto di qualità che si realizza nella materia degli enti e beni ecclesiastici con le proposte della Commissione paritetica.

Vorrei invece rassicurare il senatore Giovanni Ferrara che la collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica che si realizza con que-

sti accordi non significa minimamente un cambiamento di immagine dello Stato che, come egli ha affermato, non deve professare filosofie o aderire a religioni. Vorrei anche dare atto al suo Gruppo della piena coerenza nell'azione in favore del superamento del sistema lateranense che ha avuto nel senatore Spadolini un protagonista convinto.

Al senatore Signorino dirò che una lettura attenta del documento della commissione mista fuga ogni timore di confusione nella spesa e di situazione provvisoria: in proposito tengo a precisare che «destinazione» della quota IRPEF non è un nuovo tributo ed a maggior ragione un tributo di scopo. La sede in cui si formalizza la decisione del finanziamento è fiscale, ma ciò non deve trarre in inganno: si tratta di uno strumento non di imposizione ma di decisione sulla spesa.

Del senatore Valitutti dobbiamo apprezzare la limpida esposizione della nota posizione liberale. Una posizione che rivela sì fedeltà ad antica tradizione ma apertura al nuovo che l'Accordo esprime, recependo in non pochi dei suoi profili fondamentali idealità proprie del pensiero liberale.

Non condividiamo le posizioni messe in evidenza dal senatore Marchio, ma ne comprendiamo i nessi con le impostazioni che stanno alla base del sistema che gli accordi di Villa Madama intendono superare.

Al senatore Scevarolli, che con tanta pertinenza ha illustrato la coerenza dei socialisti su un tema così delicato come quello della revisione concordataria, tengo a dire che individo pienamente le sue osservazioni sulle questioni connesse all'insegnamento della religione, sulle quali, anche con riferimento ai problemi sorti in sede di riforma della scuola media superiore, non posso che ribadire quanto già sottolineato con chiarezza nel corso dei dibattiti alla Camera e al Senato del gennaio scorso.

Nell'intervento del senatore Ulianich si coglie il profondo interesse dello storico del cristianesimo per il tema concordatario, ma anche una lettura delle norme che non appare conforme alla interpretazione accreditata del sistema normativo.

Al senatore Scoppola siamo grati per aver sottolineato nelle sue annotazioni su speci-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

fici punti la novità decisiva dell'Accordo di febbraio e la sua portata che uno storico del suo livello può ben cogliere in tutti i suoi significati.

Lasciando da parte i problemi di competenza del Parlamento in materia di riforma della scuola, teniamo a sottolineare che non si danno contrasti nell'articolo 9 tra premesse e meccanismo di libera scelta. La norma è omogenea e coerente al suo fine essen ziale che è quello di assicurare il pieno rispetto della libertà religiosa, consentendo alla Chiesa cattolica ed alle altre chiese che lo volessero di essere presenti con uno specifico insegnamento autonomamente definito nella scuola pubblica.

Al termine di questo dibattito il Governo prende atto che il Senato, come risulta dall'ampia e articolata discussione di ieri e di oggi dedicata anche specificatamente ai principi della commissione paritetica, ha valutato dei tutto positivamente tali principi. In base ad essi la commissione paritetica procederà ora alla definitiva formulazione delle norme da sottoporre all'approvazione delle parti, completando in tal modo la riforma della legislazione di derivazione concordataria.

Signor Presidente, onorevoli senatori, sta per concludersi, con la vostra approvazione e con quella che seguirà, alla ripresa dei lavori parlamentari, da parte della Camera dei deputati, la quasi quarantennale vicenda della riforma dei Patti lateranensi. Come ha dimostrato questo così elevato dibattito, il tema è ancora di quelli che suscitano passioni, che provocano contrasti, che inducono a riflessioni non passeggere.

Con gli accordi del 18 febbraio del 1984, che sostituiscono il Concordato del 1929 e modificano, nel Trattato, il presupposto della religione di Stato, si chiudono, ci auguriamo definitivamente, le ferite ancora aperte in non poche coscienze, si garantisce la pluralità di idee e delle concezioni della vita, requisiti essenziali della vita democratica, e si consolida un moderno sistema che non ha bisogno di arcaiche barriere ma che trova la sua norma fondamentale nel diritto alla libertà. Una libertà che può consentire ad una Chiesa, che ha fatto della batta-

glia per i diritti umani il centro della sua azione, di svolgere in piena autonomia la sua alta missione nel mondo, una libertà che consentirà ai cittadini italiani di compiere, senza interferenze, scelte integralmente consapevoli in materia di religione. (Vivissimi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo, con Protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

È approvato.

Art. 2.

Piena e intera esecuzione è data all'Accordo con Protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13, n. 1, dell'Accordo stesso.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, decorsi 55 anni dall'evento storico che ristabilì definitivamente la pax romana, non può certamente negarsi la indubbia esigenza dell'indilazionabile adeguamento del Concordati lateranense al processo di trasformazione e di evoluzione verificatosi nel volgere del tempo nel nostro paese ed alla nuova coscienza che la Chiesa postconciliare ha ritenuto di dare a sè e alla sua missione.

· 157^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

Così, dopo una tribolata incubazione, protrattasi per oltre tre lustri, la Santa Sede e la Repubblica italiana, in data 18 febbraio 1984, hanno finalmente dato alla luce un Accordo che porta modificazioni al Concordato dell'11 febbraio 1929.

Non si tratta, non potrebbe, non dovrebbe trattarsi di un nuovo Concordato sostitutivo nei presupposti e nelle finalità di quello firmato da Benito Mussolini e dal cardinale Gasparri, ma di un accordo adeguativo sopravvenuto con il quale sono adottate modificazioni da una parte nel rispetto dei precetti contenuti nella Costituzione italiana, e dall'altra parte nell'osservanza della lettera e dello spirito dei documenti del Concilio Vaticano II riflettenti la libertà religiosa, i rapporti tra la Chiesa e la comunità pubblica, la nuova codificazione del diritto canonico.

Non potrebbero essere che modificazioni, perchè l'articolo 7 della nostra Carta fondamentale recita che i rapporti tra Stato e Chiesa «sono regolati dai Patti lateranensi» e solo per le eventuali modificazioni non prescrive il ricorso al procedimento di revisione costituzionale. Se così non fosse, se in effetti il testo firmato dall'onorevole Bettino Craxi e dal cardinale Casaroli a Villa Madama potesse e dovesse considerarsi un vero e proprio nuovo Concordato, e non un semplice complesso di parziali modifiche, esso non sarebbe coperto dal citato articolo 7 della Costituzione e totalmente erroneo e illegittimo sarebbe da ritenersi l'iter parlamentare per esso adottato.

Tuttavia, qualche ombra di sospetto ottenebra parzialmente la linearità degli atti, qualche neo deturpa il panorama normativo. Le intenzioni apparenti, le volontà letteralmente espresse convalidano la tesi — vorrei dire la certezza — che le parti contraenti abbiano voluto convenire ed accettare soltanto «alcune modificazioni consensuali del Concordato lateranense», così come leggesi testualmente nelle premesse o parte motiva dell'Accordo de quo e così come specifica l'articolo 13 del testo, laddove si precisa che «le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due parti».

Ma, in effetti, come ha già rilevato il senatore Marchio, nella relazione che precede il disegno di legge presentato dal Governo per la ratifica e la esecuzione, sta scritto che la nuova regolamentazione pattizia, si inquadra in una dimensione di effettivo superamento della logica confessionista dei Patti del 1929 ed è sottolineato che l'Accordo del 1984 introduce molteplici e sostanziali innovazioni al testo del 1929, che viene integralmente sostituito dalle nuove disposizioni.

Non significa ciò forse che è prevaricata, che non sussiste più per il nuovo accordo la copertura garantista del vigente precetto della Costituzione, di quel precetto che richiama soltanto i Patti lateranensi, i cui princìpi, norme ed istituti possono essere, sì, adeguati ai tempi, ma non possono essere integralmente, radicalmente innovati, trasformati, negletti?

Non sarebbe forse necessaria una legge costituzionale da presentare, esaminare, approvare nei tempi e con le forme delle leggi di natura costituzionale?

Abbiamo voluto focalizzare la questione, ma vogliamo sperare che essa rimanga nello stato di dubbio e che non sia necessario riscrivere l'articolo 7 della Costituzione. Il nuovo Accordo, così come sono da ritenere tutti i concordati cosiddetti «moderni», posti in essere fino ad oggi, a decorrere da quello concluso nel 1801 tra Pio VII e Napoleone, altro non può rappresentare che un trattato internazionale, soggetto a ratifica e ad esecuzione, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, stipulato, tra due soggetti, Santa Sede e Repubblica italiana, dotati di personalità internazionale, che si estrinseca in un atto traente forza obbligante e validità dall'ordine giuridico internazionale e che, per volontà delle parti contraenti, non può non tenere conto, e pertanto tiene conto, nella sua enucleazione normativa, formale sostanziale, dei due ordinamenti interni della Chiesa e dello Stato italiano.

Una volta, dal punto di vista giuridico, i concordati erano per lo più concessioni di privilegi fatti dall'autorità superiore della Chiesa, e restavano quindi nell'ambito del diritto interno di questa. Oggi, e sin dagli albori del 1800, invece, essi considerano e

3 Agosto 1984

riconoscono i contraenti sovrani ed indipendenti, ciascuno nel proprio ordine, ed intendono regolare e regolano in maniera complessiva le relazioni tra lo Stato e la Chiesa in modo da evitare occasioni di controversie ed attrito, che sarebbero pericolose e nocive per la conservazione della pace religiosa.

Tali principi riteniamo che trovino recepimento nell'Accordo firmato il 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, laddove appunto (articolo 1), si riaffema l'impegno delle due parti al rispetto della propria indipendenza e della propria sovranità ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del paese e si riconosce (articolo 2), da parte della Repubblica italiana alla Chiesa cattolica, la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa di evangelizzazione e di santificazione, assicurando in particolare alla Chiesa stessa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale, nonchè della giurisdizione in materia ecclesiastica.

Molti plaudono all'abrogazione del principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano e non pochi prestano il loro entusiastico consenso alla soppressione della cosiddetta «sacralità» di Roma ed alla conseguente attribuzione sostitutiva del riconoscimento di un particolare significato che Roma, quale sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

Noi non ci associamo agli entusiasmi e ai trionfalismi, per converso, non nascondiamo motivi di riflessione e di amarezza.

È vero che non è ammissibile che lo Stato italiano abbia una sola religione, posto che con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana è venuta ad estinguersi una eredità derivata dallo Statuto albertino, ma dobbiamo rilevare che non si tratta di una conquista della Repubblica italiana, bensì di una pregressa, spontanea autodeterminazione della Chiesa, già in precedenza manifestata in altri concordati. Sicchè, non è lo Stato italiano, per nulla depositario e portatore di valori etici, che conquista la sua

agognata aconfessionalità, ma è la Santa Sede che vi rinunzia.

Il particolare significato riconosciuto a Roma per la cattolicità non ha poi veramente alcuna rilevanza giuridica. È soltanto un *flatus vocis* generico ed enfatico, che non ha motivo di essere introdotto in un accordo internazionale che disciplina e comunque vuole disciplinare nella concretezza molteplici e variegati rapporti.

Altri problemi di notevole rilevanza formanti oggetto dell'Accordo sono quelli riguardanti gli enti e i beni ecclesiastici, il riconoscimento del matrimonio canonico e la giurisdizione ecclesiastica, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Sono i tre punti nodali della cosiddetta «revisione concordataria».

Il primo di essi però solo in generiche enunciazioni trova riscontro nell'Accordo, perchè con procedimento anomalo questo ne demanda ad una commissione paritetica la relazione sui principi, esclude che la relativa materia sia trattata ed approvata con la procedura della ratifica e dell'esecuzione e ne prevede il recepimento con legge ordinaria.

Il contrasto con il dettato dell'articolo 80 della Costituzione non è facilmente superabile. Non si vedono peraltro le ragioni per le quali proprio una delicatissima materia, che ha dato luogo a molte divergenze e a molte contestazioni, non debba essere normata nel contesto dell'accordo modificativo.

Per quanto attiene alla disciplina matrimoniale, l'articolo 8 conferma il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile.

Poichè il matrimonio non è più un sacramento, ma è soltanto un contratto risolvibile con il divorzio, non dovrebbe esserci motivo di conservare ai tribunali ecclesiastici poteri giurisdizionali in materia di nullità.

È da temere la violazione del principio dell'unità giurisdizionale dello Stato, sancita dagli articoli 101 e 102 della Costituzione, tanto più che i due ordinamenti, quello canonico e quello italiano, hanno disposizioni analoghe sugli impedimenti matrimoniali.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

Infine, estremamente delicata è la regolamentazione dell'insegnamento religioso. L'articolo 9 dell'Accordo assicura la continuazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado - non si comprende perchè non nelle università — ma, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, garantisce ad ognuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. Sulla materia le discordie e le recriminazioni sono notevoli ed è noto che recentemente i vescovi italiani, nel corso di un convegno, hanno evidenziato l'esigenza e comunque l'opportunità dell'obbligatorietà dell'insegnamento di cultura religiosa anche per chi non vuole avvalersi dell'ora di religione. Al riguardo è da condividere la distinzione che la collega senatrice Jervolino Russo ha avuto occasione di fare tra l'insegnamento della religione, che comporta l'educazione alla fede, e l'insegnamento della cultura religiosa o storia delle religioni. Quel che è necessario è che le famiglie scelgano al fine di aiutare, anche nella scuola, i propri figli a credere e crescere nella fede. Non si tratta, quindi, di insegnare la storia delle religioni allo stesso modo della storia dell'arte o della musica; l'opzione deve riguardare l'insegnamento dei precetti religiosi perchè l'esperienza religiosa è insostituibile per la formazione e il retto vivere della persona umana.

Signor Presidente, signor Ministro degli esteri, colleghi senatori, queste sono le puntualizzazioni, le riserve, le perplessità che la mia parte politica, nel rispetto della sintesi che il Regolamento impone, ritiene di evidenziare, a sostegno del voto di astensione in sede di ratifica e di esecuzione dell'accordo modificativo del Concordato lateranense, stipulato dalla Repubblica italiana e dalla Santa Sede il 18 febbraio 1984. (Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il dibattito che abbiamo or ora esaurito, al quale hanno contribuito, come relatore, il senatore Salvi e, con pregevoli interventi, il presidente Taviani e il collega Scoppola, che ringrazio a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, si svolge a più di cinque anni di distanza da quando il Senato della Repubblica, nella seduta del 7 dicembre del 1978, ritenne che esistessero le condizioni per entrare nella fase conclusiva dell'itinerario che, formalmente iniziato nel 1967, doveva portare alla revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Certo, una parte del cammino era stato già compiuto lungo la strada di un'accresciuta consapevolezza, quella della necessità di una regolamentazione sostanzialmente nuova di rapporti.

Stato e Chiesa cattolica, d'altra parte, ciascuno per proprio conto, avevano avuto modo di prepararsi un lungo ed elevato dibattito politico e culturale nelle sedi istituzionali e nel paese; la sempre più incisiva presenza democratica dei partiti, delle forze e dei gruppi sociali; il pieno sviluppo delle enormi potenzialità del Concilio Vaticano II avevano, annullato anacronistiche tentazioni e antiche incomprensioni, profondamente segnato il reciproco modo di porsi del mondo cattolico e della società civile. Questo arco non certo breve di tempo è servito a perfezionare un lungo e paziente lavoro che ha visto impegnati, spesso in maniera oscura nel corso di un quindicennio, uomini di varia provenienza culturale e politica, alcuni dei quali — e penso soprattutto a Arturo Carlo Jemolo, a padre Salvatore Lener e a Guido Gonella — artefici preziosi e maestri insigni che non hanno potuto vedere portati a compimento i frutti della loro ineguagliabile opera.

Lo stesso quadro generale, entro il quale la revisione del Concordato è venuta a trovarsi, presenta oggi aspetti nuovi e quando mai significativi: la definitiva acquisizione, anche all'interno del mondo cattolico grazie al prezioso magistero e ad alcune riforme di Giovanni Paolo II, in sostanziale continuità con l'insegnamento di Giovanni XXIII e di Paolo VI, del superamento del potere temporale della Chiesa, cui viceversa viene sempre più riconosciuta l'ampiezza della missione spirituale; la crescente e positiva tensione nel

3 Agosto 1984

mondo verso i problemi della pace e della pacifica convivenza tra i popoli; aggiungerei la sconfitta politica, prima che militare, dell'effimera stagione del terrorismo come ultima manifestazione di intolleranza ideologica.

Siamo oggi chiamati a ratificare una revisione profonda delle norme concordatarie che, adeguandone completamente il contenuto alle disposizioni anche programmatiche della Costituzione repubblicana, supera le perplessità su un'idea di un Concordato stipulato tra uno Stato governato secondo un modello totalitario ed una Chiesa che dallo Stato rivendicava, per il perseguimento dei suoi fini religiosi, riconoscimenti e garanzie. Un accordo ricco di innovazioni profonde non è frutto di poco momento soprattutto per ciò che significa nella storia del nostro paese.

Certo, oggi non è più in discussione la pace religiosa in quanto tale, essendo stati acquisiti alla coscienza del paese, di tutto il paese, quei valori di convivenza civile e di tolleranza anche religiosa che sono alla base della Carta costituzionale della società italiana. Ciò è stato possibile lungo il tormentato cammino degli ultimi anni con il concorso ed il contributo di tutte le componenti culturali e politiche. In questo senso, allora, anche la ratifica della revisione del Concordato non è la pericolosa rivincita di una parte del paese sull'altra, ma il compimento di un lungo cammino che ha registrato i contributi convergenti, direi, onorevole Presidente del Consiglio, di laici e di cattolici. Anche in questo senso va letto, ed è particolarmente significativo, il risultato che sulle scelte operate dal Governo — da tutti i Governi che si sono succeduti, anche o soprattutto quelli a direzione democratico-cristiana, mi consentirete questo orgoglio di partito — si registri oggi un consenso più ampio di quello dei partiti di maggioranza e dello stesso schieramento di forze, che alla Costituente furono favorevoli all'approvazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

La Democrazia cristiana ha sempre sostenuto, onorevoli colleghi — e ci sia consentito ricordarlo come umile dato storico e politico di riflessione — la necessità del rispetto del

principio della bilateralità, e quindi del consenso dell'altra parte contraente nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, in un'ottica complessiva che caratterizza lo Stato democratico di impostazione pluralista. Siamo sempre rimasti e restiamo fedeli a questo indirizzo anche per quello che riguarda le altre confessioni religiose.

La concomitanza temporale dell'approvazione delle Intese tra lo Stato e la Tavola valdese ci ha offerto, d'altra parte, un'ulteriore occasione per ribadire la positività di un disegno di politica ecclesiastica che siamo impegnati a perfezionare.

Anche per questo la nostra adesione non è un atto dovuto. Non sarebbe sufficiente da solo il fatto che la Democrazia cristiana raccoglie i consensi di tanti cattolici; non basterebbe nemmeno il fatto che come Partito siamo impegnati a sostenere una qualificata maggioranza di Governo. Diamo, invece, la nostra adesione perchè riteniamo che uno Stato democratico debba assicurare a ciascun cittadino la piena libertà religiosa non solo sul piano individuale, secondo una consolidata tradizione liberale, ma riconoscendo le confessioni religiose anche su quello istituzionale e collettivo.

Per noi, ma evidentemente non solo per noi, la laicità dello Stato in questa prospettiva, lungi dall'assumere gli sbiaditi contorni dell'indifferenza, dispiega invece dimensioni nuove, perchè è fondata sul riconoscimento dell'importanza dei valori religiosi. In questo quadro, i valori e i princìpi della Chiesa cattolica assumono rilevanza particolare per la prevalenza del cattolicesimo nella tradizione culturale e storica del nostro paese e per essere professati dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani.

La diversità pratica di trattamento che lo Stato riserva, nella pari dignità, alle diverse comunità e confessioni religiose è dovuta allora esclusivamente alla differenza delle situazioni concrete e non ad una volontà discriminatoria. Anche questo punto, forse, oggi è più chiaro. Ciò fa sì che non ci sia bisogno di ricorrere a insigni giuristi, come il Ruffini, ricordato anche questa mattina, di formazione liberale, per sottolineare che «voler attuare una perfetta parità» — cito

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

testualmente — «o uguaglianza di trattamento giuridico verrebbe necessariamente a significare che lo Stato deve, in omaggio a pure astrazioni, disconoscere la concreta realtà dei fatti. Una assoluta uguaglianza, contro una dissomiglianza così mostruosa di condizioni concrete, verrebbe a significare non già un'opera di giustizia pratica, ma semplicemente di giustizia astratta e vi è da dubitare fortemente che sarebbe opera di giustizia vera».

Circa il trattamento e il ruolo della religione cattolica nel nostro paese, del resto, all'inizio dell'itinerario parlamentare per la revisione del Concordato, nel 1967, Guido Gonella aveva sottolineato la posizione della Democrazia cristiana ricordando che «già all'Assemblea costituente l'onorevole Dossetti chiarì che noi, come vari, autorevoli giuristi, intendiamo la religione cattolica come la religione della maggioranza del popolo italiano» — senatore La Valle — «non come religione dello Stato».

L'Accordo, sottoposto alla nostra ratifica, contiene, allora, un duplice elemento positivo: da una parte, il rispetto del consenso bilaterale, necessario presupposto per una revisione in senso adeguato e più moderno dei rapporti fra ordinamenti indipendenti e sovrani; dall'altra, una definizione di questi rapporti che da una neutrale e passiva separatezza passano ora ad essere ispirati a una reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese, come giustamente ha sottolineato il senatore Scoppola. Ma ci pare che esso contenga soluzioni soddisfacenti anche in ordine alla disciplina del patrimonio degli enti e dei beni ecclesiastici e in ordine all'insegnamento della religione.

Per quanto riguarda la disciplina del matrimonio, possono essere apprezzate le innovazioni, che valorizzano la libera scelta operata dagli sposi i quali, contraendo matrimonio canonico, al quale intendono che vengano attribuiti gli effetti civili, optano, senatore Bufalini, per la disciplina canonica, con quanto ne consegue in ordine al riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica.

Il procedimento destinato a rendere efficaci nell'ordinamento dello Stato le sentenze emesse dal giudice canonico, la cui competenza è pienamente riconosciuta, prevede più incisivi controlli in sede di speciale delibazione.

Il testo del nuovo Concordato non suffraga l'ipotesi, per la quale, sull'accertamento della nullità del matrimonio concordatario, vi sia concorrenza alternativa della giurisdizione ecclesiastica e di quella nazionale, ma maggiori sono i poteri che il nuovo testo concordatario attribuisce al giudice italiano nell'ambito del procedimento di delibazione della sentenza canonica.

Anche per quanto riguarda la disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici, fissata nell'accordo di revisione solo nelle sue disposizioni fondamentali, con rinvio per la normativa di dettaglio ai lavori della prevista commissione paritetica, di cui solo ora cominciamo a conoscere i principi ispiratori, la nostra valutazione è positiva in ordine ai principi e preoccupata, come ho detto questa mattina, per lo stralcio delle normative specifiche relative ai beni. Se ciò volesse significare pregiudiziale rinuncia alla diversità della portata dell'articolo 7, lettera c), preferiremmo, onorevole Andreotti, un protocollo aggiuntivo, destinato a una ulteriore ratifica, a una legge dello Stato di mera approvazione della normativa.

Di particolare rilevanza, infine, appare quanto stabilito per l'insegnamento della religione cattolica: la delicatezza del tema, delle sue implicazioni morali, culturali e pratiche, le polemiche ricorrenti su questa materia, l'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica e delle forze politiche — non solo nel nostro paese — per le scelte che, anche nel campo della scuola, possono incidere sulla libertà personale e collettiva, ne facevano uno dei punti più significativi.

La garanzia, assicurata alla Chiesa, del diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, conferma orientamenti e indirizzi che, da un lato, valorizzano ulteriormente la libertà dei cittadini e, dall'altro, tengono conto del significato e del livello di esperienze scolastiche non statali.

Questi orientamenti si inseriscono, d'altra parte, in un vasto dibattito in atto sulle scuole private che non sono solo quelle cattoliche. Piuttosto che accentuare aspetti ideologici, con conseguenze divaricanti anche di Assemblea - Resoconto stenografico

3 Agosto 1984

ordine politico, occorre piuttosto, allora, porre l'accento sugli indirizzi educativi, e sulle qualità dell'insegnamento: partendo dalla considerazione — ormai largamente condivisa anche per altri settori della vita civile — che il raggiungimento di questi obiettivi, in un contesto di efficienza, non si può esaurire nella sola sfera del pubblico.

Valutiamo positivamente la specificazione che «lo Stato continuerà ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche». Alla incompletezza della disciplina ha fatto giustamente cenno il collega Scoppola, parlando anche dei problemi della scuola.

Il riferimento al «riconoscimento del valore della cultura religiosa» e la considerazione che «i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» sono un'ulteriore conseguenza della — anche formalmente — più puntuale scelta per uno Stato laico che con la Chiesa cattolica intrattiene reciproci rapporti di collaborazione «per la promozione dell'uomo ed il bene del paese», e che, come affermava Moro, «democraticamente accetta di riflettere nelle sue istituzioni educative quei valori religiosi che sono vivi nella società che esso ordina ed organizza».

Onorevoli colleghi, questi sono i motivi che aiutano e correggono l'interpretazione della relazione introduttiva e che ci inducono ad esprimere il nostro convinto consenso ai princìpi ed ai contenuti dell'Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede: frutto, certo, del cambiamento dei tempi, ma anche della volontà degli uomini e dell'impegno convergente di giuristi e studiosi, Presidenti del Consiglio e uomini di Governo di diversa fede religiosa e di varia provenienza culturale e politica.

Vogliamo sottolineare, in particolare, la nostra soddisfazione per il fatto che vicende ed argomenti, che hanno turbato coscienze cattoliche e non, oggi possano essere affrontati, certo con eccezionale impegno, ma anche con serenità.

È un segno della vitalità e della solidità democratica del nostro Stato, che può oggi procedere al riconoscimento pieno dell'apporto della Chiesa cattolica, come delle altre confessioni religiose, al consolidamento dei valori su cui si fonda la Repubblica.

La scelta di questa strada, che non è nè quella dell'indifferenza, nè quella dell'intolleranza, non può non riscuotere il consenso e la soddisfazione di quanti nel nostro paese — al di là della loro fede e del loro credo politico — sono fermamente convinti dell'importanza della pace religiosa per la stessa equilibrata convivenza civile. (Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni).

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'esprimere con la rapidità dovuta all'attuale congiuntura parlamentare il voto favorevole del Gruppo socialista del Senato alla autorizzazione alla ratifica dell'Accordo del 18 febbraio tra l'Italia e la Santa Sede e alla conseguente sua esecutività, non posso non riportarmi al discorso svolto oggi pomeriggio dal collega e compagno Scevarolli, vice presidente del nostro Gruppo, ed agli interventi che il nostro Gruppo ebbe modo di fare nello scorso gennaio per bocca del capogruppo, senatore Fabbri, e del senatore Gino Giugni, quando il Presidente del Consiglio, con una sensibilità verso il Parlamento della quale gli va dato atto, espose le soluzioni adottate al termine delle lunghe ed accurate trattative svoltesi per addivenire all'Accordo stesso.

In quegli interventi rieccheggia, mi sembra, quello che per i socialisti italiani è un triplice motivo di soddisfazione per la conclusione della lunga vicenda. Al primo posto colloco l'abbandono del Concordato del 1929 in alcuni dei suoi punti più significativi, un Concordato nel quale si esprimeva una concezione dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica che, per molte ragioni, non poteva essere accettata dai socialisti come soluzione permanente e non modificabile. A questo punto non posso non ricordare il voto contrario

3 Agosto 1984

espresso unanimemente dai deputati socialisti e socialdemocratici nei riguardi di quello che poi divenne l'articolo 7 della Costituzione.

Esprimiamo inoltre il convincimento che esistesse ormai, per la maturata coscienza democratica del paese e per le trasformazioni intervenute nel mondo cattolico anche per opera del Concilio Ecumenico Vaticano II, una base di esperienza abbastanza solida per poter condurre a termine la revisione di quegli accordi ormai lontani nel tempo; infine esprimiamo soddisfazione per aver potuto vedere che la definitiva conclusione della trattativa — nella quale tuttavia non si può non riconoscere, come è stato fatto più volte oggi, il merito di insigni studiosi e di numerosi uomini di Governo - sia potuta avvenire ad opera di un Governo a direzione socialista e per indiscutibile impulso datole dal Presidente Craxi.

Desidero infine esprimere l'apprezzamento positivo sul contenuto dei singoli accordi che investono tanti settori di alto rilievo spirituale, politico, sociale e finanziario, il rapporto tra lo Stato e la Chiesa cattolica, e ai quali si coordinano, dal punto di vista dello Stato repubblicano, gli altri accordi in via di conclusione con le altre confessioni o comunità religiose, uno dei quali è stato già definito ieri in questo ramo del Parlamento.

Tra i contenuti dell'Accordo, il Gruppo socialista ha già espresso, e rinnova in questa sede, un particolare apprezzamento per una serie di punti fondamentali. Anzitutto, pur nella indipendenza e sovranità dello Stato italiano e della Chiesa cattolica ciascuno nel proprio ordine, per quella reciproca collaborazione prevista dall'articolo 1 e dal secondo comma dell'articolo 13, sulla quale viceversa questa mattina abbiamo sentito da parte di esponenti di un altro Gruppo delle critiche estremamente acute, ma che non condividiamo. Questa collaborazione si inserisce infatti nel quadro di ciò che già avviene in rapporto ai problemi gravissimi della fame, della lotta per la pace e contro la distruzione ecologica nucleare e per la tutela dei diritti umani in ogni parte del mondo. Basti del resto pensare, su un piano più ridotto e tuttavia importante, che un'essenziale ed imprescindibile forma di collaborazione giustamente sancita nell'articolo 12 degli Accordi, è quella per la tutela del patrimonio storico ed artistico su cui convergono interessi ed impegni fondamentali — ciascuno nel proprio ordine — dei due soggetti dell'Accordo.

Va poi ricordato l'ampio ed incondizionato riconoscimento della libertà religiosa e dell'adempimento delle pratiche di culto, il connesso riconoscimento della piena libertà della Chiesa cattolica nella sua missione, nella sua organizzazione, nella sua giurisdizione e nelle sue esigenze di comunicazione.

Nè possono essere dimenticati il riconoscimento — per quanto ovvio — di particolari esoneri per i ministri del culto e la speciale protezione degli edifici aperti al culto e, in generale, la speciale condizione giuridica del clero, l'abolizione delle limitazioni legislative e dei gravami fiscali per le associazioni e le istituzioni aventi carattere ecclesiastico a fine di culto ed il chiaro ripristino della subordinazione alle leggi comuni dello Stato per tutte le attività diverse, svolte dagli enti ecclesiastici. A questo proposito incontrano il nostro consenso anche le enunciazioni degli indirizzi ai quali si è ispirata la commissione paritetica, istituita contestualmente firma dell'Accordo e che tra poco rassegnerà le conclusioni dei propri lavori, con riferimento al delicato tema delle abolizioni dei supplementi di congrua e all'ipotizzato sistema di sovvenzioni private con diritto di detrazioni delle stesse ai fini fiscali.

Trova inoltre il nostro pieno consenso la nuova disciplina degli effetti civili del matrimonio canonico e di quelli delle sentenze di nullità del matrimonio stesso pronunciate dai tribunali ecclesiastici; questa disciplina — giova ricordarlo — è integrata e precisata dalle intese contenute, per questo come per altri settori dell'Accordo, nel protocollo addizionale annesso all'Accordo sottoposto all'odierna autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento.

Siamo anche favorevoli agli accordi in materia di insegnamento religioso e di libera istituzione di scuole, ed a quell'insieme di disposizioni che, ribadendo il carattere laico e pluralistico dello Stato italiano, sanciscono ad un tempo il riconoscimento dei diritti di libertà, di coscienza e di culto che fanno

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

parte dei diritti fondamentali della persona umana.

Per questo siamo lieti di esprimere, onorevole Presidente, onorevole Ministro, in questo momento solenne ed importante, come lo ha testè qualificato il Presidente del Consiglio, il voto favorevole del Gruppo socialista del Senato all'autorizzazione alla ratifica degli Accordi. (Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra).

PALUMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, intervenendo ieri, in questa stessa Aula, per esprimere il voto favorevole del Gruppo liberale al disegno di legge n. 846, sui rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese, ho in qualche modo anticipato anche il tema centrale di quella che sarebbe stata, come ora è, la dichiarazione di voto del Gruppo liberale sul disegno di legge n. 848 che autorizza la ratifica del nuovo Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Se il nostro voto è stato ieri di adesione, senatore Scoppola, e ciò proprio in ragione del fatto che non di un Concordato si trattava, una eguale motivazione, che è però di segno opposto, ci induce oggi invece ad astenerci, come abbiamo già fatto al termine del dibattito preliminare svoltosi in questa Aula il 25 gennaio di questo stesso anno.

Il senatore Malagodi, intervenendo per dichiarazione di voto in quella occasione, e il senatore Valitutti, intervenendo allora ed oggi stesso nella discussione generale, hanno avuto modo di esplicitare le argomentazioni che spingono i liberali a testimoniare con la loro astensione, invero pressochè solitaria, la superiorità della concezione separatista rispetto a quella concordataria nel campo dei rapporti tra Stato e Chiesa, che è quella stessa convinzione che spingeva Benedetto Croce, senatore del Regno, ad opporsi, anch'egli pressochè solitario, il 24 maggio

del 1929, nei confronti del Concordato allora stipulato dal quel regime con la Santa Sede.

Non, si trattava allora — e Croce volle esplicitamente evidenziarlo — di una opposizione all'idea della conciliazione tra Stato e Chiesa, auspicata invece da tutte le menti illuminate di quel periodo, ma di profonde e radicate perplessità per il modo in cui essa veniva attuata e per le particolari convenzioni che la accompagnavano.

Non si tratta, oggi, di rendere un ennesimo, formale omaggio ad un principio astrattamente laicistico ma, ancora una volta, di profonde e radicate perplessità per lo strumento giuridico con cui Stato e Chiesa, ormai da tempo felicemente conciliati, mostrano ancora di voler regolare i loro rapporti, ancorchè si siano ridotte — devo riconoscerlo — in ragione del clima democratico nel quale le nuove convenzioni vedono luce, le preoccupazioni per i contenuti concreti dell'Accordo.

Pur con queste ultime notazioni positive non posso sottacere che il nuovo Concordato mi sembra ancora meno comprensibile di quello di allora, che venne stipulato tra un regime liberticida, alla ricerca di un consenso popolare che lo radicasse nelle masse cattoliche dello Stato di cui si era appena impadronito, ed una Chiesa cattolica che voleva uscire dall'isolamento, in cui erroneamente credeva di essere stata confinata dal Risorgimento liberale, e quindi preoccupata di ritagliarsi spazi di operatività all'interno di un regime che si andava facendo sempre più oppressivo.

I calcoli politici, che l'una e l'altra parte avevano fatto nel 1929, non furono forse del tutto sbagliati se è vero che gli attacchi del regime fascista nei confronti delle organizzazioni cattoliche, virulenti sia prima che subito dopo l'Accordo, finirono poi con l'attenuarsi man mano che si andava completando il processo di omogeneizzazione e di reciproca compatibilità fra Stato e Chiesa, e se è anche vero che il regime sfruttò l'occasione in modo sapiente per rendere completo il dominio che andava instaurando sulla società italiana.

Era quindi, al limite, abbastanza naturale che un regime autoritario da una parte, ed

3 Agosto 1984

una Chiesa preoccupata per la libertà dei suoi fedeli, dall'altra, finissero per sentire il bisogno di una reciproca copertura, allo scopo di comporre la controversia allora in atto e spuntare qualche vantaggio psicologico o qualche privilegio concreto.

Se così stanno le cose, ancora meno comprensibile mi appare, nelle presenti circostanze, la necessità di ricorrere alla stipula di un nuovo Concordato al quale si accingono uno Stato democratico e pluralista, quale è certamente il nostro, ed una Chiesa profondamente rinnovata dal Concilio Vaticano II.

Il Concordato di allora aveva almeno una reciproca, ancorchè inconfessata, funzione strumentale; il Concordato di oggi si raccomanda forse per le sue innovazioni ma si giustifica ancora meno di allora dal punto di vista politico.

La nostra Repubblica ha già nella sua Costituzione, la cui natura è rigida e non flessibile come lo Satuto albertino, la garanzia totale ed assoluta per ogni cittadino, per ogni organizzazione sociale, per ogni confessione religiosa.

La nostra Costituzione non è «tollerante» con le confessioni religiose, formula questa storicamente superata, essendo servita a suo tempo a porre fine alle guerre di religione, come ricordava Croce e come da ieri ha avuto occasione di rammentare il Presidente Cossiga richiamando l'insegnameno di Francesco Ruffini; non c'è, nella nostra Carta fondamentale, alcuna idea di «tolleranza», rispetto alla cui mutevole intensità sia necessario in qualche modo garantirsi. Vi è, invece, qualche cosa di più e di meglio, anzi qualcosa di totalmente diverso, che è l'idea di libertà, la quale postula che ogni confessione religiosa si esprima apertamente nella società, confrontandosi con le altre, nel tentativo di fornire, all'uomo che ne avverta la esigenza, una ipotesi di speranza che superi il contingente e si affacci sull'infinito; perchè non alla polemica politica — lo diceva Croce ed io l'interpreto ora liberamente - nè alla società civile, ma alla religione certamente, sì, compete di entrare nella pace e nei travagli delle coscienze degli uomini per fugare ombre e penombre, dinanzi alle quali conviene a quelle di arrestarsi con rispetto e di lasciare che generino dal loro stesso seno la loro luce.

E se le cose stanno così, come realmente stanno, che senso ha dunque, *hic et nunc*, qui ed oggi, stipulare un nuovo Concordato?

Non sarebbe stato meglio procedere alla sua totale, ed ovviamente consensuale, caducazione? O addirittura, visto che, nel tempo, del vecchio Concordato era rimasto ben poco in ragione degli sfoltimenti operati dalla Corte costituzionale, non sarebbe stato ancora meglio non far nulla lasciando al mutamento naturale delle convinzioni sociali il compito di svuotarlo gradatamente?

Sono quesiti, questi, che illustri studiosi — penso a Jemolo — si sono in passato posti, esprimendo la convinzione che un inaridimento graduale e spontaneo del Concordato fosse da preferire alla sua morte legale.

L'evoluzione dei costumi, la laicizzazione della società moderna, l'opera della giurisprudenza costituzionale hanno portato via dal Concordato del 1929 molte foglie secche. Qualche ramo ha subìto potature, purtroppo anche traumatiche, ad opera della stessa comunità civile che ha recepito nel suo ordinamento giuridico istituzioni come il divorzio e l'aborto, confermate dal voto popolare; i cattolici sono oggi stabilmente inseriti e radicati nel tessuto della società civile e politica, e sono quindi in grado di farsi portatori, proprio in quanto cittadini, anche delle esigenze avvertite nella comunità ecclesiale; lo Stato democratico gode di un consenso popolare fermo e reiterato, che gli ha consentito di superare anni difficili, pagando certamente prezzi umani altissimi ma nessun prezzo politico pregiudizievole per la convivenza civile: tutto, in breve, doveva indurci ad abbandonare, esplicitamente od implicitamente, la logica concordataria per avviarci verso l'obiettivo separatista.

Si è invece preferito — e non possiamo che prendere atto della larghissima convergenza che si è verificata sul punto — di restare nel solco della tradizione, perdendo l'occasione di innovare sulla questione di principio e limitandosi a rinnovare, ancorchè in termini complessivamente positivi, sul contenuto concreto degli accordi.

Non ci sfugge, invero, che il testo del nuovo Concordato contiene importanti

3 Agosto 1984

aspetti positivi, che i liberali hanno già avuto occasione di apprezzare esplicitamente, e sui quali non mi soffermerò per non ripetere cose già dette nella discussione generale dal senatore Valitutti.

E del pari abbiamo positivamente apprezzato che l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio di sottoporre al Parlamento la relazione sui principi che presiederanno alla regolamentazione degli enti e dei beni ecclesiastici sia stato mantenuto ed i tempi previsti siano stati finora rispettati.

L'analisi dei principi contenuti nella relazione della commissione ci induce a confermare la nostra valutazione positiva per il lavoro sin qui svolto, che sta a dimostrare l'esistenza della volontà di proseguire nel cammino verso il superamento della logica concordataria.

In questa situazione, alquanto bilanciata, che ci vede da un lato contrari in via di principio rispetto allo strumento giuridico del Concordato, ma non anche rispetto ai contenuti dell'Accordo, riteniamo di compiere un atto di onestà intellettuale pronunziando un voto di astensione.

Questa nostra astensione, proprio per i motivi che ho sin qui illustrato, non rappresenta una fuga dalla realtà e non ci esime dall'affrontare i problemi concreti, sui quali dovremo continuare ad esercitare le nostre capacità, poichè l'Accordo si stabilizzerà nell'attuazione giurisprudenziale e nella elaborazione dottrinale che certamente da domani ricominciano.

Essa vuole essere, invece, da un lato la ulteriore testimonianza della validità della concezione separatista, verso la quale riteniamo inevitabile che prima o poi si vada e, dall'altro, il riconoscimento esplicito che passi in avanti sono stati fatti, sia dallo Stato che dalla Chiesa cattolica, con spirito di reciproca comprensione.

Nessun vieto anticlericalismo, quindi, e neppure il residuo di visioni ottocentesche, mi spiace contraddirla, senatore Scoppola. Non una astratta e pregiudiziale fedeltà al passato, ma la convinzione che in fondo alla strada che ci apprestiamo a percorrere c'è il traguardo della separazione totale tra l'ordine temporale e quello spirituale. Non un

malinconico sguardo al passato, ma una prospettiva che intendiamo lasciare aperta verso il futuro!

Ed a tal proposito non ci è sfuggita l'osservazione — che abbiamo trovato costituzionalmente corretta e politicamente importante — fatta ieri sera dal sottosegretario Amato al termine del dibattito sull'accordo stipulato con la Tavola valdese, allorchè egli ha affermato che se non è possibile per le altre confessioni religiose passare dalla logica dell'articolo 8 della Costituzione a quella dell'articolo 7, è invece possibile — ed io aggiungo anche auspicabile — passare consensualmente dalla logica dell'articolo 7 a quella dell'articolo 8 nei rapporti con la Chiesa cattolica.

Signor Presidente, onorevoli senatori, altri l'hanno richiamata prima di me, e tuttavia non intendo rinunziare alla testuale citazione del paragrafo 76 della costituzione Gaudium et Spes, elaborata dal Concilio Vaticano II. «La Chiesa» — si dice — «si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero nuove disposizioni».

Sono parole, queste, che dimostrano quanto anche la Chiesa sia sensibile, ovviamente dal suo punto di vista, alle esigenze della separazione dei poteri.

Ciò aumenta, se possibile, il nostro sentimento di profondo rispetto per la Chiesa cattolica e per la fede religiosa di tanti italiani, ma ci induce ancora di più a riaffermare la nostra opinione circa la necessità di lasciare aperta e percorribile la strada che conduce alla fine della logica concordataria, convinti come siamo che il Concordato — ogni Concordato proprio perchè tale — costituisce per ogni Chiesa una limitazione, e non già il trionfo della sua libertà, e per lo Stato una tentazione permanente che bisogna definitivamente esorcizzare; e convinti, del pari, di dover dire queste cose anche per conto di chi, pur condividendole, non ritiene ancora

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Agosto 1984

giunto il momento di praticarle. (Applausi dal centro e dall'estrema sinistra).

ENRIQUES AGNOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRIQUES AGNOLETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, credo che il Senato dovrebbe essermi grato se introduco in questa Assemblea unanime, anche se con le astensioni molto documentate e motivate del senatore Palumbo, un voto contrario che, rompendo quell'unanimismo che noi non apprezziamo nell'esercizio della democrazia, potrebbe avere un certo significato, magari, gradito proprio alla maggioranza. Ho inoltre, con questo voto contrario, la speranza di indicare quell'Italia di minoranza che, in certi momenti, ha avuto anche la forza di influire profondamente su un'Italia di maggioranza.

Il Presidente del Consiglio non ha commentato l'intervento del senatore La Valle, forse per il fatto che questi ha parlato per illustrare una pregiudiziale sospensiva; ma il mio collega pure ha detto cose di estremo interesse, anche dal punto di vista giuridico. Il senatore La Valle ha, infatti, parlato, ad un certo punto, di diffusione dell'ispirazione cristiana molto al di là dei limiti dei partiti e della Chiesa, che ha toccato anche movimenti che ad essa sembravano estranei. Da parte mia vorrei ricordare anche l'inverso. cioè come i movimenti di libertà, di uguaglianza e democrazia abbiano diffuso così fortemente la loro concezione libertaria da aver contribuito in modo essenziale alla trasformazione e alla modernizzazione della Chiesa cattolica e delle sue idee e all'accettazione, da parte della Chiesa, di concezioni che apprezzano i diritti dello Stato democratico e la libertà di tutti. Novità storica abbastanza recente. Estremamente interessante ritengo altresì la citazione, sempre da parte del collega La Valle, di una frase di Paolo VI che ha ricordato come, più che l'importanza degli accordi pattizi, conti il rispetto e l'attuazione delle libertà costituzionali.

Se nell'articolo 1, in cui si parla di collaborazione tra Chiesa e Stato per la promozione dell'uomo e per il bene del paese, fossero state riportate queste parole, l'invito cioè a collaborare per l'attuazione dei diritti della Costituzione italiana, credo che tutti ci sentiremmo molto più tranquilli. La dizione accettata invece implica un accordo politico attraverso organismi, che decidono tra l'altro in modo diverso, democratico l'uno, non democratico l'altro, su ciò che deve costituire il bene del paese e la promozione umana.

Aggiungo ora — come ha fatto il senatore La Valle — e avrei dovuto anzi dirlo preliminarmente, che a mio avviso è stata una violazione, o per lo meno una scorrettezza addirittura costituzionale, portare alla ratifica un trattato, come il nuovo Concordato, senza il testo degli articoli. Tali osservazioni sono state recepite sia dall'onorevole Amato, che ha cercato di giustificare il fatto dicendo che l'articolo 8 tratta argomenti diversi, non di rilevanza costituzionale, e quindi si dovrebbe dedurre con le conseguenze costituzionali di possibilità di modifica, di cui lo stesso collega La Valle ha parlato; qualcosa di analogo ha detto il senatore Mancino, il quale, in sostanza, ha affermato che se la procedura, risultasse scorretta si ricorrerà ad una procedura diversa. Mi sembra che questo sia un modo errato di impostare il problema perchè è in questo momento, ora che mancano quei presupposti di costituzionalità - è così che li definirei — che consentono di votare su un trattato, che non si conosce in parti importanti, nè vale dire che, se si riconoscerà poi che parte determinante del trattato stesso è formata da una serie di norme che non si conoscono e che non sono ancora sottoposte all'approvazione, si approveranno con altra procedura.

Detto questo, vorrei brevemente ricordare, come tutti voi saprete, che nella Sinistra indipendente vi è stata una varietà di posizioni, diversità che non esiste sulla questione della sospensiva cioè sulla necessità di conoscere i testi. Probabilmente si sarebbe avuta una varietà maggiore se viceversa questo scoglio, che noi riteniamo non formale ma sostanziale, fosse stato superato. Tuttavia il Gruppo è contrario al voto di ratifica proprio per alcune considerazioni che noi abbiamo già fatto in passato. Queste considerazioni ripetono in parte le conclusioni cui è perve-

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Agosto 1984

nuto il senatore Palumbo, arricchite naturalmente da parte di chi ha viceversa una coscienza ed una cultura religiosa, da una quantità di valutazioni di estremo interesse storico, politico e morale, svolte appunto in quest'Aula da altri colleghi, in particolare dai senatori La Valle e Gozzini il quale ha preannunciato il suo voto favorevole, dissociandosi dal Gruppo.

Questa pregiudiziale era condivisa da altri, anche dal senatore Malagodi. Infatti ho sentito dire da lui che sarebbe stato molto meglio conoscere il testo per evitare disparità e polemiche. Non vedo perchè si debba polemizzare anche su questo dato negando l'opportunità di un rinvio perchè avrebbe potuto avere un effetto negativo all'esterno. Vorrei precisare che in questo campo non vi sono soltanto ragioni di opportunità, ma vi sono anche e soprattutto ragioni di correttezza.

Quando muoviamo delle critiche al nuovo Concordato, in realtà ripetiamo con qualche accentuazione quello che abbiamo avuto occasione di dire nel corso della precedente discussione su questa materia e cioè che le modifiche più importanti erano state già introdotte dall'intervento della Corte costituzionale e dal mutamento profondo dei rapporti politici, della situazione sociale e delle coscienze.

Se la Corte costituzionale avesse dovuto emettere un giudizio avrebbe probabilmente escluso che la religione cattolica sia la sola religione di Stato. Questa però è un cosa talmente anacronistica che in nessun caso è stata richiamata nel dibattito. Lo stesso si può dire per altre questioni come quella del confessionalismo e per alcune norme, come quelle che riguardano i sacerdoti che siano stati colpiti da censura. Si tratta di elementi che la Corte costituzionale ha già eliminato.

Quali sono le novità? A me sembra che il punto centrale debba essere quello dell'insegnamento religioso, dato che lo ritengo uno dei punti fondamentali. Su questo però la posizione non è mutata. La semplice modifica di una terminologia, cioè il fatto che si debba dichiarare di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento, non può essere conside-

rata una modifica concordataria. Lo stesso onorevole Moro riteneva che tale modifica rientrasse nel potere dello Stato che evidentemente doveva riconoscere la possibilità di dare ai non credenti la facoltà di scelta circa l'insegnamento religioso. Non c'era alcun bisogno, per arrivare a questo, di un Concordato, perchè questo rientrava tra i diritti dello Stato.

Viceversa, qual è il vero scopo dell'istruzione? Qual è il vero scopo della scuola laica, della scuola liberale, della scuola che è stata creata in un secolo di lotte laiche? Si deve riconoscere che lo scopo dell'insegnmento non è quello di imporre un credo o una dottrina, ma è quello di permettere ai giovani allievi di avere gli strumenti adatti per poter decidere quale sia la loro visione del mondo. È verissimo che ci si può sottrarre a questo insegnamento religioso, ma è anche vero che nella scuola pubblica vi è un insegnamento volto a far riconoscere agli allievi che lo accettano una sola verità. In questo senso le modifiche apportate all'insegnamento della religione cattolica sono, sotto alcuni aspetti, corrette, ma non eliminano la discriminazione esistente fra cittadini.

Sono state approvate ieri le norme relative alla regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Tavola valdese e mi meraviglio che il senatore Scoppola ci abbia contestato la scelta fatta: di approvare quelle norme e non il Concordato. Ma il Concordato stabilisce un privilegio! Mi basterebbe citare Riccardo Bauer e Salvemini a conferma di quanto sto dicendo. Il Concordato stabilisce trattamenti differenziati: paga dei professori affinchè insegnino determinate cose. Ciò non vuol dire che si tratta di una questione privata che resta in interiore homine, perchè questo è anche un fatto sociale per il quale è necessario il riconoscimento dello Stato, ma non a detrimento o a discriminazione di altri cittadini.

Come è noto, al momento della stipulazione del Concordato, si sono levate numerose voci contrarie anche tra le coscienze cattoliche, che sono sempre state diffidenti nei confronti della soluzione concordataria. È noto altresì come la Spagna abbia risolto

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

la situazione ricorrendo ad accordi particolari. Una parte di queste norme poteva essere inserita in una collocazione di tal genere, senza riaffermare che la Repubblica italiana, che ha subìto il Concordato stipulato dal fascismo, che contrastava con le norme fondamentali della Costituzione, eliminando le norme che non sono più di applicazione tollerabile, tuttavia riconosce una situazione di privilegio che contrasta con i princìpi fondamentali della Costituzione. Credo perciò che si debba confermare quel voto contrario che non significa affatto disinteresse nè mancanza di apprezzamento.

Per quanto riguarda il discorso del senatore Mancino, laddove egli parla del potere della maggioranza, debbo dire che noi siamo sempre stati per la difesa dei diritti della minoranza perchè questo è il principio della democrazia.

Questo atto viene da taluni interpretato come l'inizio di un movimento, ma noi laici non possiamo dimenticare che, quando si celebra padre Gemelli a Roma si ricordano i suoi meriti come studioso e come rettore dell'Università cattolica, però si tralascia di ricordare l'appoggio che egli ha dato al fascismo e le pagine indecenti che ha scritto sulla questione razziale. Questo non ci lascia tranquilli. Credo che debba costituire un campanello d'allarme, come un campanello d'allarme deve suonare per la preparazione di un ennesimo tentativo di finanziare le scuole confessionali. Bisogna dunque mantenere alla cultura laica, al giudizio storico quella piena libertà che è appunto richiesta anche dai principi in cui crediamo.

Questa mi pare che sia una delle ragioni per cui, votando contro la ratifica del Concordato, noi crediamo di contribuire sia a rispettare quanti in Italia si sono battuti durante la Resistenza e dopo per la piena applicazione dei principi costituzionali e quanti hanno visto, allora, nella conferma del Concordato e nell'articolo 7 in modo particolare, una grave sconfitta.

Quanto poi alle citazioni che sono state qui fatte, mi pare che qualcuno abbia detto che anche l'onorevole Togliatti era d'accordo sui princìpi dell'articolo 7; ma io dico che era d'accordo sul primo comma, dove è detto che la Chiesa e lo Stato sono indipendenti e sovrani, non già nel seguito, che anzi cercò di non far inserire nella Carta costituzionale talchè aveva proposto altre soluzioni.

Ma oggi non siamo più neanche nella situazione, per così dire, drammatica di quel momento in cui la Repubblica poteva anche essere in qualche pericolo se non si trovava un consenso interno e anche esterno: oggi la Repubblica si è consolidata, i diritti di libertà sono stati riaffermati tanto che il Concordato, in gran parte, su certi principi è stato svuotato di contenuto e quindi non c'è alcuna ragione di mantenere un patto che non apre l'avvenire, che costringerà a trattative e ad incertezze e che, soprattutto, ostacola quella concezione di cui parlava ieri il senatore Gozzini (e alla quale hanno accennato anche altri, sia credenti, sia non credenti) di una libertà che coinvolga tutte le confessioni religiose. In proposito vorrei ricordare qui il bellissimo discorso che Lelio Basso fece nel 1978 ponendo la questione, dove, pur riconoscendo — come ha sempre riconosciuto — l'enorme importanza della dimensione religiosa, presentò tuttavia un progetto di legge di riforma costituzionale per abolire l'articolo 7 e sostituirlo naturalmente con accordi caso per caso.

Vorrei che in ogni legislatura — se avessi un'autorità che non ho lo farei io — fosse ripresentato quel progetto, non nella speranza che possa trovare accoglimento, ma per mantenere aperta quella speranza avvenire e quella critica che deve essere mantenuta aperta, se si vuole che la lunga vita dei rapporti, non solo tra Chiesa e Stato, ma nella evoluzione delle libertà democratiche, non subiscano una attenuazione, non spariscano dalla nostra storia, non si tenti di far sparire anche certi contrasti, certe discussioni che io credo, tutto sommato, arricchiscono la coscienza civile e anche la coscienza religiosa.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

FRANZA. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, il Presidente del Consiglio, onorevole Craxi, nell'esordire con le comunicazioni al Senato il 25 gennaio 1984 ha ricordato, per obiettività storica, che i primi parlamentari a riaprire ufficialmente, nel 1975, la questione della revisione bilaterale dei Patti lateranensi furono gli onorevoli Mauro Ferri e Lelio Basso. Ricordava ancora il Presidente del Consiglio che la questione apertasi nell'Aula stessa della Costituente rimase del tutto accantonata nel corso dei successivi, difficili e travagliati anni '50.

In queste due annotazioni, nel ricordo di una iniziativa di certi uomini appartenenti all'area socialista, da una parte, e di certi comportamenti politici di non socialisti, dall'altra, l'onorevole Craxi ha voluto, almeno credo, conferire alle comunicazioni Governo in questo ramo del Parlamento un preciso significato politico e storico che peraltro è stato già raccolto da più parti nel dibattito che ne è seguito. Per la verità, nel momento in cui il Parlamento si accinge a ratificare e a dare esecuzione all'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tutto pare così naturale, ovvio e scontato che quasi viene da domandarsi come e perchè sia potuto accadere che un adempimento siffatto, contenuto nei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, sia stato ritardato di quasi quarant'anni e l'interrogativo ritorna ancor più urgente se si pensa che la nostra Carta costituzionale è definita come fondamentale proprio perchè i costituenti hanno ritenuto che solo dalla sua integrale attuazione potesse nascere quello Stato che avevano voluto disegnare.

L'inerzia dei Governi degli anni '50 va allora non solo doverosamente ricordata, ma anche rettificata, tenuto conto che la dimenticanza non è stata solo di quel decennio, ma è andata ben oltre, fino alla metà degli anni '60, fin quando cioè alcuni parlamentari laici e socialisti si decidevano a rompere gli indugi. Ma l'onorevole Craxi, nel passaggio citato, quasi ad attenuare le omissioni dei Governi centristi, ha parlato dei difficili e travagliati anni '50. Come dire che le difficoltà ed il travaglio di quegli anni non consentirono a

quei Governi di ricordarsi di dare attuazione ad un principio fondamentale della Costituzione o come dire che i problemi della ricostruzione, della riforma agraria e della industrializzazione fecero passare in sott'ordine questioni di tanto momento. E noi potremmo aggiungere, per amor del paradosso, che se gli anni difficili e travagliati vanno fino alla metà degli anni '60 — e sono proprio gli anni del cosiddetto miracolo economico — potrebbe essere stata l'euforia del riconquistato benessere ad appannare nei governanti il senso della storia e del diritto e soprattutto il senso dei propri doveri.

È evidente però che nessuna di queste ipotesi può essere ragionevolmente sostenuta. Si è trattato, invece, di impedimenti di carattere storico, come per esempio il solco profondo che si venne a creare, all'indomani della legittimazione da parte dell'Assemblea costituente dei Patti lateranensi, tra l'Italia cattolica e l'Italia profondamente laica. E, subito dopo, di impedimenti di carattere strettamente politico e partitico, esaltati da chi non aveva alcuna volontà ed interesse a turbare quegli equilibri che garantivano il naturale succedersi di maggioranze e di Governi e da chi poteva così trovare ogni possibile alibi, oltre che la tranquillità morale, dalla constatazione che qualsiasi ritardo negli adempimenti costituzionali non provocava episodi di insofferenza o di intolleranza di tipo religioso.

Ma la verità è che, già allora, come e più di oggi, esistevano tutte le condizioni storiche e politiche per dare attuazione agli articoli 7 e 8 della Costituzione. Dalla peculiarità, per così dire, geografica della coesistenza sul medesimo territorio dello Stato e della Santa Sede con Roma al centro dell'uno e dell'altra, alla posizione della Chiesa (che, prendendo atto della nuova situazione politica, si preoccupava di apportare in talune parti significative modifiche mediante il Concilio Vaticano II, con il quale si rivedevano, nello spirito e nella sostanza, le originarie posizioni sui Patti lateranensi); dall'azione della Corte costituzionale che, insediatasi nel 1956, aveva già cominciato ad intervenire sul terreno dei rapporti tra Stato e Chiesa e, con

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

il richiamo imperativo all'articolo 7 della Costituzione, invocava la revisione dei Patti nel momento in cui la nostra giovane democrazia cominciava a vivere, alla maturazione civile e democratica del popolo italiano, che non si era certamente bloccata nel corso degli anni '50.

Sono questi, insieme ad altri fattori, i motivi per i quali possiamo affermare che la necessità storica, politica e giuridica di affrontare il problema della revisione dei Patti sussisteva allora come e più di oggi. Di qui il dovere di rammentare l'impegno e l'opera di chi aveva percepito l'urgenza e la dimensione delle questioni, e quindi ricordare ancora gli onorevoli Ferri e Basso che nel 1977, due anni dopo la loro prima iniziativa, presentavano alla Camera dei deputati due distinte mozioni sull'argomento.

È allora perfettamente comprensibile che molti abbiano ritenuto di ripercorrere la storia di quel difficile cammino, come tra gli altri ha fatto l'onorevole Bozzi, presidente della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, che nel suo intervento di qualche giorno fa alla Camera dei deputati sulla materia della Tavola valdese ha dapprima sottolineato il ritardo con cui si è giunti al perfezionamento dell'Intesa e ha poi ritenuto di «ascrivere a merito dei Governi a presidenza laica se tale problema è stato risolto». Questo giudizio va sottoscritto, se è vero che con il primo Governo a guida socialista nella storia d'Italia ci accingiamo a votare la ratifica, in questo ramo del Parlamento, dei nuovi Patti e se è vero soprattutto che è stato proprio il Presidente del Consiglio ad assumersi in prima persona la non lieve responsabilità delle trattative, nel bel mezzo delle difficoltà politiche e parlamentari connesse alle vicende dei decreti, con coraggio, convinzione e determinazione.

Sulla portata dell'atto compiuto, sui suoi risvolti civili, morali e giuridici, valgano le parole del Presidente del Senato della Repubblica, pronunciate nel gennaio scorso: «La nostra serrata e proficua discussione è la riprova di una fondamentale consapevolezza comune a tutti, una consapevolezza che fu già patrimonio largo dell'Assemblea costituente e che è radicata nel costume popolare

della nostra nazione; consapevolezza del valore rilevante che ha l'equilibrato ed armonico rapporto tra Stato e Chiesa non meno che tra Stato ed antiche ed importanti chiese e comunità religiose».

È proprio perchè condividiamo queste parole e perchè abbiamo percepito l'importanza storica dell'evento che non abbiamo inteso sottrarci ad abbozzare un giudizio storico-politico, ancorchè di breve momento in occasione di questo importante adempimento parlamentare.

Il nostro voto pertanto, il voto dei socialisti democratici del Senato della Repubblica, è un voto di totale e convinta adesione alla ratifica, ma è anche il doveroso riconoscimento all'attuale Governo che ha impresso il timbro, questa volta per davvero, su una importante pagina della nostra storia. (Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(Vivi applausi).

Signori senatori, in questi giorni il Senato è stato sede di dibattiti altissimi, condotti con grande spirito di libertà, di tolleranza, di rispetto reciproco, con profondo senso della storia, dibattiti in cui sono stati affrontati temi che attengono, direttamente o indirettamente, alla fondamentale tra le libertà civili, quella religiosa, nella quale si esprimono le più elevate aspirazioni della coscienza individuale.

Si è ieri discusso ed approvato con unanime suffragio un disegno di legge, che, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, approva un nuovo sistema di rapporti tra lo Stato e le Chiese valdese e metodista, rappresentate dalla Tavola valdese.

Per l'esemplare regime di armonia e libertà che esso realizza, il Parlamento italiano può vantarsi di aver portato a termine con l'approvazione di questo disegno di legge, un'opera che ebbe inizio con i primi movimenti riformistici liberali del 1848 ad opera di uomini come Roberto D'Azeglio, Camillo di Cayour, Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti.

3 Agosto 1984

Ieri in Senato si è anche discusso a lungo del nuovo regime dei beni ecclesiastici in riferimento alla Chiesa cattolica; tema che, altre volte, ha suscitato — a torto o a ragione, qui non conta - profonde lacerazioni e turbamenti nelle coscienze di credenti e non credenti, tra comunità civile e comunità religiosa. E si è convenuto su di una linea legislativa e pattizia in relazione alla quale si sono, sì, manifestate differenti opinioni, sia di principio che di carattere tecnico, nelle quali neanche l'eco però si può ritrovare delle diatribe che separarono così profondamente gli animi nel secolo scorso e che nubi e divisioni introdussero persino in quello che, nel suo slancio più antico e genuino, fu il movimento nazionale, risorgimentale e liberale italiano.

In questa linea sembrano realizzati alcuni di quei principi che, quasi profeticamente, più di cento anni fa, un grande italiano, un santo cristiano dallo spirito profondamente liberale, aveva individuato, quando auspicava che «la dispensazione dei beni della Chiesa apparisse agli occhi del pubblico» e che gli stessi fossero da essa amministrati con ogni benevolenza e diligenza.

Oggi, infine, il Senato ha dato il suo voto favorevole alla autorizzazione alla ratifica ed all'esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Santa Sede per la modifica del Concordato del 1929.

Voto storico definii quello di ieri sull'approvazione del disegno di legge regolante i rapporti con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, sia perchè quel provvedimento si riferisce alla più antica chiesa riformata italiana, sia perchè esso per la prima volta dà attuazione al nuovo regime di rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose previsto dall'articolo 8 della Costituzione.

Voto storico è quello di oggi, e questo suo carattere è ancora più sottolineato dalla costante partecipazione a questo dibattito del Presidente del Consiglio dei ministri cui sono lieto di rivolgere un cordiale saluto, e di coloro che hanno contribuito a giungere alla decisione di oggi e che, avendo titolo ad essere qui presenti, lo furono: Giulio Andreotti, Amintore Fanfani, Arnaldo Forlani, Giovanni Spadolini; un cordiale saluto

che estendo a tutti gli oratori intervenuti nel dibattito con tanta cultura e prudenza politica, con senso dello Stato e della storia, sia perchè l'accordo di cui viene autorizzata la ratifica riguarda la Chiesa cattolica che tanta parte ha avuto ed ha nella storia, nella cultura, nella civiltà, nell'anima popolare del nostro paese, sia perchè questo è il primo accordo fra Chiesa cattolica e potestà civile che avviene, dopo il, e nello spirito del, rinnovamento del Concilio Ecumenico Vaticano II.

È in un documento fondamentale di questo Concilio che possiamo infatti leggere affermazioni che sono mirabilmente in consonanza con quelle sancite nell'articolo 7 della Costituzione. «Le comunità politiche e la Chiesa sono indipendenti ed autonome l'una dall'altra nel proprio campo», senza, peraltro, che la separazione dei due ordini possa interporsi come agnostica indifferenza dell'una dall'altra, dal momento che entrambe «anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane» e «svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti, in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro».

Sembra, così, anche qui realizzarsi l'auspicio di un grande spirito cattolico e liberale, Antonio Rosmini, per il quale l'armonia fra Stato e Chiesa consisteva in questo: «che i due poteri riconoscono ed osservano quelle relazioni tra loro che escono dalla loro natura e non sono sopraggiunte dall'artificio o dall'arbitrio, in modo tale che l'uno e l'altro potere conservino la propria libertà di operare dentro la propria giurisdizione, per ciò stesso escludendo quel sistema doloso o di immistione in cui rimangano confuse le materie soggette alle due giurisdizioni».

Oggi forse si contribuisce con questo voto non solo a ridefinire in modo moderno e dinamico i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ma si rimargina una ferita aperta nel 1870 nella coscienza civile e religiosa della comunità nazionale, si ricolma del tutto una frattura che troppo a lungo rimase aperta nelle vaste masse popolari, si rimuove un turbamento che rattristò l'animo di tanti cattolici, di tanti democratici.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

Si compie oggi un atto meditato di unità nazionale e democratica.

Vi sono stati sereni dissensi: tutti motivati da profonde ragioni di eticità civile e religiosa. Essi hanno arricchito questo dibattito: la differenza nel voto non intacca quello che mi è sembrato essere lo spirito che tutti i senatori ha accomunato: uno spirito di libertà, di tolleranza, di rispetto dei valori dello spirito, di apprezzamento della pace religiosa, elemento fondamentale della convivenza civile.

Credo che questa sia stata una degna pagina scritta dal Senato nella storia parlamentare della Repubblica italiana: e di ciò, quale Presidente dell'Assemblea, ringrazio tutti i senatori e il Governo della Repubblica. (Vivi, generali applausi).

Per le ferie estive

PRESIDENTE. Al termine di intense settimane di lavoro, che hanno visto il Senato particolarmente impegnato, desidero formulare a tutti le signore e i signori senatori, al signor Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del Governo della Repubblica, al Segretario Generale e a tutti i dipendenti del Senato, alla stampa parlamentare fervidi auguri di buone ferie, cui si unisce il voto di trarre dal meritato riposo nuove energie per il futuro lavoro al servizio della nazione. (Vivi, generali applausi).

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Bettino Craxi, ha inviato la seguente lettera:

« Roma, 2 agosto 1984

All'onorevole Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, su mia proposta e sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato l'onorevole Silvano Costi, deputato al Parlamen-

to, Sottosegretario di Stato alla marina mercantile, in sostituzione dell'onorevole Alberto CIAMPAGLIA, deputato al Parlamento, nominato Sottosegretario di Stato al bilancio e programmazione economica.

Bettino CRAXI ».

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 691-271-457. — « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (916) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dai disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seèuenti disegni di legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

- « Disciplina dell'agriturismo » (910);
- « Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite » (911);

da! Ministro degli affari esteri:

- « Ristrutturazione dell'Istituto agronomi co per l'Oltremare di Firenze » (912);
- « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1º ottobre 1982 » (913).

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Agosto 1984

Sono stati presentati i seguenti disegni disegni di legge di iniziativa dei senatori:

RUFFINO, PINTO Michele, DI LEMBO, VENTURI, PAGANI Antonino, VETTORI e LAPENTA. — « Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera o non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate » (914);

Buffoni e Panigazzi. — « Istituzione della seconda Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia, con sede in • Varese » (915);

SAPORITO, CONDORELLI, D'ONOFRIO, BONIFA-CIO, COLELLA, PATRIARCA e PINTO Michele. — « Istituzione dell'Ente autonomo la Triennale di Napoli » (917).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. I senatori Ruffino, Bozzello Verole e Bisso hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge: URBANI. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 1º marzo 1968, n. 173, già modificata e integrata con le leggi 14 luglio 1971, n. 535, e 17 dicembre 1971, n. 1157, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona » (428).

I senatori Miana e Margheri hanno dichiarato di apporre le loro firme al disegno di legge: URBANI. — « Disciplina delle società di ingegneria » (429).

Il senatore Iannone ha dichiarato di aggiungere la propria firma al disegno di legge: Consoli ed altri. — « Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori per l'esercizio di attività produttive » (736).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge è stato deferito

— in sede redigente:

alla 4^a Commissione permanente (Difesa).

Deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; CARLOTTO ed altri; LOBIANCO ed altri. — « Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata » (891) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 9ª e della 11ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), il senatore Vassalli ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali » (90).

Petizioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle seguenti petizioni pervenute al Senato.

SCLAVI, segretario:

il signor Di Lago Giuseppe da Milano chiede un provvedimento legislativo che, consentendo ai lavoratori subordinati di ottenere — con il conguaglio di fine dicembre — la detrazione degli oneri deducibili dal reddito assoggettabile all'IRPEF, ponga fine all'attuale disparità di trattamento fra i lavoratori dipendenti stessi e gli altri contribuenti (petizione n. 55);

il signor Sangiorgio Mimì e numerosissimi altri cittadini, da Rovigo, chiedono la abolizione della quota di partecipazione degli assistiti sul prezzo dei medicinali, della quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta nonchè della quota di partecipazione alla spesa e sulle prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio (petizione n. 56);

Monsignor Antonio Vitale Bommarco, Arcivescovo di Gorizia, insieme con l'Arcivescovo di Udine ed il Vescovo di Trieste e numerosi altri cittadini, chiede che il Parlamento ed il Governo italiani intervengano in favore degli appartenenti alla religione

3 Agosto 1984

Baha'i, vittime di persecuzioni (petizione n. 57).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

n. 3 - 00522, dei senatori Vella ed altri, sulla copertura della III cattedra di clinica chirurgica della facoltà di medicina dell'Università di Catania;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

n. 3 - 00523, dei senatori Sega ed altri, sulla gestione della centrale termoelettrica dell'Enel di Porto Tolle (RO).

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, segretario:

SEGA, TEDESCO TATO, VOLPONI, ANGELIN, POLLASTRELLI, DE TOFFOL, LOTTI, PAPALIA, URBANI, VECCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere quali misure ed iniziative il Governo intende adottare per far fronte alla grave crisi economica e sociale che colpisce la città di Adria e l'intera provincia di Rovigo.

Ad Adria (22.000 abitanti, oltre 2.700 disoccupati) negli ultimi mesi sono state via

via chiuse le fabbriche Elta e Carbochimica, licenziamenti sono stati operati nelle aziende Zen, Paccagnella, Cantieri Duò, CMP-Navicella, mentre in grave crisi si trovano l'Adriatica e la Siderpo.

A questa disastrosa situazione si aggiunge:

l'annunciato smantellamento dell'industria siderurgica Sideradria, la quale, utilizzando i benefici della legge n. 193, ha chiesto il contributo CECA per chiudere la fabbrica e licenziare i 150 dipendenti;

la chiusura entro il 1984 dello zuccherificio « Montesi Bottrighe », con 130 dipendenti fissi e 150 stagionali, prevista dal nuovo piano saccarifero nazionale;

la tremenda grandinata del 25 luglio 1984, che ha provocato ingentissimi danni alle colture agricole del comune di Adria e della zona.

(2 - 00181)

BISSO, URBANI, SALVATO, ANGELIN, CASCIA. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — In relazione al piano di riorganizzazione della cantieristica italiana proposto dalla Fincantieri, che così forti preoccupazioni ha suscitato tra gli operai, i quadri e i tecnici, sia per la non positiva prospettiva del settore, sia per i livelli di occupazione, nonchè per l'assetto societario;

in relazione, altresì, al dibattito di politica industriale che ha ampiamente coinvolto istituti specializzati, organizzazioni sindacali, forze politiche, Comuni, Provincie, Regioni, sedi di cantieri ed alle posizioni unitarie emerse sulla necessità di un diverso approdo delle questioni della cantieristica per garantire ad essa condizioni di forte capacità competitiva sul mercato mondiale delle costruzioni.

si chiede di sapere:

1) se le annunciate determinazioni dell'IRI, di attuare la ennesima riduzione delle capacità produttive della cantieristica italiana da 350.000 a 180.000 tonnellate TLSC, siano state o meno oggetto di valutazioni e di deliberazione in sede di Governo e, in tale caso, quali siano state tali deliberazioni;

2) se non si ritenga necessario — anche in considerazione delle esigenze di sviluppo e di ammodernamento della flotta nazionale,

3 Agosto 1984

pubblica e privata, della necessità di acquisire nuove quote sul mercato internazionale
delle costruzioni navali e delle misure di sostegno alla cantieristica avanzate dal Ministero della marina mercantile e approvate
dal CIPE — pervenire ad una riconsiderazione del piano della Fincantieri che fondi
su basi più rispondenti alle esigenze nazionali i contenuti della politica industriale
della navalmeccanica italiana;

3) se, nell'ambito della cantieristica nazionale, non si valuti necessario dare adeguata soluzione produttiva alla medio-cantieristica gestita dalla GEPI, facendola uscire da una condizione proprietaria di precarietà;

4) se, in ogni caso, il Ministro non ritenga opportuno riferire al Parlamento sulla situazione della cantieristica e sottoporre al suo vaglio gli orientamenti da seguire per il futuro, in primo luogo per il settore pubblico.

(2 - 00182)

VALENZA, FERRARA Maurizio, MILANI Eliseo, FIORI, CANETTI, GIUSTINELLI, MARGHERITI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri — Rilevato:

che il fallimento della trattativa per la compravendita del *network* televisivo « Retequattro », di proprietà del gruppo editoriale Mondadori, costituisce una nuova e clamorosa denuncia delle illecite manovre di concentrazione monopolistica messe in atto dal gruppo Berlusconi, il quale, ricorrendo anche a coperture di società finanziarie che si offrono come prestanomi (è il caso dell'« Acqua Marcia »), mira a conquistare una posizione dominante nel sistema televisivo, nel mercato pubblicitario, nell'editoria e nell'industria culturale,

che tali manovre sono state condannate dallo stesso gruppo Mondadori che, in un proprio comunicato stampa, denuncia la situazione critica del settore televisivo italiano, il quale — in assenza di una legge di regolamentazione dell'emittenza privata — è investito da processi di concentrazione che determinano « l'impossibilità di usare i criteri imprenditoriali propri di ogni mercato »;

che il gruppo Berlusconi agisce in contrasto con la legislazione in vigore e con i principi contenuti in tutte le sentenze della Corte costituzionale in materia radiotelevisiva;

che quanto accade richiama le pesanti responsabilità politiche del Governo (ancora di recente, in occasione delle sue dichiarazioni sulla verifica, il Presidente del Consiglio ha ignorato i gravi problemi del sistema informativo),

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga indispensabile assumere con urgenza tutte le iniziative in suo potere al fine di ristabilire condizioni di normalità democratica nel campo della comunicazione radiotelevisiva e dell'insieme del sistema informativo, bloccando ogni operazione, palese od occulta, tendente a costruire posizioni di monopolio o di oligopolio privato, e contribuendo, anche per questa via, a creare condizioni favorevoli per un rapido e positivo iter della legge di regolamentazione dell'emittenza privata, comprendente la contestuale revisione delle norme che disciplinano il servizio pubblico radiotelevisivo.

(2 - 00183)

MARGHERI, SALVATO, COMASTRI, PINTUS, GIUSTINELLI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Premesso che le imprese per la lavorazione della ghisa rappresentano in Italia un patrimonio impiantistico e professionale di rilevante importanza, pur nella nuova situazione di mercato provocata dai processi tecnologici che consentono l'uso di nuovi materiali e dalla crisi di importanti settori industriali, in primo luogo dell'edilizia e della costruzione di opere pubbliche;

sottolineato che la lavorazione della ghisa non rientra tra i settori previsti nella legge n. 193 del 1984, concernente contributi statali per la ristrutturazione siderurgica, e che ciò rappresenta un freno immotivato alle possibilità di razionalizzare e ridimensionare il settore;

sottolineato, altresì, che di tale situazione di difficoltà si avvalgono i concorrenti esteri e alcune aziende di intermedia-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

zione commerciale che incrementano, talvolta scorrettamente, le importazioni a danno delle produzioni nazionali e delle stesse prospettive di ristrutturazione aziendale;

denunziata la grave situazione che si è determinata in particolare nel settore dei raccordi, dove più marcata è la difficoltà della produzione nazionale rispetto ai consumi e dove si sono creati tensioni e contrasti tra i diversi produttori nazionali con il rischio conseguente di un aggravamento delle condizioni occupazionali in varie zone del Paese (Castellammare, Dongo e Spoleto);

rilevato che tale situazione è causata innanzitutto dall'immobilismo del Governo che, da un lato, non ha saputo indicare indirizzi e obiettivi di carattere generale per assicurare, anche con una maggiore vigilanza sulle condizioni del mercato, la possibilità di programmare i processi di razionalizzazione, e, dall'altro, non essendo ancora stata data attuazione alla legge n. 944 del 1982, che prevedeva l'intervento della GEPI nella ex Pozzi di Spoleto, non ha saputo trovare nessuna soluzione per i 640 operai di quell'azienda, nè all'interno nè all'esterno del comparto produttivo,

si chiede di sapere:

cosa intende fare il Governo per difendere i livelli occupazionali nelle zone colpite dalla crisi;

se il Governo intende rivedere la sua posizione sulla inclusione della lavorazione della ghisa tra i settori interessati alla legge n. 193 del 1984;

se il Governo intende promuovere una coordinata riorganizzazione del settore, attraverso le opportune analisi di mercato e con quegli interventi di controllo doganale e fiscale che possono razionalizzare il mercato stesso e consentire un ordinato processo di ristrutturazione produttiva, senza traumi di carattere occupazionale e sociale;

quali iniziative il Governo intende assumere a livello comunitario per esaminare tutte le possibilità di accordo e di collaborazione, alla luce delle recenti evoluzioni del mercato e della produzione.

(2 - 00184)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PALUMBO, segretario:

DE CATALDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se risponde al vero che in Basilicata si è avuta una grave recrudescenza del fenomeno del caporalato, maggiormente evidente nelle zo ne del metapontino, di Policoro e di Castellaneta, con circa 50.000 lavoratori, in maggior parte ragazze sotto i 15 anni ed anche bambini, che lavorano dalle 12 alle 13 ore giornaliere con una paga oscillante dalle 14.000 alle 17.000 lire, la metà delle quali va nelle tasche dei caporali come tangente.

L'interrogante chiede di conoscere le ur genti ed indispensabili iniziative che il Go verno intende prendere per stroncare questa losca attività della delinquenza organizzata.

(3 - 00525)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MOLTISANTI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Premesso e ritenuto:

che in data 28 settembre 1983, alla presenza dell'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale presso la Regione siciliana, le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti legali della FAS s.p.a., con sede in Pozzallo (Ragusa), si sono riuniti al fine di realizzare un programma di riconversione di detta azienda, e ciò nel quadro del ridimensionamento delle attività siderurgiche nei Paesi della Comunità previsto nel piano CEE;

3 Agosto 1984

che in tale occasione si conveniva, fra l'altro:

- 1) che nell'arco di un anno, a partire dal 1º novembre 1983, circa 40 lavoratori della FAS sarebbero stati adibiti ai lavori di smantellamento e di montaggio;
- 2) che entro agosto-settembre 1984 sarebbe stata avviata l'attività di « colorazione dell'alluminio » con l'impiego di circa 80 unità a pieno regime;
- 3) che l'URLMO avrebbe trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il piano di riconversione presentato dalla FAS per il ricorso straordinario alla CIG;

che, in data 16 febbraio 1984, in occasione di apposita riunione, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sicilia, dei rappresentanti legali della FAS, del consiglio di fabbrica e delle organizzazioni sindacali, venne data notizia dell'avvenuta costituzione della società VERAL con un programma di attività di « verniciatura dell'alluminio » e fu coevamente riconfermato l'impegno di assumere 40 unità della FAS per l'impiego in lavori di costruzione dello stabilimento VERAL;

che tutti gli impegni come sopra assunti ed assicurati sono stati di fatto disattesi, dal momento che i lavori di smantellamento e di montaggio dello stabilimento sono stati affidati a ditte appaltatrici, le quali hanno utilizzato manodopera esterna, con conseguente caducazione delle legittime aspettative delle maestranze della FAS, costrette all'avvilente *status* di « cassintegrati »:

che, in data 6 aprile 1984, i rappresentanti della FAS e quelli del consiglio di fabbrica, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, concordavano, redigendo il relativo verbale, un programma di assorbimento graduale del personale FAS nell'organico delle nuove aziende costituite e costituende;

che anche quest'ultimo programma, che costituisce un chiaro impegno della FAS nei rapporti con le nuove aziende, appare destinato ad essere eluso;

che, di fronte all'accertata inadempienza in ordine all'impegno assunto di utilizzare le maestranze FAS per i lavori di smantellamento, gli organismi della FAS e le organizzazioni sindacali sono rimasti inattivi e non hanno posto in essere iniziativa alcuna:

che, peraltro, detto impegno — assun to all'interno della FAS dalle rappresentanze dell'azienda e del consiglio di fabbrica — non è vincolante per le nuove aziende, per non avere queste mai partecipato alle riunioni, alle trattative ed alle decisioni, sicchè esso non può spiegare alcuna efficacia giuridica, trattandosi di una convenzione inter alios acta;

che la delusione amaramente subita dalle maestranze ha già provocato comportamenti di reazione, con la conseguente occupazione dell'azienda, e che lo stato di agitazione degli operai della FAS, traditi dalle loro stesse rappresentanze nelle legittime aspettative, fa paventare disordini incontrollabili,

tutto ciò premesso e ritenuto, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) se e quali concrete attività la FAS s.p.a, con sede in Pozzallo (Ragusa), abbia dichiarato come attuate o in fase di attuazione al fine di conseguire i finanziamenti relativi al concordato programma di riconversione;
- 2) quali iniziative i Ministri interrogati ritengano di adottare al fine di acclarare se le attività calendate e poste a base dei predetti finanziamenti siano o meno realtà operanti, oppure nomenclatura fittizia, e se ritengano necessario, o almeno opportuno - nell'interesse dei dipendenti della FAS e nel supremo interesse del controllo dei finanziamenti elargiti -- nominare un commissario con funzioni ispettive per accertare o controllare la effettiva situazione concernente la riconversione della FAS, nelle sue varie fasi, a partire da quella su cui si fondano i finanziamenti fino a quella relati va al programma di assorbimento dei dipendenti della FAS attualmente in cassa integrazione;
- 3) se e come i Ministri interrogati intendano intervenire per garantire concretamente ai dipendenti della FAS, oggi cassintegrati, il loro assorbimento nelle nuove aziende, le quali, a tal fine, debbono essere giuridicamente e responsabilmente chiamate ad assumere impegni non eludibili.

(4 - 01127)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

SEGA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere quali urgenti iniziative intende prendere al fine di assicurare il pagamento dei crediti che numerose piccole aziende industriali ed artigianali da anni vantano nei confronti del gruppo saccarifero Montesi ora in amministrazione straordinaria.

Il mancato scongelamento dei crediti, in contrasto con la legge 3 aprile 1979, n. 95 (articolo 2), la quale garantisce che « nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma degli articoli 211 e 212 della legge fallimentare sono privilegiati i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di 100 dipendenti », ha provocato pesanti conseguenze per numerose piccole aziende, ed in particolare per la CMP di Bottrighe (Adria), la quale, a seguito del mancato recupero dei crediti, è già stata costretta a licenziare 30 lavoratori e se non interverranno fatti nuovi dovrà procedere ad ulteriori licenziamenti, se non addirittura alla richiesta di fallimento.

(4 - 01128)

FABBRI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:

se non ritenga di dover impartire opportune direttive per assicurare che l'ufficio postale di Langhirano sia dotato di un adeguato servizio di telex per rispondere in modo conveniente alle esigenze di utilizzazione di questa forma di comunicazione, ogni giorno crescenti in relazione allo sviluppo produttivo di Langhirano e dell'intero comprensorio del prosciutto, che fa capo ad esso;

se non ritenga di dover più adeguatamente organizzare il servizio di accettazione e trasporto di pacchi, sempre in connessione allo sviluppo economico della zona ed all'aumentato ricorso al servizio postale per la spedizione in Italia e all'estero dei prodotti delle aziende della Val Parma e della Val d'Enza.

(4 - 01129)

FABBRI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se non ri-

tenga di dover subito ripristinare l'orario dell'ufficio postale di Borgotaro (Parma), in modo da assicurarne l'apertura anche nelle ore pomeridiane.

L'orario continuato, con chiusura alle ore 13,40, non tiene conto nè delle esigenze locali (Borgotaro è sede degli uffici della comunità montana e della USL), nè delle esigenze dei turisti che frequentano quella località dell'Appennino.

(4 - 01130)

PALUMBO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Premesso:

che l'Amministrazione comunale di Messina, sia pure con notevole ritardo, ha deciso di adempiere al dovere di bandire concorsi per coprire i posti vacanti dell'organico comunale ed ha quindi avviato le relative procedure;

che da notizie di stampa si è appreso che la Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe inviato un telegramma agli enti locali, ed in particolare al comune di Messina, che non hanno ancora espletato le relative procedure, in cui si impone alle Amministrazioni di congelare la situazione esistente alla data del 14 agosto 1984 se entro quel termine esse non saranno ancora state completate;

che, in caso contrario, i posti saranno ricoperti nella misura del 75 per cento dai precari di tutta la Sicilia che hanno già partecipato a concorsi regionali e attualmente sono occupati con contratti a termine nelle Amministrazioni locali dell'isola;

che una tale decisione vanifica le speranze di molti giovani disoccupati che vivono in una città come Messina in cui il settore terziario rappresenta uno dei pochissimi sbocchi occupazionali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre un congruo provvedimento di proroga per far sì che le Amministrazioni locali tuttora inadempienti possano disporre di un ragionevole periodo di tempo per completare le incombenze previste dalla legge.

(4 - 01131)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 Agosto 1984

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 19 settembre 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì, 19 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (646) (Testo risultante dall'unificazione di

un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. LIBERTINI ed altri. — Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio (107).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Dott. Francesco Casabianca Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari